

XVI legislatura

A.S. 2968:

**"Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2012)"**

Ottobre 2011

n. 113



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Articolo 1 (Risultati differenziali)</i>	1
<i>Articolo 2 (Gestioni previdenziali)</i>	1
<i>Articolo 3 (Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)</i>	5
<i>Articolo 4 (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)</i>	13
Commi 1-6 (Ministero degli affari esteri)	13
Commi 7-26 (Ministero dell'interno).....	26
Commi 28-29 (Modifica della copertura dei rimborsi dovuti agli autotrasportatori per gli incrementi dell'accisa sui carburanti)	49
Commi 30-36 (Rideterminazioni dei compensi spettanti per l'assistenza fiscale)	50
Commi 37-38 (Modifiche in materia di Garante del contribuente)	53
Commi 39-41 (Ministero dell'economia e delle finanze - Monopoli di Stato e giustizia tributaria).....	54
Comma 44 (Ente nazionale assistenza al volo)	57
Comma 47 (Infrastrutture Regione Basilicata).....	59
Commi 48-57 (Pubblica amministrazione e pubblico impiego).....	59
Commi 58-61 (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali)	65
Commi 63-70 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)	66
Commi 71-72 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)	72
Commi 73-91 (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)	72
Commi 93-100 (Ministero della salute)	96
Commi 101-105 (Ministero della difesa).....	99
Commi 107-110 (Ministero dello sviluppo economico)	104
<i>Articolo 5 (Disposizioni diverse)</i>	109
Commi 1-5 (Fondi vari)	109
Comma 6 (Versamento all'entrata di somme)	111
Comma 7 (Destinazione entrate vendita frequenze).....	112
Comma 8 (Autotrasporto).....	113
Comma 9 (5 per mille)	113
Comma 10 (Detassazione salari produttività).....	115
Comma 11 (Detassazione salari produttività FFAA e VVFF)	117
Comma 12 (Sgravi contributivi salari produttività)	119
Comma 13 (Fondo ordinario per l'università)	119
Comma 14 (Finanziamento scuole non statali)	120
Comma 15 (Finanziamento università non statali)	120
Comma 16 (Partecipazioni delle FF.AA. alle missioni internazionali) ..	121
Comma 17 (Impiego FF.AA. per la sicurezza del territorio).....	121
Commi 18-24 (Fondo sociale per l'occupazione e ammortizzatori sociali).....	122
Comma 25 (Borse di studio e prestiti d'onore)	123

Articolo 1

(Risultati differenziali)

L'articolo fissa, con rinvio all'allegato 1, il livello massimo del SNF per il 2012 in 2.200 mln di euro nonché i livelli minimi del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014 (rispettivamente 16.900 e 38.000 mln di euro), in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lett. a), della legge n. 196 del 2009. Fissa altresì il livello massimo del ricorso al mercato finanziario in 265.000 mln di euro per il 2012, 200.000 mln per il 2013 e 180.000 mln per il 2014.

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che i valori del SNF per il triennio di riferimento coincidono, per ciascuno degli anni, con i valori obiettivo indicati nella risoluzione del Senato con la quale si è concluso l'esame della Nota di aggiornamento al DEF.

Articolo 2

(Gestioni previdenziali)

Il comma 1, mediante rinvio all'allegato 2, definisce l'adeguamento ISTAT, per l'anno 2012, dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge n. 88 del 1989, istitutiva della GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali), e dell'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997, che ha rideterminato i trasferimenti statali alle gestioni pensionistiche in conseguenza dell'assunzione da parte dello Stato dell'intero onere relativo ai trattamenti liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989.

Tale adeguamento è pari a 668,02 mln di euro (434,67 nel 2011) a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo) (2.a1) e a 165,06 mln di euro (107,40 nel 2011) a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione del trasferimento di cui sopra, della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani (2.a2).

Gli importi complessivamente dovuti dallo Stato restano pertanto determinati per l'anno 2012 in 19.224,21 mln di euro per le gestioni di cui al punto 2.a1 e in 4.750,34 mln di euro per le gestioni di cui al punto 2.a2. I corrispondenti importi erano pari per l'anno 2011 rispettivamente a 18.556,19 e a 4.585,28 mln di euro.

Viene poi fissato (lettera c) l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPDAP ai sensi del comma 4, lettera a), pari a 2.176 mln di euro.

Le somme da ripartire tra le gestioni, ai sensi del comma 2 e sempre con richiamo all'allegato 2, sono al netto di 741,30 mln di euro attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i trattamenti liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,88 e 66,90 mln di euro da attribuire rispettivamente al fondo minatori e all'ENPALS.

La RT ricorda che gli importi dei trasferimenti all'INPS oggetto del presente articolo vengono incrementati annualmente in percentuale pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, aumentato di un punto. Conseguentemente, sono stati adeguati gli importi fissati per il 2011, in coerenza con i contenuti del DEF 2011, nella misura dell'1,6% per il 2011 e del 2,6% per il 2012. Il risultato sconta poi l'applicazione dell'incremento di un ulteriore punto percentuale previsto dalla normativa vigente, attestandosi quindi sui livelli previsti dalla norma.

I predetti oneri trovano copertura, come sempre, nelle minori esigenze delle gestioni previdenziali beneficate, alle quali corrispondono minori trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali. Ne deriva che l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica è nullo. In particolare l'allegato 3 riporta gli effetti della norma limitatamente al SNF, di carattere compensativo, non impattando tali trasferimenti sugli altri due saldi.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, trattandosi di tetti di spesa, determinati in coerenza con i parametri legislativamente previsti.

Il comma 3, sempre mediante rinvio all'allegato 2, ai fini della rideterminazione del livello di finanziamento della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, valutato in complessivi ulteriori 538 mln di euro per il 2010, provvede disponendo l'utilizzo dei trasferimenti eccedenti le necessità relative ad alcune provvidenze poste a carico della medesima gestione degli invalidi civili (522 mln di euro) e delle risorse accantonate in specifici fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri (16 mln di euro).

La RT afferma che la disposizione costituisce una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell'ultimo consuntivo approvato dall'INPS (2010), volta ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e quello dell'INPS. Pertanto, essa non determina alcun effetto oneroso né sul SNF né sull'indebitamento o il fabbisogno. Infatti, da un lato, la norma dispone l'imputazione di somme già trasferite all'INPS e non utilizzate, dall'altro lato, i maggiori importi corrisposti alla Gestione degli invalidi civili sono già stati considerati nell'ambito dei risultati complessivi e delle previsioni del predetto Conto delle PP.AA.. La RT conclude indicando i Fondi dai quali sono attinti i 538 mln di euro necessari per le maggiori esigenze della gestione degli invalidi civili:

per 522 mln somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo del 2009, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie;

per 16 mln le risorse accantonate in specifici fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri.

Al riguardo, giova ricordare che il divario fra previsioni e risultati nelle erogazioni per gli invalidi civili coperto con le modalità in esame era pari a 668 mln di euro per il 2006, a 1.576 mln di euro per il 2007 (tale valore era stato ascritto a fattori contingenti), a circa 200 mln per il 2008 e a complessivi 662 mln di euro per il 2009. Pertanto si può ritenere il divario in esame sostanzialmente in linea con quelli registrati recentemente. Stante comunque il perdurare del problema, appare opportuno un chiarimento del Governo volto ad illustrare le ragioni di tali maggiori esigenze rispetto alle previsioni.

Nulla da rilevare in merito all'assenza di effetti sui saldi, trattandosi di maggiori oneri compensati all'interno delle voci di bilancio dell'INPS e rispondenti ad uscite già registrate e comunque indipendenti dalla norma in esame.

Il comma 4 istituisce presso l'INPDAP la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale", il cui finanziamento è assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio dell'INPDAP sono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui sopra, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio. Sono a carico della GIAS dell'INPDAP:

- 1) Una quota di ciascuna mensilità di pensione erogata dall'ente. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat incrementato di un punto percentuale e viene ripartito tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990;

- 2) Tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.

Il comma 5 introduce, al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici, un apporto dello Stato all'INPDAP a favore della gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti statali e alle altre categorie di personale i cui trattamenti pensionistici sono a carico del bilancio statale.

La RT afferma che - in relazione all'istituenda gestione - è stato individuato l'ammontare complessivo della quota parte delle prestazioni pensionistiche erogate dall'INPDAP, da porre a carico dello Stato, pari a 2.176 mln di euro per il 2012, come risulta dalla seguente tabella:

Oneri pensionistici sostenuti da Inpdap di cui al comma 4 lettera a) posti a carico dello Stato	Onere 2012
1. Benefici per servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo - D.P.R. n. 18/1967 articolo 144 e L. n. 49/1987 articolo 23 (servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo)	8.470.000
2. Benefici combattentistici	344.000.000
3. Benefici al personale militare	1.649.000.000
4. Benefici dipendenti autorità portuali	6.006.000
5. Pensionamenti anticipati	168.534.000
Totale generale delle voci da 1 a 5	2.176.010.000

La RT ricorda poi che l'apporto dello Stato all'INPDAP, ora ripristinato, era originariamente previsto dalla legge n. 335 del 1995. La RT conclude asserendo che le predette disposizioni sono finalizzate a riordinare trasferimenti già previsti, con differenti modalità e a differente titolo, dalla legislazione vigente e quindi non determinano alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul conto delle PP.AA..

Al riguardo, nulla da osservare in relazione alle suddette disposizioni concernenti l'INPDAP.

Articolo 3

(Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)

Il comma 1 stabilisce che ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge, nel quale sono altresì indicati le missioni ed i programmi interessati per ciascuna Amministrazione e specificata la quota parte delle riduzioni da riferire complessivamente alle autorizzazioni di spesa (Fattori legislativi). La relazione illustrativa afferma che ivi sono proposte le riduzioni alle voci di spesa rimodulabili delle Amministrazioni centrali dello Stato, quantificate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 138/2011, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Precisa, inoltre, che i conseguenti effetti, in termini di competenza e di cassa, in esito all'approvazione parlamentare, verranno considerati nelle apposite note di variazioni al disegno di legge di bilancio 2012-2014, per essere inclusi nel bilancio di previsione a legislazione vigente.

Conclude affermando che la suddetta modalità espositiva, pur non assicurando una completa informazione sulle autorizzazioni di spesa ridotte, appare tuttavia sufficientemente rappresentativa delle voci di spesa interessate ai tagli a livello di unità di voto. Ciò dovrebbe garantire, conclude la r.i., un grado di informazioni simile a quello offerto in occasione di precedenti manovre, consentendo di accertare l'incidenza su ciascuna missione e programma.

La RT afferma che le norme prevedono le modalità di attuazione delle misure di contenimento della spesa recate dal combinato disposto dei decreti-legge nn. 98 e 138 del 2011, secondo l'articolazione stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011.

Il richiamato DPCM ha aggiornato i dati contenuti dalla tabella C allegata all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 98/2011, indicando le complessive riduzioni che devono derivare dalle iniziative legislative proposte dai Ministeri, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nella tabella medesima.

Nell'apposita tabella, prosegue la RT, sono riportati gli effetti correttivi, rispettivamente in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, proposti dai Ministri competenti, e le revisioni disposte dal Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della verifica della rispondenza degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica agli obiettivi prefissati, ai sensi del comma 4 dell'art 10 del suddetto decreto-legge n. 98 del 2011.

La relazione sottolinea che occorre tener conto che le previsioni a legislazione vigente sono redatte in base alle procedure previste dalla Circolare RGS n. 23/2011. Tale circostanza ha determinato una pesatura parzialmente differente delle spese rimodulabili rispetto alla spesa complessiva, considerando che tale tipologia di spesa è risultata incrementata rispetto al livello precedente alla suddetta verifica.

Ciò, per effetto dell'interpretazione autentica del secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della legge n. 196, fornita dal comma 15 del richiamato articolo 10, sul concetto di onere inderogabile, che ha ridimensionato l'insieme delle spese non rimodulabili, riconducendolo nell'ambito delle fattispecie che effettivamente presentano le caratteristiche individuate dalla legge.

Inoltre, nella citata tabella sono riportate le ulteriori riduzioni lineari, ove resesi necessarie, delle somme accantonate e rese indisponibili, nell'ambito delle spese rimodulabili, ai sensi del comma 3 dell'art 10 del suddetto decreto-legge n. 98 del 2011.

I suddetti effetti sono distinti per ciascun Ministero sia sulle spese rimodulabili, il cui dettaglio per missione e programma è evidenziato nell'elenco n. 1 allegato alla legge in esame, sia sulle spese non rimodulabili, il cui dettaglio è invece riportato nella relazione tecnica di cui al successivo articolo 4 del provvedimento in esame, al fine di fornire un quadro unitario della nuova situazione contabile.

In definitiva, conclude la RT, la tabella dimostra il raggiungimento per ciascun Ministero degli effetti in termini di saldo netto da finanziare previsti dal suddetto elenco 1, nonché la complessiva realizzazione del corrispondente obiettivo in termini di indebitamento netto, ivi comprese le ulteriori misure riduttive disposte con il presente provvedimento, con riferimento agli obiettivi del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno.

Si precisa altresì che, avendo le amministrazioni proposto tagli selettivi della spesa, le valutazioni in termini di indebitamento netto per ciascun Ministero possono risultare parzialmente diverse rispetto agli obiettivi individuati nel DPCM. Detti obiettivi erano infatti stati stabiliti in sede di definizione del richiamato DPCM ipotizzando riduzioni lineari degli stanziamenti di spesa rimodulabili; resta fermo ovviamente il totale complessivo dei risparmi individuati nella manovra: ciò che cambia è la composizione delle riduzioni tra le diverse voci di spesa.

La RT reca quindi un prospetto illustrativo di sintesi delle riduzioni operate per ciascun ministero, ripartitamente tra stanziamenti riconducibili ad oneri rimodulabili (articolo 3) e ad oneri non rimodulabili (articolo 4).

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi, trattandosi di riduzioni di spesa connesse all'attuazione dei dispositivi già approvati con i decreti legge n. 98/2011 e n. 138/2011. I relativi effetti sono pertanto già contemplati nei tendenziali dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili metodologici, riprendendo il contenuto di argomentazioni già sviluppate a suo tempo - relativamente all'esame dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98/2011 - occorre anzitutto formulare una riflessione sulla tecnica che il dispositivo in esame adotta, incidendo attraverso riduzioni della spesa delle Amministrazioni centrali, previste a partire dal 2012 - per effetto del combinato disposto degli articoli 10 e 1, rispettivamente, dei decreti legge n. 98 e 138 del 2011 - così da pervenire alla quantificazione di interventi correttivi che sono dettagliatamente indicati nell'Elenco 1.

Nel metodo di stima degli effetti riduttivi della spesa sui saldi tendenziali - da conseguire nel triennio in esame - i due decreti legge citati hanno adottato, per la prima volta, il metodo della immediata imputazione degli effetti di correzione sul saldo netto e di contabilità nazionale; rinviandosi, invece, per la determinazione delle relative e conseguenti correzioni di dettaglio di spesa da disporsi in termini di competenza finanziaria, ad un momento "successivo", ossia alla legge di stabilità ora in esame.

In tal modo, tramite la iscrizione delle variazioni al bilancio 2012 conseguenti alla approvazione della legge di stabilità, consentono il pieno raggiungimento degli obiettivi di risparmio complessivi previsti dagli stessi decreti per il triennio 2012/2014¹.

¹ NL n. 81/2010, pagina 6 e seguenti, NL n. 108/2011, pagina 17 e seguenti ed NL n. 110, pagina 2 e seguenti.

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.437,3	1.077,8	1.420,9	2.118,3	1.278,3	1.264,2
proposte spese rimodulabili	2.146,3	292,8	713,9	1.723,1	571,8	767,7
proposte spese non rimodulabili	271,6	313,6	313,6	271,6	313,6	313,6
assentito	2.418,0	606,4	1.027,5	1.994,7	885,4	1.081,3
- di cui spese rimodulabili	2.146,3	292,8	713,9	1.723,1	571,8	767,7
- di cui spese non rimodulabili	271,6	313,6	313,6	271,6	313,6	313,6
Ulteriori misure (fondo ISPE)	42,0	-	-	42,0	-	-
riduzione accantonamenti	977,3	471,4	393,4	331,6	492,9	182,9
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.891,9	2.617,4	1.881,2	2.325,1	3.154,9	2.014,9
proposte spese rimodulabili	431,9	73,9	69,1	163,2	173,9	179,1
proposte spese non rimodulabili	109,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
assentito	541,4	83,4	78,7	172,8	183,4	188,7
- di cui spese rimodulabili	431,9	73,9	69,1	163,2	173,9	179,1
- di cui spese non rimodulabili	109,6	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6
riduzione accantonamenti	3.350,5	2.534,0	1.802,5	2.152,3	2.971,5	1.826,2
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	107,2	33,5	43,6	64,7	34,6	38,4
proposte spese rimodulabili	47,2	23,5	27,1	43,8	26,8	27,1
proposte spese non rimodulabili	60,0	10,0	16,5	20,9	7,8	11,3
assentito	107,2	33,5	43,6	64,7	34,6	38,4
- di cui spese rimodulabili	47,2	23,5	27,1	43,8	26,8	27,1
- di cui spese non rimodulabili	60,0	10,0	16,5	20,9	7,8	11,3
riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	273,3	101,6	132,1	196,3	126,8	140,5
proposte spese rimodulabili	273,3	101,6	132,1	196,3	126,8	140,5
proposte spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
assentito	273,3	101,6	132,1	196,3	126,8	140,5
- di cui spese rimodulabili	273,3	101,6	132,1	196,3	126,8	140,5
- di cui spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	206,0	71,8	93,4	135,8	81,7	90,6
proposte spese rimodulabili	144,6	61,1	82,7	136,3	61,0	82,7
proposte spese non rimodulabili	61,4	10,7	10,7	14,2	2,0	2,0
assentito	206,0	71,8	93,4	150,4	63,0	84,7
- di cui spese rimodulabili	143,8	61,1	82,7	136,3	61,0	82,7
- di cui spese non rimodulabili	62,2	10,7	10,7	14,2	2,0	2,0
riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	145,0	49,5	64,3	114,2	68,2	75,5
proposte spese rimodulabili	131,1	16,5	16,5	100,7	14,8	9,4
proposte spese non rimodulabili	78,7	201,4	174,5	40,1	102,7	89,0
assentito	145,0	49,5	64,3	140,8	117,5	98,4
- di cui spese rimodulabili	131,1	16,5	16,5	100,7	14,8	9,4
- di cui spese non rimodulabili	13,9	33,0	47,8	40,1	102,7	89,0
riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-
MINISTERO DELL'INTERNO	550,8	208,5	270,9	424,3	276,8	306,6
proposte spese rimodulabili	242,8	81,9	110,0	214,0	118,6	155,3
proposte spese non rimodulabili	298,0	76,6	110,9	232,3	43,2	60,3
assentito	540,8	158,5	220,9	446,3	161,7	215,6
- di cui spese rimodulabili	242,8	81,9	110,0	214,0	118,6	155,3
- di cui spese non rimodulabili	298,0	76,6	110,9	232,3	43,2	60,3
Ulteriori misure (fondo ISPE - fondi Difesa)	10,0	50,0	50,0	10,0	50,0	50,0

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	124,1	45,2	58,8	63,5	41,0	45,5
proposte spese rimodulabili	-	-	-	-	-	-
proposte spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
assentito	-	-	-	-	-	-
- di cui spese rimodulabili	-	-	-	-	-	-
- di cui spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
riduzione accantonamenti	124,1	45,2	58,8	76,5	45,0	57,3
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	222,2	81,2	109,0	134,3	83,2	95,1
proposte spese rimodulabili	191,2	63,2	92,9	112,4	62,0	87,7
proposte spese non rimodulabili	31,0	18,1	16,1	14,8	16,8	14,6
assentito	222,2	81,2	109,0	127,2	78,8	102,3
- di cui spese rimodulabili	191,2	63,2	92,9	112,4	62,0	87,7
- di cui spese non rimodulabili	31,0	18,0	16,1	14,8	16,8	14,6
riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-
MINISTERO DELLA DIFESA	1.446,9	606,2	786,1	1.213,3	721,1	796,4
proposte spese rimodulabili	1.446,9	606,2	786,1	950,0	750,0	875,0
proposte spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
assentito	1.446,9	606,2	786,1	950,0	750,0	875,0
- di cui spese rimodulabili	1.446,9	606,2	786,1	950,0	750,0	875,0
- di cui spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	168,8	62,6	81,4	107,7	69,3	76,8
proposte spese rimodulabili	126,4	47,4	66,2	125,7	47,4	66,0
proposte spese non rimodulabili	42,4	15,2	15,2	42,4	15,2	15,2
assentito	168,8	62,6	81,4	168,1	62,6	81,2
- di cui spese rimodulabili	126,4	47,4	66,2	125,7	47,4	66,0
- di cui spese non rimodulabili	42,4	15,2	15,2	42,4	15,2	15,2
riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	60,3	21,8	28,4	49,5	31,1	26,8
proposte spese rimodulabili	-	-	-	-	-	-
proposte spese non rimodulabili	60,4	10,0	-	50,0	15,0	5,0
assentito	60,4	10,0	-	50,0	15,0	5,0
- di cui spese rimodulabili	-	-	-	-	-	-
- di cui spese non rimodulabili	60,4	10,0	-	50,0	15,0	5,0
riduzione accantonamenti	-	11,8	28,4	-	10,5	25,9
MINISTERO DELLA SALUTE	66,1	23,0	29,9	53,0	32,9	28,7
proposte spese rimodulabili	66,1	23,0	29,9	53,0	32,9	28,7
proposte spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
assentito	66,1	23,0	29,9	53,0	32,9	28,7
- di cui spese rimodulabili	66,1	23,0	29,9	53,0	32,9	28,7
- di cui spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-
Risultato complessivo	10.700,0	5.000,1	5.000,0	7.126,7	6.081,7	5.082,0
proposte spese rimodulabili	5.371,9	1.436,2	2.185,3	3.818,4	1.985,9	2.419,1
proposte spese non rimodulabili	1.013,1	665,2	667,1	695,9	525,9	520,6
assentito	6.196,1	1.887,8	2.666,9	4.514,3	2.511,8	2.939,7
- di cui spese rimodulabili	5.371,9	1.436,2	2.185,3	3.818,4	1.985,9	2.419,1
- di cui spese non rimodulabili	824,2	451,6	481,6	695,9	525,9	520,6
Ulteriori misure (fondo ISPE - fondi Difesa)	52,0	50,0	50,0	52,0	50,0	50,0
riduzione accantonamenti	4.452,0	3.062,4	2.283,1	2.560,4	3.519,9	2.092,3

Fonte: RT A.S. 2869

In particolare, il dispositivo in esame provvede affinché i dicasteri vengano incisi dalla riduzione - secondo le misure indicate nell'Elenco 1 - per la quota parte dei loro stanziamenti di spesa "rimodulabili", secondo la nozione stabilita ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge di contabilità - essendo la restante parte degli stanziamenti, di fatto, associata a spese "obbligatorie". E, pertanto - come ribadisce la RT - di fatto pur riducibile, ma a condizione che risultino adeguate le prescrizioni normative a cui detti stanziamenti fanno riferimento.

Ciò avviene, in particolare, con le disposizioni recate dal successivo articolo 4.

È chiaro pertanto - venendo ai profili di quantificazione degli effetti di riduzione prodotti sugli stanziamenti per spese rimodulabili - che al fine di assicurare l'assoluta trasparenza e congruità delle riduzioni di spesa in esame, rispetto agli effetti contabilizzati a suo tempo in termini di saldi di finanza pubblica, appaiono necessari elementi che siano idonei a rappresentarne appieno l'effettiva portata, nonché i criteri adottati nella stima del loro impatto per categorie economiche omogenee, e ogni altra informazione che sia utile a certificarne la effettiva sostenibilità².

La questione, ben aldilà del mero contenuto valutativo dell'impatto "amministrativo" sui dicasteri delle riduzioni di spesa, riveste anche un ruolo cruciale per lo scrutinio circa gli effetti contabili sui saldi tendenziali di finanza pubblica: allorché, come è noto, la dinamica delle spese di funzionamento assume di norma una diversa caratterizzazione cronologica negli effetti d'impatto rispetto a quella per investimenti, per cui è necessario sapere quanta parte delle riduzioni incida su spesa corrente e quanta su spese in conto capitale.

Sul punto si richiama quanto espressamente stabilito dalla legge di contabilità all'articolo 17, commi 3 e 4, che impone di fornire il dettaglio degli effetti d'impatto di ogni riduzione di spesa proposta al Parlamento.

In tal senso, pur considerando che l'Elenco 1 reca l'analitica esposizione delle riduzioni disposte - ma solo in ordine alle coordinate "anagrafiche" dei tagli disposti, ossia per ministeri - missioni - programmi - sembrerebbe perciò indispensabile anche conoscere quali

² Atteso che le riduzioni lineari disposte più volte in passato non hanno sempre prodotto i risultati sperati essendo stati seguiti spesso da anomali "rimbalzi" della spesa negli anni successivi alla loro effettuazione, appare necessaria l'acquisizione di un prospetto di sintesi che sia idoneo a rappresentare appieno la natura economica degli stanziamenti di spesa incisi dalla riduzione.

criteri siano stati seguiti per disporre le riduzioni, nonché l'acquisizione di un prospetto di sintesi che evidenzi le coordinate "contabili" (interventi, oneri comuni spese di investimento etc.) delle medesime singole riduzioni, ponendo così in piena luce il riflesso "economico" degli interventi di volta in volta operati presso ciascuna amministrazione.

Oltretutto, va segnalato che, sebbene l'Elenco n. 1 rechi la distinta indicazione, in corrispondenza a ciascuna riduzione di spesa, disposta per ciascun programma, della quota riferibile al cd. "fattore legislativo", è chiaro che solo l'informazione aggiuntiva sulle specifiche autorizzazioni di spesa coinvolte consentirà di avere un quadro preciso della riduzione della spesa rimodulabile per singoli dicasteri, nei termini indicati dall'articolo 21, comma 7, lettera a) della legge n. 196 del 2009.

In proposito, non si condivide l'affermazione della r.i. secondo cui, pur riconoscendosi che il metodo di esposizione "non assicura una completa informazione sulle autorizzazioni di spesa ridotte", esso sarebbe sufficientemente rappresentativo delle voci di spesa interessate ai tagli a livello di unità di voto, per cui ciò "dovrebbe garantire un grado di informazioni simile a quello offerto in occasione di precedenti manovre".

In aggiunta, analogamente a quanto verrà esposto per le misure adottate sugli stanziamenti per spese non rimodulabili di cui al successivo articolo 4, andrebbero dettagliatamente esplicitate, per ciascun dicastero e in corrispondenza a ciascun programma-autorizzazione di spesa, anche le ragioni che hanno guidato di volta in volta la scelta delle amministrazioni nella riduzione dei loro stanziamenti.

Un'ulteriore annotazione occorre poi sviluppare in merito alla tecnica adottata nelle riduzioni di spesa di cui trattasi, in ordine alla qualità del fattore che ne determina la formazione, dal momento che l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 98/2011 impone che, a rigore, le riduzioni di spesa debbano espressamente avere caratterizzazione "permanente", ossia a decorrere dal 2012 e non solo per il triennio 2012/2014.

È chiaro che, trattandosi nel dispositivo in esame di stanziamenti riconducibili a sole spese per oneri rimodulabili, ed essendo il criterio di formulazione delle previsioni di spesa in bilancio per tali spese quello appunto dei "fabbisogni" di spesa scaturenti dal

quadro normativo vigente o da "fattore legislativo" (articolo 21, comma 7, lettere a) e b) della legge di contabilità), appare concreto il rischio di aumenti delle spese negli anni successivi al triennio.

In altri termini, in assenza di una modifica della normativa sostanziale di dettaglio che regola oggi i fattori che influenzano la formazione dei detti oneri di spesa (essenzialmente, connessi all'organizzazione delle amministrazioni), ciò potrebbe comportare che parte dei risparmi oggi contabilizzati per effetto della manovra in esame in termini di competenza finanziaria potrebbe essere vanificata per rimbalsi della spesa negli anni successivi al triennio, nell'ambito delle previsioni di bilancio a l.v., perlomeno in relazione alla quota delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 7, lettera b) (cd. adeguamento al "fabbisogno")³.

Sulla questione, di chiara problematicità dal punto di vista metodologico - peraltro, con specifici riflessi, anche relativamente agli stanziamenti riferibili ad oneri di spesa non rimodulabili -, si avrà modo di ritornare anche nell'articolo successivo, allorché la corretta modificazione nel dettaglio dei fattori legislativi che regolano la spesa - trattandosi di spese che sono "giuridicamente" obbligatorie - costituisce la condizione indispensabile affinché i risparmi ora contabilizzati sotto la rubrica oneri non rimodulabili trovino concreta realizzazione.

L'occasione è utile per formulare la richiesta di un dettagliato quadro di raccordo tra le cifre riferibili agli stanziamenti per oneri rimodulabili indicati nei due prospetti.

³ L'articolo 21, comma 7, della legge di contabilità distingue, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b) del medesimo articolo, in: a) fattori legislativi, ossia quelle spese per cui la stessa autorizzazione legislativa ne determina l'importo; b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate che sono quantificate tenendo conto dei fabbisogni delle amministrazioni.

Articolo 4

(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)

Commi 1-6

(Ministero degli affari esteri)

Il comma 1 reca la necessaria premessa metodologica per l'analisi dei dispositivi di riduzione della spesa contenuti nell'articolo, circoscrivendo l'operatività degli stessi agli stanziamenti relativi alle sole spese non rimodulabili.

La relazione illustrativa afferma che, nell'impossibilità di ricondurre le proposte normative di modifica idonee a determinare i risparmi di spesa per tali tipologie di oneri, in schemi semplificati (tabelle, elenchi, ecc.), si è reso necessario prevedere specifiche disposizioni da inserire nell'articolato del disegno di legge di stabilità, prevedendo un articolo i cui commi riguarderanno le iniziative legislative di ciascun Ministero interessato.

La r.i. aggiunge che nei casi in cui i Ministeri, in esito all'attività valutativa e di verifica degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, non raggiungano gli obiettivi in parola, la menzionata tabella relativa alle spese rimodulabili è stata integrata con gli ulteriori eventuali interventi correttivi, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni e dei programmi di spesa di ciascun Ministero interessato.

La RT afferma che le disposizioni di cui all'articolo in esame concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa dei Ministeri di cui al precedente l'articolo 3, e dispongono effetti riduttivi o di rideterminazione dei meccanismi che sottendono alla spesa non rimodulabile, determinando minori oneri per il bilancio dello Stato rispetto all'attuale livello di spesa, con riduzione delle risorse iscritte negli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili, ovvero prevedendo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

La RT fornisce poi elementi di dettaglio sulle disposizioni suddette, anche di raccordo rispetto alle corrispondenti variazioni in diminuzione delle spese rimodulabili disposte con il predetto articolo 3, suddivise, per ciascuno dei Ministeri proponenti, in distinte Sezioni, rispettivamente concernenti il riepilogo della riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili e non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri nonché il riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese e l'analisi delle ulteriori disposizioni riduttive proposte.

Precisa poi che tali ulteriori disposizioni di contenimento, rafforzative degli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi in parola, determinano effetti indiretti sui saldi che però non vengono

prudenzialmente esplicitati, atteso che il relativo positivo impatto di fatto concorre indistintamente al raggiungimento di tali obiettivi e può essere considerato nell'ambito dei tagli alla spesa già operati e delle maggiori entrate previsti per dare applicazione al richiamato DPCM.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi, trattandosi di riduzioni di spesa connesse all'attuazione dei dispositivi già approvati con il decreto-legge n. 98/2011 e n. 138/2011.

I relativi effetti sono pertanto già contemplati dai saldi di finanza pubblica tendenziali a legislazione vigente.

Al riguardo, posto che riflessioni particolari verranno esposte in relazione ai singoli dispositivi, occorre preliminarmente rilevare che, a seguito della recente norma interpretativa di cui all'articolo 10, comma 15, del decreto-legge n. 98/2011, la nozione di spese non rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 6, della legge di contabilità, è stata circoscritta alle sole spese qualificate come "giuridicamente" obbligatorie⁴.

In proposito, riprendendo le valutazioni già espresse a suo tempo⁵, va ricordato che, pur a fronte della qualificazione normativa di detta tipologia di spesa, l'ordinamento contabile vigente qualifica come spese "obbligatorie" solo quelle relative agli stanziamenti indicati nell'ambito dell'apposito allegato annesso alla Tabella del Ministero dell'economica e delle finanze, e per le quali si autorizza, in caso di incapienza della dotazione, rispetto alle effettive necessità di spesa, il ricorso dall'apposito fondo di riserva iscritto in bilancio.

L'avvenuta omologazione della nozione di onere inderogabile a quella di spesa obbligatoria renderebbe perciò preliminarmente necessaria una riflessione da parte del Governo, in merito alle conseguenze che ciò produrrà, dal momento che tale "sovrapposizione" circoscrive, di fatto, il novero delle spese non rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, alla sola quota degli stanziamenti riferibili alle spese che siano "giuridicamente" e, si aggiunge, contabilmente, obbligatorie.

Sul punto, andrebbero chiariti, in particolare, gli effetti che si produrranno ove le modifiche normative di cui trattasi, in presenza di

⁴ L'articolo 10, comma 15 del citato decreto-legge n. 98 afferma che sono da considerare tali " le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione"

⁵ NL n. 108/2011 pagina 35.

onere "inderogabile" il cui capitolo di bilancio corrispondente non risulti però ricompreso tra quelli per cui è prevista la possibilità del ricorso all'apposito fondo di riserva ex articolo 26 della legge di contabilità, non risulteranno alla prova dei fatti adeguate alla riduzione della spesa corrispondente.

Inoltre, per i profili di stretta quantificazione, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di una prospetto di raccordo che espliciti la corrispondenza tra l'ammontare dei risparmi cifrati per ciascuna delle disposizioni seguenti, e gli importi indicati in rubrica al prospetto di sintesi riportato dalla RT, sotto la voce riduzioni di spese non rimodulabili disposte per gli stanziamenti di ciascun dicastero.

Il comma 2 stabilisce che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni dal comma 3 al comma 6.

Il comma 3 prevede che, a decorrere dal 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 relativa all'invio di personale nelle istituzioni scolastiche e culturali dislocate all'estero, è ridotta di euro 1.230.000.

La relazione illustrativa si limita a ribadire il contenuto della norma, specificando che il relativo effetto è stimato in relazione al previsto congelamento di n. 29 posizioni di personale scolastico.

La RT precisa che la norma si rende necessaria per contribuire al perseguimento degli obiettivi di risparmio fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2011 per il Ministero degli affari esteri, determinando un risparmio di spesa quantificato in 1,23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con conseguente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, iscritta al capitolo n. 2503 "Assegni di sede al personale addetto alle II.SS. e culturali italiane e straniere all'estero", dello stato di previsione del medesimo Dicastero. Tale riduzione si è conseguita mediante il "congelamento" di n. 29 posti di personale scolastico.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi, trattandosi di riduzioni di spesa connesse all'attuazione dei dispositivi già approvati con il decreto-legge n. 98/2011 e n. 138/2011. I relativi effetti sono già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, premesso che la RT cifra con esattezza la corrispondenza tra l'ammontare dei risparmi indicati e l'effetto finanziario derivante dal "congelamento" di n. 29 posti di personale scolastico, occorre anzitutto sottolineare che l'onere posto a monte della autorizzazione di spesa di cui trattasi, é chiaramente riconducibile al novero dei diritti soggettivi "perfetti" in presenza dei presupposti connessi al beneficio (incarico presso scuole all'estero).

Ragion per cui andrebbero richiesti tutti gli elementi idonei a certificare la corrispondenza tra risparmi complessivamente attesi e oneri corrispondenti, nonché informazioni circa i capitoli di bilancio coinvolti ai fini della verifica della possibile attivazione della procedura di cui all'articolo 26 della legge di contabilità.

Per i profili di stretta quantificazione, inoltre, tenuto conto di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 3, quarto periodo, della legge di contabilità, andrebbero forniti tutti i parametri a "valore" relativi al costo unitario medio, in ragione annua, del personale scolastico considerato, distintamente per professionalità (docenti, personale Ata etc.), comprensivo di indennità specifiche di missione, da cui emerga la piena corrispondenza tra l'ammontare dei risparmi dichiarati, ed il numero di unità "congelate".

In proposito, venendo ad un precipuo profilo metodologico, occorre altresì sottolineare che le riduzioni di spese non rimodulabili - di cui le norme in esame costituiscono concreta attuazione - i cui effetti riduttivi della spesa sono peraltro già scontati dai saldi di finanza pubblica a legislazione vigente - fanno riferimento all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 98/2011, in cui si fa espressamente riferimento alla adozione, da parte dei dicasteri interessati, delle misure che consentano riduzioni di spesa a decorrere dal 2012: facendosi perciò intendere chiaramente che detti risparmi debbano caratterizzarsi per la loro natura "permanente".

Orbene, tale caratterizzazione imporrebbe a rigore che le misure da adottarsi, per le spese non rimodulabili non meno che per quelle rimodulabili, debbano incidere sulla legislazione a disciplina della spesa in modo da assicurare la strutturalità dei risparmi di volta in volta attesi.

Nel caso in esame, in particolare, appare evidente che, parlando la stessa RT di "congelamento" e non di riduzione dei posti presso istituti di cultura all'estero, il dispositivo non sembra determinare

normativamente una formale riduzione dei posti necessari a regime, posto pure che i relativi risparmi siano stati correttamente quantificati: per cui appare concreto il rischio che, in un momento successivo al triennio 2012/2014, ciò possa poi tradursi in uno "scongelo" dei medesimi posti.

Ciò che poi comporterebbe, anche in sola parte, la vanificazione dei risparmi oggi cifrati invece in via permanente.

Il comma 4 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 288, in cui si prevede un contributo annuo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste, rifinanziata dall'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di euro 2.000.000 a decorrere dal 2012.

La relazione illustrativa, nel descrivere brevemente la normativa di riferimento, afferma che il dispositivo riguarda il Capitolo 2740, ossia le spese derivanti dall'Atto costitutivo del Centro Internazionale di Ingegneria genetica e biotecnologica (ICGEB).

La r.i. conclude che, considerata l'esigenza di contenere la spesa, si riduce una quota dei contributi da destinare al Centro Internazionale per la Ingegneria Genetica e le Biotecnologie (ICGEB); pertanto si sospende a decorrere dall'anno 2012 l'erogazione del contributo di euro 2.000.000, stabilito dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

La RT afferma che il dispositivo prevede che l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 103, come rifinanziata dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2012. Con la predetta legge 103/1986, lo Stato Italiano ha ratificato l'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia (ICGEB), assumendosi l'onere di erogare annualmente un contributo ordinario valutato in € 3.486.084 e successivamente integrato dalla legge 9 ottobre 2000, n. 288, per un ammontare di € 6.868.877. Inoltre, al fine di dare ulteriore supporto alle attività dell' ICGEB, il Governo italiano ha ritenuto di integrare, nel corso degli anni, il predetto contributo sulla base degli incrementi di spesa previsti dalle seguenti normative:

- L.F. 24 dicembre 2003 n. 350 € 15.000;
- L.F. 30 dicembre 2004 n. 311 € 2.000.000.

Gli indicati contributi, per un importo complessivo di euro 12.369.961, sono stati assegnati, in via permanente, sul capitolo di spesa n. 2740 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Si ritiene che l'attuale livello di spesa non contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di risparmio, delineati dalla manovra finanziaria. Pertanto, considerata l'esigenza di limitare, per quanto possibile, la riduzione di altri capitoli riguardanti attività comparativamente prioritarie, si ritiene opportuno, nel quadro delle contrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di riduzione di spesa indicati dalla manovra finanziaria, ridurre, a decorrere dall'anno 2012, una quota dei contributi da destinare al Centro Internazionale per la Ingegneria Genetica e le Biotecnologie (ICGEB).

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi, trattandosi di riduzioni di spesa connesse all'attuazione dei dispositivi già approvati con il decreto-legge n. 98/2011 e n. 138/2011. I relativi effetti sono già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di copertura, va segnalato che la stessa RT afferma che la devoluzione del contributo erariale all'istituto per l'Ingegneria genetica e le Biotecnologie, scaturisce dall'adesione e dalla ratifica di un preciso protocollo internazionale da parte dell'Italia.

In proposito, in considerazione del fatto che tali fattispecie costituiscono di norma presupposto vincolante giuridicamente (oltre che contabilmente costituenti voci di spesa "obbligatoria" per l'amministrazione dello Stato), andrebbe confermato che il relativo protocollo annesso al trattato presenti i necessari margini di variabilità del contributo previsto a carico dei partecipanti.

Sul punto, tuttavia, si osserva che la stessa r.i. afferma che la riduzione di cui trattasi corrisponderebbe all'importo del contributo "ulteriore", rispetto a quello inizialmente previsto, che è stato riconosciuto all'istituto in forza della legge n. 311/2004.

Il comma 5 stabilisce che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, recante norme sul Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea, è ridotta per il 2012 di euro 12.394.000.

La relazione illustrativa ricorda che l'Italia partecipa al finanziamento delle operazioni PESC-PSDC dell'Unione Europea, in particolare attraverso il meccanismo "ATHENA", istituito nel 2004 per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni UE, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

La R.I. afferma che sulla base dei parametri legati al PIL, l'Italia è tenuta a contribuire sulla base di una quota pari a circa il 13% dei costi comuni. La quota annua complessiva in carico al nostro Paese varia, dunque, a seconda del numero e della dimensione delle operazioni PESC-PSDC in atto.

La RT ribadisce che la disposizione prevede che l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 299, articolo 1, comma 2, iscritta al capitolo n. 3425 "finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea (PESC)", venga ridotta di euro 12.394.000 per l'anno 2012. Tale riduzione trova fondamento nella circostanza che, relativamente all'anno 2011, a fronte di un finanziamento di circa 18,9 milioni di euro sul Cap. 3425 sono stati finora spesi 3,2 milioni di euro e allo stato si prevede una spesa complessiva entro fine anno per circa 6,4 milioni con un saldo attivo di 12,5 milioni di euro. Pertanto, anche in considerazione delle ridotte iniziative PESC-PSDC dell'UE rispetto al passato nel contesto dell'attuale scenario politico internazionale e della congiuntura economica, la previsione, per l'anno 2012, di poter limitare la spesa ad euro 6.500.000 consente di conseguire la predetta riduzione di euro 12.394.000.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi, trattandosi di riduzioni di spesa connesse all'attuazione dei dispositivi già approvati con il decreto-legge n. 98/2011 e n. 138/2011. I relativi effetti sono già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente.

Al riguardo per i profili di copertura, va segnalato che la stessa RT afferma che la devoluzione del contributo per il PESC scaturisce dall'adesione e dalla ratifica di un preciso protocollo internazionale da parte dell'Italia.

In proposito, in considerazione del fatto che tali fattispecie costituiscono di norma presupposto vincolante e di spesa "obbligatoria" per l'amministrazione dello Stato, andrebbe confermato che il relativo protocollo con gli altri stati presenti i necessari margini di variabilità del contributo posto a carico dei partecipanti.

Il comma 6 prevede che ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresì, limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi, alcune misure temporanee e straordinarie (indicate alle successive lettere da a) a f)) in materia di trattamento economico del personale all'estero di cui alla Parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme in materia di

trattamento economico destinato al personale assegnato alle sedi site all'estero del Ministero degli esteri.

La relazione illustrativa, nel sintetizzare il dispositivo, ricorda che le misure si rivolgono a tutte le categorie di personale di ruolo del MAE (carriera diplomatica, dirigenti, personale delle aree funzionali, nonché agli esperti ex articolo 168 del DPR 18/67, al personale delle istituzioni scolastiche, nonché, a quello che fruisce dei trattamenti in questione conformemente alle varie disposizioni di legge applicabili es. militari dell'Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.). Segnala, inoltre, che analoghe misure di carattere temporaneo e straordinario vengono messe in atto dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo per le categorie di personale all'estero da essa amministrate, di cui all'art. 17 della legge n. 49 del 26.2.1987.

La RT riferisce che il dispositivo prevede, per l'anno 2012, la riduzione di diverse tipologie di spesa connesse al servizio all'estero del personale del Ministero degli affari esteri, nonché di altro personale della Pubblica Amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 - Parte III - recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri. I risparmi realizzati da dette riduzioni di spesa, ammontano complessivamente (lettere a)-f)) ad euro 46.147.957.

Le menzionate riduzioni di spesa relative al personale in servizio all'estero, trovano rappresentazione nella sotto riportata tabella:

Disposizione	Materia trattata	Unità di personale interessato	Riduzioni da apportare sulle voci di spesa connesse al servizio all'estero Anno 2012	Riduzioni da apportare sulle voci di spesa connesse al servizio all'estero Anno 2013 e 2014
		Determinati sulla base dei dati di spesa 2010		
Comma 6, a)	Residenze di servizio		255.006	
Comma 6, b)	Riduzione, per il 2012, dell'indennità di sistemazione ex art. 175 DPR 18/67 e art. D.Lgs. 297/1994 limitatamente ai trasferimenti da una ad altra sede estera: riduzione del 50% per chi fruisce di residenza di servizio		Cap 1276, p.g. 8 (DGRI) 1.663.533 Cap 2503, p.g. 6 (DGSP) 78.200 254.000	
Comma 6, c)	Riduzione, per il 2012, dell'indennità di richiamo ex art. 176 DPR 18/67		Cap 1276, p.g. 8 (DGRI) 2.400.000	
Comma 6, d)	Definanziamento ex art. 171 e 171-bis nonché art. 658 dlgv n. 297/1994		27.313.157	
Comma 6, e)	Definanziamento della norma sugli esperti degli sportelli unici		13.794.061	7.500.000
Comma 6, f)	Modifiche sulle spedizioni di masserizie per trasferimenti		Cap 1292, p.g. 3 (DGRI) 350.000 Cap 2560, p.g. 7 (DGSP) 40.000	
Totale			46.147.957	7.500.000

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi, trattandosi di riduzioni di spesa connesse all'attuazione dei dispositivi già approvati con il decreto-legge n. 98/2011 e n. 138/2011. I relativi effetti sono già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente.

Al riguardo, anzitutto per i profili metodologici e di copertura, pur trattandosi di dispositivi chiaramente volti alla modifica di parametri di regolazione della spesa previsti dalla legislazione vigente - come stabiliti in relazione al riconoscimento di indennità e rimborsi previsti per il personale del ministero degli esteri - occorre non di meno soffermarsi sul profilo metodologico adottato nella determinazione delle medesime modifiche, per cui si prevedono delle misure *una tantum* per il 2012, relativamente alle lettere *a)-d)* ed *f)*, e, per il 2012, e a regime dal 2013, in relazione alla lettera *e)*.

I suddetti risparmi, stimati complessivamente in 46 milioni di euro circa nel 2012, corrispondono di fatto ad una sospensione per un anno degli effetti delle singole norme connesse al trattamento economico per cui, invero, sembrerebbero ben possibili effetti di spesa

aggiuntivi (cd. rimbaldi della spesa) negli anni successivi, a compensazione delle economie contabilizzate nel 2012.

Infatti, tenuto conto della valenza espressamente "straordinaria" degli effetti modificativi di cui trattasi, validi per un solo anno, e pur considerando il divieto di recuperi negli anni successivi, appare in verità possibile che nell'anno 2012 il complesso delle norme in esame si traduca di fatto in una "sospensione" dei trasferimenti del personale MAE alle sedi all'estero, con l'effetto di rinviare ogni avvicendamento al 2013, allorché i dispositivi concernenti i trattamenti economici specifici previsti dal D.P.R. 18/1967 torneranno nella loro parametrizzazione prevista a l.v..

Sul punto, che concretizza di fatto l'eventualità che risultino vanificati, almeno in parte, i risparmi contabilizzati per il 2012 andrebbero perciò forniti chiarimenti.

Dal punto di vista metodologico, sempre per i profili di copertura, un'ulteriore annotazione riguarda poi, in particolare, la lettera a) del dispositivo, laddove viene stabilito un incremento del canone di locazione delle residenze del personale diplomatico, per cui andrebbe confermato che - come appare evidente - tale maggiorazione temporanea determini un incremento delle entrate nel 2012, e non una riduzione della spesa, come risulterebbe evidenziato dal prospetto di sintesi indicato in RT.

In riferimento poi alla lettera d), considerando che trattasi - a quanto riferisce la RT - di un ulteriore sforzo che si assume il Ministero con riguardo alla gestione della rete estera, andrebbe richiesto un supplemento di riflessione sulla circostanza che l'amministrazione, al fine di generare le economie richieste, dovrà intervenire comprimendo la relativa spesa, anche non procedendo alla copertura di posti che si dovessero rilevare non assolutamente prioritari: per cui va sottolineato che la norma afferma che l'esatta configurazione degli interventi sarà effettuata solo entro 15 giorni, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze.

In particolare, andrebbe chiarita la portata dell'affermazione riportata in RT secondo cui è previsto che le citate misure di riduzione della spesa, possano essere introdotte "garantendo un necessario margine di flessibilità", per operare gli opportuni "aggiustamenti" percentuali (la RT fa l'esempio richiamando l'art. 171-bis, comma 4, del DPR 18/67, in relazione alla gradazione delle specifico assegno per

oneri di rappresentanza, in misura determinata tra l'8 e il 20 per cento della indennità di servizio).

È chiaro, in proposito, che detta modulabilità della misura dell'indennità di rappresentanza dovrà essere realizzata nella salvaguardia comunque dell'ammontare dei risparmi ora quantificati per il 2012.

Quanto ai profili di quantificazione delle norme indicate al comma 6, si rivolge l'attenzione ai singoli dispositivi:

Lettera a) residenze di servizio. Il canone dovuto ai sensi del comma 2 dell' art. 177 del DPR 18/67 dai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro Consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanza diplomatiche nonché dai titolari dei Consolati Generali di prima classe e dai funzionari di cui all'art. 12 comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, è aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennità personale;

Lettera b) indennità di sistemazione. L'indennità prevista dall'art. 175 del DPR 18/1967 nonché dall'art. 661 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è corrisposta, per i casi di trasferimento del personale da sede estera ad altra sede estera, nella misura del 15% rispetto all'importo attuale; inoltre la stessa indennità è ridotta del 50 per cento anziché del 40 per cento limitatamente a coloro che fruiscono di residenze di servizio ai sensi dell'articolo 177 del DPR 18/67;

lettera c) indennità di richiamo dal servizio all'estero. L'indennità prevista dall'art. 176 del DPR 18/ 1967 è corrisposta nella misura del 20% rispetto all'importo attuale.

La relazione illustrativa si limita a ribadire i contenuti delle norme.

La RT riferisce che la lettera a) introduce un significativo aumento del canone per le residenze di servizio, mentre la lettera b) dispone, sempre in via temporanea, che si dà luogo ad una corresponsione ridotta della indennità di sistemazione nei casi di trasferimento di dipendenti tra due sedi all'estero, nonché nel caso di personale che fruisca di residenze di servizio. Allo stesso modo, afferma che la lettera c), stabilisce una riduzione temporanea dell'indennità di richiamo a Roma dal servizio prestato all'estero.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che i dati riportati nella tavola di sintesi dalla RT evidenziano i valori dei risparmi di spesa per il 2012, come riferiti alle singole fattispecie considerate per le norme di cui alle lettere a)-c) - annotandone anche i capitoli di riferimento - occorre segnalare che non vengono, tuttavia, dettagliati i valori di spesa posti alla base di computo, ancorché

nell'apposito prospetto ne venga indicata una apposita sezione, genericamente riferita al dato di spesa registrato nel 2010.

In tal senso, si richiama quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, quarto periodo, della legge di contabilità, che imporrebbe la illustrazione dei dati e delle metodologie impiegati nella quantificazione degli effetti finanziari del dispositivo, per ciascuna delle norme in esso contenute.

In proposito, andrebbero pertanto forniti i dati medi delle entrate registrati annualmente relativamente ai canoni a carico dei diplomatici di cui alla lettera *a*), nonché della spesa registrata nell'ultimo triennio relativamente alla indennità di sistemazione (lettera *b*) e della indennità connessa al richiamo a Roma dal servizio all'estero (lettera *c*)).

- Lettera *d*), in cui si prevede che con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla rideterminazione delle risorse relative agli articoli 171 (Indennità di servizio all'estero) e 171-*bis* (Assegno per oneri di rappresentanza) del DPR 18/1967 nonché all'articolo 658, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Assegni di sede al personale della pubblica istruzione in servizio all'estero), e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti – funzione all'estero di assoluta priorità, per un risparmio complessivo pari a 27.313.157 euro. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli sopradetti è ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro;

- Lettera *e*), in cui si stabilisce che per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56 (Sportelli all'estero per le imprese), è sospesa, mentre, a decorrere dal 2013, la medesima autorizzazione è ridotta ogni anno di 7,5 milioni di euro;

La lettera *f*), in attesa di un'organica revisione tramite regolamento ai sensi dell'art. 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, recante la disciplina della materia del trasporto degli effetti del personale trasferito, prevede la riduzione ad una delle spedizioni di masserizie effettuabili in occasione del trasferimento dei dipendenti all'estero (anche per il personale di cui all'art. 666 del D.Lgs. 297/1994), nonché l'eliminazione della possibilità, sinora riconosciuta, di effettuare, a carico del MAE, spedizioni dall'estero in Italia in occasione del trasferimento dei dipendenti da sede estera ad altra sede estera.

La relazione illustrativa si limita a ribadire il contenuto dei dispositivi quanto alle norme indicate alle lettere *d*-*e*), mentre riguardo alla lettera *f*) riferisce che, in materia del trasporto del personale trasferito, in attesa di un organica revisione tramite regolamento ai sensi dell'art. 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, si prevedono alcuni interventi immediati sull'art. 199 del DPR n. 18/1967 e sulle corrispondenti disposizioni per il personale delle istituzioni scolastiche.

La RT riferisce in merito alla lettera *d*), che essa riduce l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli 171 e 171-*bis*

del DPR 18/67 (ISE). Si tratta di un ulteriore sforzo che si assume il Ministero con riguardo alla gestione della rete estera: nonostante le sopra illustrate criticità di personale negli uffici all'estero, l'amministrazione si vede costretta, al fine di generare le economie richieste, ad intervenire comprimendo ancora la relativa spesa, anche non procedendo alla copertura di posti che si dovessero rilevare non assolutamente prioritari. L'esatta configurazione degli interventi sarà effettuata entro 15 giorni tramite decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze (ossia, nella forma attualmente già prevista dalle pertinenti disposizioni del DPR 18/67 in materia di diverse voci del trattamento economico del personale in servizio all'estero; si veda ad es. l'art. 171-bis, comma 3), e tenendo conto, beninteso delle valutazioni delle rappresentanze del personale. Si prevede, altresì, che le misure di riduzione della spesa possano essere introdotte dal decreto succitato in deroga alle disposizioni vigenti in materia, del DPR 18/67: è necessario, infatti, garantire un certo margine di flessibilità per operare gli opportuni aggiustamenti percentuali (ad esempio, con riguardo all'art. 171-bis, comma 4, del DPR 18/67).

Sulla lettera *e*), afferma che essa dispone il definanziamento, totale nel 2012 e parziale a decorrere dal 2013 della spesa che era già stata autorizzata dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, recante "misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore", e che era destinata a sopperire alle esigenze legate all'attivazione degli "sportelli unici all'estero".

In merito alla lettera *f*), afferma che si prevedono, infine, in attesa di un'ampia riforma del sistema della copertura da parte del MAE delle spese necessarie per trasportare gli effetti del personale trasferito - alla quale il MAE sta lavorando tramite un regolamento ai sensi dell'art. 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109 - alcuni interventi immediati sull'art. 199 del DPR 18/67 e sulle corrispondenti disposizioni per il personale delle istituzioni scolastiche: la riduzione ad una delle spedizioni di masserizie effettuabili in occasione del trasferimento dei dipendenti all'estero (anche per il personale di cui all'art. 666 del D.Lgs. 297/1994), nonché l'eliminazione della possibilità, sinora riconosciuta, di effettuare, a carico del MAE, spedizioni dall'estero in Italia in occasione del trasferimento dei dipendenti da sede estera ad altra sede estera.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, occorre considerare che, anche per i dispositivi in esame, alcun ulteriore elemento di dettaglio viene fornito dalla RT, se non limitatamente all'ammontare dei risparmi di spesa previsti per il 2012 - e, relativamente alla lettera e), anche per il 2013 - nonché le coordinate di capitolo e gestionali dei relativi stanziamenti.

In proposito, giusta quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, quarto periodo, della legge di contabilità, andrebbero pertanto acquisiti i dati e gli elementi necessari a suffragare la congruità dei risparmi ivi previsti, fornendo una quadro dettagliato dei parametri e grandezze utilizzati per ciascuna delle norme esaminate.

Commi 7-26

(Ministero dell'interno)

Il comma 7 si limita a riferire che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'interno, le disposizioni di cui ai commi da 8 a 26.

Il comma 8 stabilisce che gli stanziamenti iniziali per l'anno 2012 delle spese di vitto per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di Finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, di cui allo Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, cap. 2551 e 2552, sono ridotti di un milione di euro per ciascun capitolo.

La relazione illustrativa ribadisce il contenuto del dispositivo.

La RT, dopo aver sintetizzato le finalità della disposizione, ricorda che l'andamento storico della spesa registrato negli ultimi anni evidenzia una sovrastima degli stanziamenti iniziali rispetto alle spese effettivamente sostenute alla fine di ogni anno per i capitoli 2551 e 2552, relativi alle spese in argomento, anche a seguito di una razionalizzazione e revisione delle procedure di spesa.

La proposta normativa, pertanto, comporta un risparmio effettivo di spesa di due milioni per l'anno 2012.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di copertura, occorre preliminarmente segnalare che il dispositivo provvede alla rideterminazione dello stanziamento di spesa relativo a n. 2 capitoli di spesa ad un onere inderogabile, seppure non qualificabile quale spesa obbligatoria ex articolo 26 della legge di contabilità, non intervenendo sulle relative condizioni normative e contrattuali che ne determinano la spesa.

Sul punto, considerato che l'articolo 10, comma 15, del decreto-legge n. 98/2011 ha certificato la piena corrispondenza degli oneri non rimodulabili (inderogabili) alla nozione di spesa "giuridicamente" obbligatoria, andrebbe richiesto un primo chiarimento, dal momento che tale caratterizzazione dell'onere non esclude che la spesa possa poi rivelarsi, a consuntivo, superiore all'ammontare ridotto.

In proposito, pur considerando che, a quanto riferito dalla stessa RT, i medesimi capitoli avrebbero registrato negli anni passati una dotazione eccedente rispetto al relativo fabbisogno annuo, andrebbero fornite puntuali delucidazioni circa i possibili interventi di razionalizzazione e revisione delle procedure che regolano la concreta fruizione dei pasti fuori sede del personale interessato dal dispositivo.

Ciò detto, atteso che solo tale razionalizzazione dovrebbe assicurare la sostenibilità a regime della riduzione di cui trattasi, si segnala che i risparmi corrispondenti assommano ad un importo pari a ben il 16% dello stanziamento previsto a l.v. per i medesimi capitoli.

È chiaro, in tal senso, sotto il profilo metodologico, che l'adozione di una riduzione della assegnazione di spesa senza aver modificato e/o integrato le condizioni normative e contrattuali che danno luogo al riconoscimento dei relativi benefici posto che trattasi di oneri inderogabili - potrebbe vanificare, almeno in parte, i risparmi oggi contabilizzati.

Sul punto, si segnala che in passato si sono ben verificati, a fronte di interventi di riduzione della spesa in determinati esercizi, effetti poi di "rimbalzo" della medesima, i cui effetti si sono riflessi sulla competenza degli anni successivi: a conferma che le riduzioni di spesa, allorché non siano compatibili con un livello minimo di servizi, darebbero inevitabilmente luogo ad effetti "aggiuntivi" di spesa, che si manifestano in un tempo differito.

Il comma 9 prevede che all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, concernente i maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, l'autorizzazione di spesa ivi prevista di 2 milioni di euro dal 2005, è

sostituita prevedendosi che sia di 2 milioni di euro dal 2005 al 2011, e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012.

La relazione illustrativa nulla aggiunge, in particolare, al contenuto della RT.

La RT riferisce che il comma riduce l'ammontare dello stanziamento, da 2 ad 1 milione di euro, destinato al finanziamento annuale per la contribuzione da parte dello Stato ai costi dell'assistenza sanitaria dei cittadini del comune di Campione d'Italia (cap. 1331/2 del C.D.R. 2).

Tale riduzione di spesa è valutata nell'ambito delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili ed i relativi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica risultano considerati nell'ambito del complessivo impatto derivante dalle riduzioni apportate alle missioni di spesa del Ministero dell'interno di cui all'elenco 1 allegato all'articolo 3.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di copertura, va segnalato preliminarmente che trattasi di capitolo riconducibile ad onere inderogabile che non risulta iscritto nell'ambito dei capitoli di spesa obbligatoria per cui è prevista la possibilità di accedere all'apposito fondo di riserva ai sensi dell'articolo 26 della legge di contabilità.

Sul punto occorre segnalare che il comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 7/2005 stabilisce espressamente che i maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravino sul bilancio del relativo comune.

Andrebbe perciò valutato se la riduzione della previsione di spesa citata, lasciando di fatto inalterato il criterio di determinazione dell'onere e, soprattutto, il previsto gravame a carico del comune di Campione d'Italia, non determini, in particolare, una violazione dell'articolo 19 della legge di contabilità, in cui si stabilisce che qualora una nuova norma determini effetti di maggiore spesa a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico, la medesima debba indicare altresì le risorse attraverso cui gli enti possano farvi fronte.

Il comma 10 stabilisce che la spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia ridotta in misura pari ad euro 57.448.387 per l'anno 2012, e a euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2013.

La relazione illustrativa nulla aggiunge al contenuto della norma.

La RT riferisce che per provvedere alla retribuzione fissa ed accessoria dei Vigili del Fuoco Volontari, il Centro di Responsabilità “Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile” dispone, nell’anno 2011, di complessivi euro 143.963.944 (comprensivi degli oneri previdenziali ed IRAP a carico del datore di lavoro), di cui euro 3.851.988 derivanti dal finanziamento degli aumenti contrattuali previsti dal D.P.R. 19 novembre 2010, n. 251 “Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)”. Tali risorse consentono la remunerazione di n. 1.300.000 giornate di lavoro del personale richiamato per turni di 20 giorni (c.d. personale “discontinuo”) oltre che n. 43.200 giorni per il personale richiamato ad ore.

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, il personale volontario percepisce, per il periodo lavorato, il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica. I relativi istituti retributivi retribuiti sono: la voce stipendiale, l’indennità di rischio, le indennità di turno, notturna e festiva, il compenso per il lavoro straordinario eventualmente svolto per l’attività di soccorso.

Il comma 10, determinando una riduzione di spesa pari a euro 57.448.387 per il 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dal 2013, dà luogo ad una contrazione dei richiami del suddetto personale (per turni di lavoro di 20 giorni), quantificati in n. 26.800 richiami in meno per l’anno 2012 e in n. 14.000 dal 2013.

Nel prospetto che segue, tratto dalla RT, vengono quantificati i risparmi di spesa conseguenti all’intervento normativo proposto.

**INTERVENTO DI RIDUZIONE DELLA SPESA PER LA
RETRIBUZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO DEL C.N.VV.F.**

<i>Anno 2011 - risorse finanziarie:</i>	
1802 (stanz. in lordo + oneri Stato INPS)	131.076.482
1822 (stanz. iniziale IRAP)	9.035.474
Totale stanziamenti 2011:	140.111.956
integrazione CCNL 2008 -09	3.851.988
Totale risorse 2011:	<u>143.963.944</u>

<i>Anno 2011 - impiego del personale</i>	<i>num. richiami (20 gg.)</i>	<i>num. giorni</i>
richiami 20 gg. discontinui	65.000	1.300.000
volontari ad ore (rapportati a richiami 20gg.):	2.160	43.200
Totale:	67.160	1.343.200

Triennio 2012 - 2014 - risparmi di spesa

<i>esercizio</i>	<i>num. richiami</i>	<i>riduzione richiami</i>	<i>spesa annua</i>	<i>risparmi</i>	<i>%</i>
2012	40.360	- 26.800	86.515.557	- 57.448.387	-39,90%
2013	53.160	- 14.000	113.953.592	- 30.010.352	-20,85%
2014	53.160	- 14.000	113.953.592	- 30.010.352	-20,85%

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, anche per i profili di copertura, tenuto conto che al dispositivo risultano associati effetti cifrati in conto minori spese per ciascuna annualità del triennio 2012/2014, appare indispensabile ripercorrerne la metodologia di quantificazione al fine di trarne elementi di riflessione aggiuntivi o spunti di approfondimento.

In particolare, la RT prende avvio nella stima dei risparmi da un dato meramente finanziario, ossia dall'ammontare dei risparmi indicati, dalla norma in esame, per ciascun anno del triennio.

Nel metodo, in particolare, la RT assume che la spesa attuale, prevista a legislazione vigente per il reclutamento di vigili volontari (pari a circa 134 milioni di euro lordi complessivi), corrisponda a 1,3 milioni di giornate lavorative relative, per chiamate di n. 20 giorni, e a n. 43.200 giorni relativi a chiamate "ad ore": corrispondendo i totali-giorni rapportati ai richiami a 67.160, equivalenti ad un monte ore di 1.343.000.

La RT trae la conclusione quindi, della dimostrata corrispondenza tra il dato della riduzione di stanziamento annuo prevista per il triennio 2012/2013, e i minori richiami che dovranno operarsi per ciascuna annualità in corrispondenza alle minori risorse da affrontare.

Orbene, sebbene trattasi di dispositivo non perfettamente riconducibile alla materia del pubblico impiego - trattandosi di

personale "temporaneo" e avventizio - occorre comunque riferire che l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità prescrive che la RT annessa a norme in materia debba sempre esplicitamente indicare non solo i dati concernenti il numero dei destinatari, ma anche il loro costo unitario: dato, quest'ultimo che la RT riferisce solo negli elementi che lo compongono, ma non indicandone l'esatto ammontare.

Inoltre, considerando che trattasi comunque della riduzione di un limite massimo di spesa - e che il calcolo va rapportato alle giornate lavorative effettivamente prestate, quando non alle ore - andrebbe richiesto il dettaglio degli oneri previsti a l.v. in corrispondenza agli istituti retributivi contemplati per ciascun richiamo, in ragione oraria.

Il passo successivo, al fine di suffragare ulteriormente la congruità della stima, dovrebbe poi essere quello di certificare il calcolo nel passaggio dai valori finanziari della riduzione di spesa, disposta per ciascuna delle annualità del biennio 2012/2013, ai minori richiami previsti conseguentemente nei medesimi anni, posto che la RT sembrerebbe dare invece per scontato tale passaggio⁶.

Sul punto, si rammenta che lo stesso articolo 17, comma 3, quarto periodo, della legge di contabilità prescrive che la RT debba indicare, per ciascun effetto finanziario, in maniera il più dettagliata possibile, anche i metodi utilizzati nella quantificazione.

Il comma 11 prevede che l'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, relativamente alla possibilità di richiamo in servizio del personale dei VVFF, è sostituito prevedendosi che il richiamo da parte delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale sia sempre motivato dall'autorità competente.

Il comma 12 riferisce che al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante la disciplina dei casi esclusi dalla legge di attuazione della direttiva comunitaria in materia di limitazioni alla stipula dei contratti a tempo determinato, è aggiunta, dopo la lettera c), la seguente: "d) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione."

Il comma 13 prevede che ai fini del reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, stabilisce, con cadenza triennale e sulla base delle esigenze operative, il contingente massimo dei nuovi reclutamenti a domanda, tenendo conto, in prima

⁶ È chiaro che dalla mera divisione delle minori spese previste con i minori richiami di cui alla terza tavola, ne risulta che il "valore" medio di un richiamo è quantificabile in un onere lordo di 2.143 euro.

applicazione, del personale volontario che, alla data del 31 dicembre 2011, sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione negli appositi elenchi.

Il comma 14 prevede che ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale richiesta per il reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8 comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli oneri per gli accertamenti clinico – strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione, sono posti a carico degli interessati.

La relazione illustrativa ribadisce il contenuto del dispositivo.

La RT afferma che tali interventi non hanno riflessi diretti sulla dimensione degli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario in parola; tuttavia, essi comporteranno significativi e continuativi effetti economici positivi in termini di minori spese.

In particolare, riferisce che le disposizioni dei commi 11 e 12, operando un chiarimento sulla disciplina applicata ai richiami del personale volontario del C.N.VV.F., determinano minori oneri risarcitori correlati ad eventuali spese da contenzioso. A mero titolo esemplificativo, la RT evidenzia che l'Amministrazione è già risultata soccombente in un contenzioso instauratosi presso il Tribunale di Savona. Le minori spese derivanti potranno essere determinate soltanto a consuntivo.

In relazione al comma 13 che prevede il contingentamento delle iscrizioni all'albo dei vigili volontari, si associa anche il conseguente blocco dei corsi di formazione con minori spese, determinabili soltanto a consuntivo.

Le prescrizioni del comma 14 pongono a carico del vigile volontario gli oneri degli accertamenti dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, affrancando l'Amministrazione da tali spese. Le minore spese potranno essere determinate soltanto a consuntivo.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, pur considerando il criterio di prudenzialità a cui è ricondotta la mancata stima, occorre non di meno segnalare che la medesima RT, in riferimento al dispositivo che limita le chiamate dei vigili del fuoco volontari per il triennio 2012/2014 (il comma 10 dell'articolo in esame), fornisce il numero dei minori richiami da disporre per ciascun annualità: ciò costituisce un dato sulla cui base sembrerebbe potersi effettuare una stima, sia pure di massima, delle conseguenti minori spese che si andranno a sostenere e dei

conseguenti prevedibili risparmi per il bilancio dello Stato in relazione ai commi 11 e 12.

In relazione ai commi 13 e 14 non ci sono osservazioni.

Il comma 15 prevede che ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014, le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in tema di nomina nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, attraverso una o più procedure "straordinarie", si applicano alle procedure concorsuali per tutti i passaggi relativi ai posti disponibili in tali qualifiche fino al 31 dicembre 2013.

La relazione illustrativa afferma che il comma 15 estende l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 8 e 9, dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, alle procedure concorsuali da espletarsi per la copertura dei posti disponibili fino al 31 dicembre 2013.

I suddetti commi prevedono, infatti, che la copertura dei posti disponibili, per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2010, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per la copertura dei posti da conferire dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2010, nella qualifica di capo reparto del ruolo medesimo, avvenga in via straordinaria esclusivamente con la procedura del concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione professionale, senza prova scritta, ai sensi degli articoli 12, comma 1, lettera a) e 16, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 217 del 2005.

In tal modo, oltre a soddisfare indifferibili esigenze operative, si determina anche un sostanziale contenimento delle spese per l'espletamento delle procedure concorsuali attraverso l'eliminazione delle prove scritte.

La r.i. riferisce che con l'estensione, anche al prossimo triennio, delle procedure "straordinarie" per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e capo reparto, previste dal richiamato articolo 10, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 70/2001, si potranno conseguire ulteriori risparmi di spesa.

La RT ricorda che la norma, nell'estendere la vigenza di alcune disposizioni, è diretta a conseguire ulteriori risparmi di spesa. In particolare, la legislazione vigente prevede che, alla copertura dei posti disponibili, per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2010, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si provvede, in via straordinaria, esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 217/2005 (concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore).

Analogamente, in base alle richiamate norme, si accede alla qualifica di capo reparto del ruolo medesimo, per la copertura dei posti da conferire dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2010, esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 217/2005 (concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica).

La disposizione considera la previsione di spesa per l'espletamento di n. 7 prove scritte (tre concorsi a capo squadra e quattro concorsi a capo reparto), a legislazione vigente (decreto legislativo n. 217/2005), pari ad un importo stimato in euro 1,5 milioni, a fronte di un numero di 14.000 candidati partecipanti ai concorsi. In relazione a detta modifica, restano confermati solo gli oneri di euro 40.000 relativi ai compensi per le Commissioni esaminatrici.

Nelle seguenti tabelle riepilogative, viene evidenziato il calcolo degli oneri necessari per l'espletamento di ogni singola prova scritta, distinta per capo squadra e capo reparto, in funzione del diverso numero di candidati previsti sulla base delle proiezioni previsionali del numero dei posti disponibili.

Le tabelle non tengono conto di ulteriori risparmi valutabili a consuntivo, in conseguenza di una più rapida copertura delle carenze organiche dei predetti ruoli che l'Amministrazione potrebbe realizzare con un più limitato ricorso al raddoppio dei turni e a al relativo straordinario per il personale impegnato in sostituzione dei candidati nei rispettivi Comandi provinciali.

La riduzione di spesa è valutata nell'ambito delle proposte di diminuzione delle spese rimodulabili ed i relativi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica risultano considerati nell'ambito del complessivo impatto derivante dalle riduzioni apportate alle missioni

Previsione di spesa prova scritta della procedura concorsuale a capo squadra (40%)							
concorso	stima num. Cand.	affitto tavoli e sedie	viaggio candidati	vitto candidati	compenso commissione e personale dei comitati e della vigilanza	viaggio, vitto e alloggio pers. di vigilanza	totale
		IMPORTO (€)	IMPORTO (€)	IMPORTO (€)	IMPORTO (€)	IMPORTO (€)	IMPORTO (€)
Capo squadra 40% (da tenersi in sedi decentrate)	14.000	51.000	168.000	84.000	10.000	18.000	331.000

Previsione di spesa prova scritta della procedura concorsuale a capo reparto (40%)							
concorso	stima num. Cand.	affitto tavoli e sedie	viaggio candidati	vitto candidati	compenso commissione e personale dei comitati e della vigilanza	viaggio, vitto e alloggio pers. di vigilanza	totale
		IMPORTO (€)	IMPORTO (€)	IMPORTO (€)	IMPORTO (€)	IMPORTO (€)	IMPORTO (€)
Capo reparto 40% (da tenersi in sedi decentrate)	6.000	22.000	72.000	36.000	5.500	12.000	147.500

Riepilogo delle previsioni di spesa				
concorso	concorsi a Capo squadra e capo reparto			
	stima numero candidati	spesa	numero procedure	spesa complessiva
Capo squadra	14.000	331.000	3	993.000
Capo reparto	6.000	147.000	4	588.000

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di copertura, va in premessa riferito che la RT provvede ad una dettagliata stima degli oneri di spesa previsti a l.v. relativamente alle procedure concorsuali di valutazione per l'avanzamento nei gradi di capo squadra e capo reparto dei VVFF, considerando, peraltro, una ben determinata platea di candidati e il mancato espletamento di n. 7 procedure selettive.

Il mancato espletamento di tali procedure "ordinarie", ed i relativi risparmi stimati dalla RT, andrebbero comunque considerati anche alla luce della circostanza che dette procedure saranno sostituite, sino al 2014, da quelle interne "straordinarie" per titoli: per cui, a ragione di un numero aggiuntivo di candidati per le procedure già previste a l.v., ovvero, alternativamente, a causa dell'indizione di

un numero aggiuntivo di procedure di tale tipo - rispetto a quelle scontate a l.v. - andrebbero comunque sostenuti oneri aggiuntivi di spesa. Tali oneri dovrebbero - anche se solo in parte - "bilanciare" i risparmi di spesa previsti dalla RT in relazione al mancato espletamento delle procedure concorsuali ordinarie.

Ciò premesso, sembrerebbe comunque utile l'acquisizione di elementi idonei a suffragare l'effettiva congruità dei parametri adottati dalla RT nella quantificazione, fornendo, a tal fine, i dati relativi alle serie storiche storiche dei candidati relativi alle tornate concorsuali degli ultimi anni, nonché rassicurazioni circa l'effettiva adeguatezza degli oneri connessi ai viaggi dei concorrenti, nonché in merito agli oneri contemplati per le commissioni concorsuali e per il personale di vigilanza.

A tal fine, andrebbe, altresì, confermata anche la congruità degli oneri previsti per ciascuna delle commissioni concorsuali esaminatrici, fornendo il dettaglio degli emolumenti ivi considerati, distintamente da quello relativo agli addetti alla vigilanza.

Il comma 16 prevede che diventi permanente quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, laddove oggi si stabilisce, per il solo triennio 2011/2013, che la durata del corso di formazione di allievo vigile del fuoco sia di sei mesi.

La relazione illustrativa riferisce che il dispositivo al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa sopprime la limitazione al triennio 2011-2013 dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevedono la riduzione della durata dei corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche operative (allievi vigili del fuoco, allievi vice ispettori antincendi e vicedirettori) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, garantendo comunque un adeguato *standard* formativo, in analogia con la durata prevista per i corsi di formazione espletati secondo il previgente ordinamento, che, transitoriamente, ha continuato ad essere applicato ai sensi dell'art. 171 comma 1 del decreto legislativo n. 217/2005.

La RT ribadisce che la disposizione del presente comma, al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa, intende applicare a regime la durata dei predetti corsi di formazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

La RT prosegue affermando che le economie vengono stimate in euro 800.000 a decorrere dal 2014; tale stima, elaborata sulla base degli oneri sostenuti nel recente passato per lo svolgimento di corsi

analoghi, tiene conto dei minori costi per la didattica ed il supporto logistico.

Nella sottostante tabella, si evidenziano i risparmi di spesa che sono derivati dall'effettuazione del 70° corso per vigili del fuoco in prova che ha avuto una durata ridotta per effetto dell'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

VOCI DI SPESA	RISP. DI SPESA
materiale didattico:	12.000
Carburante e materiale tecnico	25.000
Servizi di mensa	527.000
Spese per servizi di pulizia ed utenze energetiche	121.000
Spese di missione del personale istruttore	50.000
Compensi al personale istruttore	65.000
Totale:	800.000

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di copertura, in considerazione della circostanza che il dispositivo innova, rispetto alla legislazione vigente, rendendo nella sostanza permanenti i risparmi di spesa che sono già scontati nei tendenziali per il solo triennio 2011/2013, andrebbe anzitutto confermato che l'ammontare dei risparmi, in ragione annua, risulti coerente con quello indicato dalla RT, e pari a 800.000 euro, anche a decorrere dal 2014.

In tal senso, venendo anche ai profili di quantificazione, sarebbe altresì utile l'acquisizione di elementi e dati che siano idonei a comprovare la congruità degli elementi di costo considerati nel computo dei risparmi, nonché anche in merito alla loro invarianza per le procedure future, nonché il numero dei corsi di cui trattasi.

Il comma 17 stabilisce che il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1, della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 65.828.

Il comma 18 prevede che il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1, della legge 23 settembre 1993, n. 379, come modificato dal comma 10 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 291.142.

La relazione illustrativa riferisce che le disposizioni riducono gli stanziamenti previsti dalle leggi vigenti in favore dell'Unione italiana ciechi. Le

riduzioni indicate comportano complessivamente un risparmio di spesa pari ad euro 3 milioni, come più dettagliatamente indicato nella relazione tecnica. Analizzando la struttura del bilancio dell'Ente, prosegue la r.i., è stata notata una notevole incidenza della spesa per il personale (circa il 21,4%), mentre le spese per le prestazioni istituzionali costituiscono solo il 31% della spesa complessiva. Per effetto della disposizione in esame, l'Ente dovrebbe individuare misure di contenimento della spesa corrente e delle gestioni speciali, come fatto presente, in diverse occasioni, anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dal Collegio Centrale dei Sindaci dell'Ente stesso.

La RT riporta gli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa non rimodulabili, di cui alla tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno, allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 221, associati alla missione 27 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", programma 27.2, "Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale", indicando le variazioni apportate in relazione alla proposta normativa, ed evidenziando per ciascuno di essi il risparmio conseguito.

- Commi 17 e 18 (Capitolo 2316 "Contributi ed altri interventi")

Piano Gestionale 2 "Contributo compensativo" finanziato dalla legge 12 gennaio 1996, n. 24 per € 2.065.828 pari allo stanziamento di bilancio previsto per l'anno 2012, che si riduce ad € 65.828 con un taglio di € 2 milioni.

Piano Gestionale 1 "Contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi" il finanziamento previsto dalla legge 23 settembre 1993, n. 379, da € 1.291.142 pari allo stanziamento di bilancio previsto per l'anno 2012, passa ad € 291.142 con un risparmio di 1 milione di euro.

Tale riduzione di spesa è valutata nell'ambito delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili ed i relativi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica risultano considerati nell'ambito del complessivo impatto derivante dalle riduzioni apportate alle missioni di spesa del Ministero dell'interno di cui all'elenco 1 allegato all'articolo 3.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di copertura, va solo segnalato che trattasi di oneri inderogabili, che però non risultano iscritti tra le spese "obbligatorie" ai sensi dell'utilizzo del fondo di cui all'articolo 26 della legge di contabilità.

Trattandosi di contributi destinati a enti non rientranti nella PA ai sensi del Sec95, nulla da osservare.

Il comma 19 stabilisce che gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2 comma 6-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, previsti dal comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dal comma 1, lett. a), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, a decorrere dal 2012, sono fissati, rispettivamente, in euro 1.000.000 ed in euro 1.027.385.

Il comma 20 prevede che lo stanziamento per il miglioramento delle prestazioni economiche di cui all'articolo 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88, concesso ai cittadini colpiti da tubercolosi non assistiti dall'INPS, da erogare alle Regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 200.000.

La relazione illustrativa riferisce, in merito al comma 19, che la disposizione riduce gli stanziamenti che alimentano il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. Il Fondo è alimentato anche in base alle risorse previste dall'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che prevede un "contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di 80 milioni di lire". Tuttavia, quest'ultima disposizione non è stata richiamata nel comma in esame, in quanto non sono previsti stanziamenti nel triennio 2012-2014.

Le riduzioni previste comportano un risparmio di spesa pari a 10 milioni, come più dettagliatamente indicato nella relazione tecnica.

La RT espone gli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa non rimodulabili, di cui alla tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno, allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 221, associati alla missione 27 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", programma 27.2, "Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale", indicandone le variazioni apportate in relazione alla proposta normativa in esame, ed evidenziando per ciascuno di essi il risparmio conseguito.

- Comma 19 (Capitolo 2341 "Fondi di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richiesta estorsive e dell'usura.")

Lo stanziamento di € 12.027.385 pari allo stanziamento di bilancio previsto per l'anno 2012, si riduce ad € 2.027.385 con un risparmio di spesa pari a euro 10 milioni.

Il Fondo unificato, prosegue la RT, riceve, oltre ai finanziamenti statali indicati, ulteriori introiti derivanti dai premi assicurativi, e

della confisca di somme di denaro, nonché dalla vendita di beni mobili, titoli e beni immobili, confiscati ai sensi della legge n. 575/1965, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e c), della legge n. 44, cit. e dall'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge n. 512, cit.

La RT, premesso che nel corso degli anni non tutte le richieste di riassegnazione sono state assentite dal Ministero dell'economia e delle finanze, riporta il prospetto seguente da cui si evincono gli stanziamenti di bilancio e le riassegnazioni disposte nell'ultimo triennio, a valere sui due Fondi, che sono confluiti nel Fondo unificato.

ANNO	TIPOLOGIA FONDO	STANZIAMENTO INIZIALE	RIASSEGNAZIONI	STANZIAMENTO FINALE
2008	Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e dell'estorsione (cap. 2341)	10.329.138	65.217.953	75.547.091
2008	Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (cap. 2384)	10.329.138	6.226.851	16.555.989
Totale		20.658.276	71.444.804	92.103.080
2009	Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura ed estorsione (cap. 2341)	6.000.000	99.934.860	105.935.860
2009	Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (cap. 2384)	7.979.055	3.656.690	11.635.745
Totale		13.979.055	103.591.550	117.571.605
2010	Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e dell'estorsione (cap. 2341)	5.937.940	102.230.717	108.168.657
2010	Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (cap. 2384)	7.843.075	0	7.843.075
Totale		13.781.015	102.230.717,0	116.011.732
2011	Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (cap. 2341 ed ex cap. 2384)	11.902.955	23.056.553 (*)	

(*) L'importo si riferisce alle riassegnazioni disposte per premi assicurativi versati nei mesi di Novembre e Dicembre 2010; sono in corso riassegnazione entrate per complessivi € 76.877.902 riferite ai versamenti del periodo Gennaio-Agosto 2011.

Fonte: RT A.S. 2869

Comma 20 (Capitolo 2317 "Somma da erogare alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per le

prestazioni economiche a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'INPS, nonché oneri per prestazioni relative ad anni precedenti”).

In merito la RT precisa che lo stanziamento di € 697.217, pari allo stanziamento di bilancio previsto per l'anno 2012, si riduce a 200.000 euro, con un risparmio di spesa pari a 497.217 euro.

Annota poi che dall'esame della spesa sostenuta negli ultimi anni è emersa una notevole riduzione delle somme da corrispondere alle Regioni a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle D'Aosta), sulla base dei preventivi presentati dalle Regioni stesse.

Osservando l'andamento della spesa dal 2007 al 2010, infatti, si registrano sostanziali economie, evidenziate nel sotto indicato prospetto:

Anno	Stanziamento	Impegno	Spesa	Economia di stanziamento	Economia di impegno	TOTALE Economie
2007	697.217	697.217	313.862,32	//	383.354,68	383.354,68
2008	697.217	337.767,77	246.077,54	359.449,23	91.690,23	451.139,46
2009	697.217	260.442,85	146.583,59	436.774,15	113.859,26	550.633,41
2010	697.217	179.425,90	(*)	517.791,10		
2011	697.217	(**)179.495,90	///	517.791,10		

(*) Non ancora liquidata alla data odierna per mancata presentazione delle tabelle di liquidazione da parte delle Regioni.

(**) Non sono ancora pervenuti i preventivi di spesa per l'anno 2011, si prevede quindi un impegno in misura pari al 2010.

Si tratta pertanto di adeguamento di un capitolo di bilancio all'andamento della spesa effettiva. La predetta riduzione non determina effetti in termini di indebitamento netto.

Fonte: RT A.S. 2869

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di copertura, occorre in premessa segnalare che trattasi di interventi per oneri inderogabili, i cui capitoli di riferimento (Interventi) non risultano però iscritti tra quelli per cui è prevista la possibilità del ricorso al fondo di riserva di cui all'articolo 26 della legge di contabilità.

Per i profili inerenti invece al calcolo delle quote di spesa in riduzione, occorre acquisire conferma, quanto al comma 19 (capitolo 2341 “Fondi di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura), che le risorse rimanenti a valere del suddetto fondo risultino adeguate alla copertura dei relativi fabbisogni "minimi" di spesa dal 2012.

In termini analoghi, con riferimento al comma 20 (Capitolo 2317) occorre soffermarsi sul fatto che la serie storica delle gestioni effettuate sul relativo capitolo presenterebbe, stando ai dati riportati dalla RT, un valore delle economie complessive assai elevato.

Sul punto, considerata la riduzione disposta sulla previsione del 2012 a l.v. - che è invece indicata pari a quasi 600.000 euro annui - andrebbe confermato che le rimanenti risorse risultino adeguate al soddisfacimento dei prevedibili fabbisogni di spesa dell'anno.

Per entrambi i dispositivi, inoltre, sotto il profilo metodologico, va segnalato che la riduzione disposta opera attraverso la mera riduzione dello stanziamento previsto a legislazione vigente, senza alcuna modifica al quadro legislativo sostanziale che ne regola le relative erogazioni. Non è da escludere il rischio che a seguito di procedure di impegno che eccedano le risorse disponibili, possano innescarsi contenziosi volti al riconoscimento delle relative spettanze.

Il comma 21 prevede che all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, laddove si prevede che ai funzionari e ufficiali delle FdP risultati vincitori del concorso per titoli di servizio per l'assegnazione alla D.I.A., competano le posizioni di stato e il trattamento economico loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti, viene eliminata la previsione di un trattamento economico *ad hoc* aggiuntivo già previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 15 novembre 1988, n. 486, recante Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629.

La relazione illustrativa riferisce che il comma 21 sopprime, a decorrere dal 1 gennaio 2012, il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, limitatamente al previsto riconoscimento dalla l.v. di un trattamento economico specifico al personale dipendente dell'ex Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, correlato a quello previsto per il personale appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza.

L'intervento deriva dalla necessità di riduzione della spesa in termini di indebitamento netto, anche del Ministero dell'interno, in relazione al DPCM del 28 settembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

La RT, dopo aver richiamato il contenuto della disposizione, sottolinea che l'intervento comporta un risparmio di spesa, a decorrere dal 2012, di 13,1 milioni di euro, quantificato in relazione al personale destinatario della richiamata indennità ed alla misura della stessa, differenziata a seconda della qualifica rivestita.

La RT precisa che sia il dato sulla dotazione organica sia quello sulla misura della indennità sono coperte da classifica di segretezza, anche in riferimento alla natura della stessa.

La natura dell'indennità e l'espressa previsione dell'articolo 4, comma 4, del predetto decreto-legge n. 345 del 1991, rendono obbligatoria la corresponsione della medesima indennità al personale interessato, anche attraverso la necessaria implementazione, in corso d'anno, delle risorse finanziarie necessarie, in relazione allo stanziamento complessivo iniziale.

Pertanto, attraverso la prevista soppressione del rinvio al richiamato articolo 3, comma 2, della legge n. 486 del 1988, e, quindi, alla corresponsione dell'indennità in argomento, si determina l'effettivo risparmio annuo di 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2012.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che la specificità del dispositivo, e la classifica particolare dei relativi elementi di determinazione della spesa prevista a l.v., che ne impedisce uno scrutinio dettagliato della quantificazione, andrebbe solo confermato che, anche a seguito della riduzione di cui trattasi, non si determinino effetti e ricadute sulla funzionalità dell'organismo investigativo specializzato della D.I.A..

Il comma 22 prevede che le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti di cui alla delibera del CIPE n. 86/2009 del 6 novembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 23 del 29 gennaio 2011, relative al Progetto Tetra, siano versate, entro il 30 giugno 2012, all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario.

La RT riferisce che il comma prevede la rinuncia alla realizzazione del Progetto TETRA nell'ambito dei lavori del G8 in Sardegna. Le somme rese disponibili sono versate, entro il 30 giugno 2012, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

L'effetto determinato dalla disposizione normativa è pari ad una riduzione delle spese di 150 milioni di euro per il 2012, sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che, in corrispondenza al riversamento delle risorse in conto entrata al bilancio, risulti determinata anche la riduzione per l'importo equivalente delle correlate autorizzazioni di spesa, nonché dei relativi impegni ove già assunti.

In tal senso, posto che lo strumento del FAS implica la corrispondenza di 3:1 nella determinazione degli effetti d'impatto attesi sulla competenza finanziaria e sui saldi di finanza pubblica, andrebbe valutato per quale motivo la valutazione in termini di indebitamento netto sia uguale a quella del saldo netto da finanziare.

Il comma 23 stabilisce che la dotazione del Fondo di cui all'articolo 611 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, laddove si prevede per l'amministrazione della Difesa l'istituzione di un fondo da ripartire per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, è ridotta per l'importo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013.

La relazione illustrativa nulla aggiunge al contenuto del dispositivo.

La RT ribadisce che la disposizione riduce la dotazione del Fondo di cui all'articolo 611 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per un importo pari a 50 milioni a decorrere dall'anno 2013.

Tale riduzione garantisce il conseguimento per il Ministero dell'Interno dell'obiettivo previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio in ordine alla dotazione annuale prevista a l.v. del fondo di cui trattasi, al fine di valutare l'impatto della riduzione e la sua sostenibilità rispetto ai fabbisogni per l'amministrazione della difesa.

Il comma 24 stabilisce che all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, laddove è prevista l'anzianità minima complessiva (di nove anni e sei mesi di effettivo servizio) per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, è soppresso l'ultimo periodo in cui si prevede che si debba provvedere ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell'interno, anche specifici requisiti minimi di servizio aggiuntivi presso gli uffici centrali e periferici.

La relazione riferisce che il dispositivo concerne la disciplina della progressione in carriera del personale della carriera prefettizia.

In proposito, segnala che l'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante l'ordinamento del personale della carriera prefettizia, ha previsto l'ammissione allo scrutinio per la promozione a viceprefetto di tutti i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, ivi prevedendosi, in via transitoria, i requisiti minimi di servizio fossero di almeno sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.

La r.i. aggiunge che la citata disposizione non ha comunque trovato, sino ad oggi, compiuta attuazione, soprattutto perché ha comportato un notevole impegno di risorse finanziarie per sostenere i conseguenti oneri di missione; in molti casi, infatti, non è stato possibile distogliere dai compiti istituzionali i funzionari interessati, in particolare a causa delle difficoltà operative prospettate da alcune Prefetture in situazione di grave carenza di organico nelle qualifiche dirigenziali.

La norma consentirebbe pertanto l'ammissione allo scrutinio per la promozione dei viceprefetti aggiunti in possesso del solo requisito dell'anzianità di servizio assoluta, evitando così lo spostamento di un consistente numero di funzionari con conseguenti minori difficoltà operative, specialmente nelle sedi periferiche.

La RT riferisce che la disposizione consente l'ammissione allo scrutinio per la promozione dei viceprefetti aggiunti in possesso del solo requisito dell'anzianità di servizio.

Attualmente i viceprefetti aggiunti che hanno già maturato i 9 anni e 6 mesi di servizio effettivo per essere scrutinati alla qualifica superiore sono circa 400 e di questi poco più di un quarto ha maturato un'esperienza lavorativa sia presso gli uffici centrali che periferici dell'Amministrazione. Ne consegue che circa 300 devono ancora effettuare il periodo di tirocinio operativo, tanto presso le strutture centrali quanto presso quelle periferiche dell'Amministrazione.

L'eliminazione di siffatti requisiti attraverso la proposta normativa in parola comporta quindi una riduzione della spesa che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per attribuire i trattamenti di missione ad un così consistente numero di funzionari.

La minore spesa valutabile per 7.200.000, è stata determinata considerando un costo medio mensile pari ad € 4.000, comprensivo del rimborso delle spese per vitto e alloggio.

Costo medio mensile	Mesi	Costo medio unitario	Numero di funzionari	Costo complessivo
4.000	6	24.000	300	7.200.000

A titolo prudenziale la RT conclude che l'effetto di maggiori risparmi di spesa sarà valutabile a consuntivo.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi, trattandosi di riduzioni di spesa connesse all'attuazione dei dispositivi già approvati con il decreto-legge n. 98/2011 e n. 138/2011. I relativi effetti sono già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di copertura, va preliminarmente considerato che il dispositivo provvede alla determinazione dei risparmi, in ragione annua, assumendo sia il numero dei funzionari della carriera prefettizia (300) che al momento non hanno maturato esperienze di servizio presso l'amministrazione centrale e anche presso quella periferica, ai fini dell'avanzamento al grado di vice prefetto, per cui a l.v. sarebbe stato sostenuto un costo medio mensile, per la maturazione dei citati requisiti - relativamente al trattamento di missione - pari a 4.000 euro *pro capite*.

Una prima considerazione preliminare va anzitutto formulata in merito all'effetto d'impatto del dispositivo, dal momento che - eliminandosi l'ultimo periodo dell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 136/2000 - andrebbe confermato che alcun effetto ulteriore avrebbe a realizzarsi per effetto della norma abrogativa in esame, sui limiti previsti a l.v. in termini di avanzamento, i quali rimarrebbero circoscritti alla platea dei posti effettivamente disponibili nella qualifica di vice prefetto.

Ciò posto, in ordine invece alla quantificazione dell'effetto complessivamente stimato in 7,2 milioni di euro, va poi segnalato che andrebbero richiesti anche i dati e parametri contemplati nella determinazione del costo medio unitario delle missioni, in ragione mensile, fornendo ogni elemento idoneo a suffragarne l'attendibilità, come implicitamente previsto dall'articolo 17, comma 3, quarto periodo della legge di contabilità.

Il comma 25 prevede che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 168, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, percorso di carriera del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in materia di sospensione dei requisiti per l'ammissione al corso dirigenziale, sono prorogati al 31 dicembre 2014.

La relazione illustrativa riferisce che la disciplina vigente prevede all'articolo 47, primo comma, del decreto legislativo n. 217/2005 che i Direttori vice dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale senza aver prestato servizio effettivo per almeno due anni presso Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco; la norma prevede, al secondo comma, che allo scrutinio per la promozione alla qualifica di Dirigente superiore siano ammessi i primi dirigenti che abbiano

svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno uno nella qualifica dirigenziale.

L'articolo 168 del citato decreto legislativo stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 47 non si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 217/2005 al personale in servizio a tale data; pertanto, la norma a regime opera per le promozioni da conferire dal 1° gennaio 2012.

La r.i. afferma che la norma è finalizzata ad estendere il regime transitorio previsto dal citato articolo 168, differendo al 31 dicembre 2014 l'applicazione dell'articolo 47, che pertanto opererà per gli scrutini di promozione a decorrere dal 1° gennaio 2015.

La disposizione garantisce, in primo luogo, una razionalizzazione delle politiche del personale, consentendo al personale interessato di conseguire in un arco temporale più ampio i requisiti necessari al completamento del prescritto percorso di carriera e, conseguentemente, della progressione nelle qualifiche superiori, scongiurando anche i costi derivanti da possibili contenziosi.

La RT riferisce che la disciplina vigente prevede all'articolo 47, primo comma, del decreto legislativo n. 217/2005 che i Direttori vice dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale senza aver prestato servizio effettivo per almeno due anni presso Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco; la norma prevede, al secondo comma, che allo scrutinio per la promozione alla qualifica di Dirigente superiore sono ammessi i primi dirigenti che abbiano svolto in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno uno nella qualifica dirigenziale.

La norma- prosegue la RT- è finalizzata ad estendere la procedura transitoria prevista dall' articolo 168 del decreto legislativo n. 217/2005, differendola al 31 dicembre 2014, per cui l'applicazione dell'articolo 47, opererà per gli scrutini di promozione a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L'economia a regime, quantificata in euro 320.000, deriverà dal minor ricorso all'istituto dell'indennità di trasferimento (L. 81/2001), conseguenza diretta del ridotto avvicendamento del personale sul territorio. Tale risparmio si determina rapportando il costo medio annuo dell'indennità in parola, quantificato in 8.000 euro, al numero di potenziali aventi diritto, stimati in n. 40 unità.

A titolo prudenziale l'effetto di maggiori risparmi di spesa sarà valutabile a consuntivo.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che la modifica del dispositivo previsto a legislazione vigente sconterebbe economie previste per gli anni 2012-2014, quale conseguenza diretta del ridotto avvicendamento del personale sul territorio, andrebbero forniti elementi idonei a certificare la congruità della stima effettuata.

Sul punto, dal momento che tale risparmio si determinerebbe rapportando il costo "medio" annuo dell'indennità di trasferimento, quantificato dalla RT in 8.000 euro ciascuno, al numero di potenziali aventi diritto, stimati in n. 40 unità, andrebbero altresì forniti i prospetti di computo dei risparmi *pro capite*, ivi evidenziandone i determinanti di calcolo e gli ammontari unitari (in ragione giornaliera o mensile), al fine di comprovare la congruità della stima dei risparmi complessivi per 320.000 euro annui.

Il comma 26 prevede che il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, per il quadriennio normativo 1998/2001 e per il biennio economico 1998-1999 - con riguardo alla c.d. "clausola del galleggiamento" prevista al fine di perequare la retribuzione di posizione del Segretario comunale o provinciale a quella del dipendente di ruolo meglio retribuito - si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A far data dall'entrata in vigore della presente norma è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'art. 41, comma 5, del CCNL del 16.5.2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

La relazione illustrativa riferisce che il dispositivo estende il meccanismo di allineamento stipendiale, previsto del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2011, alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, esplicitando il divieto di corrispondere somme diversamente conteggiate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

La RT, dopo aver sintetizzato la disposizione, afferma che a seguito della riscontrata applicazione distorta, in molti enti, dell'istituto in questione, l'intervento del Ministero dell'economia – sia a seguito di verifiche ispettive, sia facendo leva sulle risultanze del conto annuale – ha prodotto in molti casi effetti positivi, con interruzione delle indebite erogazioni retributive e recupero di quanto illegittimamente attribuito.

A seguito dell'instaurarsi di una significativa mole di contenzioso, la giurisprudenza di merito, in primo grado, si sta

orientando su posizioni interpretative in contrasto con quanto sostenuto, in accordo con l'Aran e con il dipartimento della Funzione pubblica: da ciò effetti onerosi per i bilanci degli enti e quindi per la finanza pubblica.

Alla luce del quadro delineato, appare necessario un intervento il quale, attraverso l'individuazione delle corrette modalità applicative delle norma citata, elimini i dubbi interpretativi e ponga un argine agli effetti negativi, in termini retributivi, delle sentenze finora emanate, pur non essendo alla stessa riconducibili puntuali economie da scontare sui saldi di finanza pubblica.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, tenuto conto della virtuosità del dispositivo, che è teso a porre le condizioni indispensabili per evitare la corresponsione di emolumenti non dovuti ai sensi della vigente disciplina contrattuale, non ci sono osservazioni.

Commi 28-29

(Modifica della copertura dei rimborsi dovuti agli autotrasportatori per gli incrementi dell'accisa sui carburanti)

Il comma 28 modifica la disposizione recata dall'art. 1, comma 10, del decreto legge n. 16 del 2005 che prevede il rimborso, anche mediante la compensazione, per gli esercenti le attività di trasporto merci dell'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sostituendo l'originaria autorizzazione di spesa con il ricorso allo stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 29 provvede a limitare fino al 2011 l'originaria autorizzazione di spesa prevista dall'art. 61, comma 4, della legge n. 342 del 2000, per la copertura dell'importo della deduzione forfettaria di spese non documentate a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, disponendo che a decorrere dall'anno 2012 ai medesimi oneri si provvederà nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT afferma che le due autorizzazioni di spesa soppresse sono pari rispettivamente a € 88.070.000 e a € 49.063.405,4 per un risparmio complessivo di € 137.133.405 annui a decorrere dall'anno 2012. L'attività di monitoraggio ha evidenziato che l'utilizzo da parte

degli autotrasportatori del rimborso degli oneri dagli stessi sostenuti per effetto dei vari aumenti disposti dell'aliquota di accisa sui carburanti è inferiore all'attuale stanziamento del capitolo 3820 per circa 150 mln di euro.

Secondo la RT la presente disposizione, ridimensionando lo stanziamento del capitolo alle effettive esigenze degli autotrasportatori, libera risorse, a miglioramento dei saldi di finanza pubblica, che altrimenti sarebbero state comunque utilizzate per altri rimborsi.

La RT mostra i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Restituzione mediante compensazione accise (cap. 3820)	137,133	137,133	137,133	137,133	137,133	137,133

Al riguardo, al fine di verificare l'effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite ulteriori delucidazioni circa l'andamento negli ultimi anni dei rimborsi degli oneri sostenuti dagli autotrasportatori per effetto dei vari aumenti disposti dell'aliquota di accisa sui carburanti. Andrebbe, altresì, chiarito l'utilizzo effettuato negli ultimi anni delle risorse eccedenti sul capitolo 3820 per altre finalità di rimborso, nonché la tipologia di tali rimborsi. Su tale ultimo punto si segnala che il ridimensionamento dello stanziamento del capitolo 3820 alle effettive esigenze degli autotrasportatori, non elimina l'esigenza e quindi l'onere connesso ai rimborsi effettuati negli anni precedenti con le risorse eccedenti sul citato capitolo per altre finalità.

Commi 30-36

(Rideterminazioni dei compensi spettanti per l'assistenza fiscale)

Il comma 30 modifica il compenso spettante, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa, ai Centri di assistenza fiscale, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro. In particolare, la disposizione prevede che sia dovuto l'importo di 14 euro per ciascuna

dichiarazione elaborata e trasmessa e l'importo di 26 euro per l'elaborazione e la trasmissione di dichiarazioni in forma congiunta⁷.

Il comma 31, modificando l'articolo 18 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 precisa che il compenso spettante ai sostituti d'imposta per l'elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni in forma congiunta è pari al doppio del compenso previsto dall'articolo 38, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997. Viene, inoltre, eliminato il riferimento ai CAF-dipendenti.

Il comma 33 dispone che per le attività svolte per gli anni 2011, 2012 e 2013 non si procede all'adeguamento annuale, previsto dall'articolo 38, comma 3, del d.lgs. n. 241 del 1997, dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro.

Il comma 34 abroga l'articolo 3, comma 3-ter, del DPR. n. 322 del 1998 ai sensi del quale è dovuto un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Il comma 35 prevede l'abrogazione dei commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'art. 39 del decreto legge n. 159 del 2007, in materia di compenso dovuto dall'Agenzia delle entrate alle banche convenzionate e alle Poste italiane Spa per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché di compenso dovuto agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche.

Il comma 36, facendo salvo quanto previsto dal comma 33, stabilisce che le disposizioni introdotte dai commi da 30 a 35 si applicano con riguardo alle attività svolte a decorrere dall'anno 2010.

La RT afferma che l'attuale compenso previsto per l'invio del modello 730 è pari ad euro 16,29 per il modello singolo e ad euro 32,58 per il modello congiunto come aggiornato dal decreto interdirigenziale n. 4138 del 14 giugno 2011.

Atteso che l'invio dei modd. 730/2010 (redditi 2009) è stato pari a n. 11.535.701 modelli singoli e a n. 2.444.598 modelli congiunti, il costo complessivo in base ai nuovi compensi sarebbe pari a € 225.059.362, al netto di IVA, a fronte di un costo che in base alla normativa vigente sarebbe pari ad € 267.561.572,13, con un risparmio di € 42.502.210,13 al netto di IVA. Tale risparmio, come determinato nella tabella sottostante, dovrebbe rimanere pressoché inalterato nel tempo per effetto della norma che sospende l'adeguamento dei compensi al costo della vita.

⁷ Si segnala che il decreto dirett. 14 giugno 2011 ha fissato il compenso per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa a euro 16,29 per il modello singolo e in misura doppia per il modello congiunto.

mod. 730/2010	numero	Compenso (netto IVA) a L.V.	Onere a L.V. (a)	nuovo compenso (netto iva) proposta normativa	onere proposta normativa (b)	differenza (risparmi) (a) – (b)
modelli singoli	11.535.701	16,29	187.916.569	14 €	161.499.814	26.416.755,29
modelli congiunti	2.444.598	32,58	79.645.003	26 €	63.559.548	16.085.454,84
totale risparmi						42.502.210,13

Secondo la RT i risparmi derivanti dal venir meno del compenso alle banche convenzionate e alle Poste italiane Spa per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché quello spettante agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche, sono pari a 25 mln di euro in considerazione del numero dei modelli interessati (11.535.701 singoli + 2.444.598 congiunti) e dei modelli Unico (11.000.000). Tali risparmi per il bilancio dello Stato si realizzano riducendo corrispondentemente la dotazione del capitolo agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate.

La RT mostra i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Compensi CAF (cap. 3845)	42,502	42,502	42,502	42,502	42,502	42,502

Al riguardo, si rileva che in base alle nuove tariffe per l'elaborazione e la trasmissione della dichiarazione dei redditi potrebbe risultare più conveniente per i Centri di assistenza fiscale e gli altri soggetti autorizzati utilizzare la dichiarazione in forma singola anziché congiunta.

Infatti, mentre attualmente la dichiarazione congiunta è compensata in misura doppia rispetto a quella singola con le nuove tariffe la dichiarazione congiunta è compensata in misura meno che doppia rispetto a quella singola.

Ai fini dell'esatta determinazione dei risparmi derivanti dalla norma andrebbe appurato se la quantificazione operata nella relazione tecnica abbia tenuto conto di tale circostanza ed eventualmente se si ritenga opportuno procedere ad una quantificazione diversa.

Commi 37-38

(Modifiche in materia di Garante del contribuente)

Il comma 37 trasforma il Garante del contribuente, operante presso ogni regione, da organo collegiale ad organo monocratico, il quale non potrà più essere scelto tra gli appartenenti alla categoria dei dirigenti dell'amministrazione finanziaria e degli ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni.

Il comma 38 prevede, la decorrenza della suddetta modifica a partire dal 1° gennaio 2012 e conseguentemente la decadenza, alla medesima data, dei Garanti del contribuente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT afferma che attualmente, per effetto dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2010, il compenso dei 21 Presidenti è fissato in 2.788,87 euro e quello dei componenti a 2.324,05 euro, al lordo delle imposte ed al netto dell'IRAP a carico dell'Amministrazione mentre le spese di viaggio sono annualmente quantificate in 140.000 euro. La somma complessiva annualmente corrisposta ai Garanti è pari a 2.057.963,16 euro a cui si aggiungono circa 140.000 euro per le spese di viaggio.

Secondo la RT, per effetto della modifica normativa e ipotizzando un compenso al Garante pari a 2.788,87, l'importo complessivo annualmente da corrispondere si attesterà a 765.000 euro circa a cui si aggiungono 35.000 euro di spese di viaggio. Di conseguenza, il risparmio complessivo sarà di 1.400.000 euro in ragione di anno.

La RT mostra i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Garante del contribuente (Cap 3536)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Al riguardo, si osserva che la quantificazione dei risparmi riportata in RT dovrebbe essere accompagnata da ulteriori informazioni. In particolare, andrebbe chiarita la base di calcolo che determina in 2.057.963,16 euro la spesa attualmente corrisposta ai Garanti e il motivo per cui riducendo di 2/3 il numero dei Garanti le spese di viaggio si riducano invece in misura superiore ai 2/3.

Commi 39-41

(Ministero dell'economia e delle finanze - Monopoli di Stato e giustizia tributaria)

Il comma 39 prevede che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, con esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, in misura non inferiore ad euro 50 milioni, a decorrere dall'esercizio 2012, che sono conseguentemente versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Entrata.

La relazione illustrativa riferisce che la norma concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto

La RT riferisce che la norma viene introdotta ai fini della partecipazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, individuati nella tabella C allegata al decreto-legge n. 6 luglio 2011, n. 98 e successive modificazioni.

La disposizione prevede che le spese di funzionamento dell'amministrazione autonoma dei monopoli, con esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, pari ad euro 511 milioni per l'anno 2012, 541 milioni per l'esercizio 2013 e 571 milioni per l'esercizio 2014, siano ridotte di un ammontare non inferiore ad euro 50 milioni, determinando pertanto una complessiva riduzione delle spese pari a circa il 10 per cento, in linea con quelle programmate per tutte le amministrazioni centrali dello Stato.

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Monopoli versamento Entrata	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

L'Allegato 3 non evidenzia tuttavia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che il dispositivo provvede a disporre la riduzione della dotazione annuale dei Monopoli di Stato per l'equivalente di risparmi pari a 50 milioni di euro annui, andrebbe anzitutto confermato che detta riduzione non determini effetti e ricadute sulla funzionalità del medesimo organismo, con

ripercussioni negative che potrebbero derivarne anche sulla realizzazione delle entrate da giochi per il bilancio dello Stato.

In proposito, segnalando nuovamente che l'articolo in esame prevede norme in materia di riduzione di spese non rimodulabili, si sottolinea che la riduzione di cui trattasi interviene sui trasferimenti annui - configurabili quali oneri inderogabili, ma non di spesa obbligatoria ex articolo 26 della legge di contabilità - destinati al finanziamento dell'Azienda Autonoma dei Monopoli di stato, ente dotato di personalità giuridica, e da questa ricevuti dal bilancio dello Stato per le occorrenze connesse al suo funzionamento.

Anche considerando che dalla riduzione delle spese che ne conseguiranno per i Monopoli resteranno escluse quelle obbligatorie, andrebbero acquisiti elementi atti a confermare la sostenibilità del previsto taglio (pari a circa il 10 per cento della dotazione annuale).

Il comma 40 stabilisce che tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 16 agosto 2011, n. 65, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in soprannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni. Ai componenti in soprannumero il compenso, in misura fissa e variabile, è riconosciuto solo in relazione agli affari trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche per effetto di trasferimento, entrano a comporre l'organico di una sede di commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa afferma che il comma mira a regolare l'ordinata nomina e conseguente immissione in servizio dei soggetti risultati idonei nella recente procedura concorsuale per giudice tributario.

La RT, dopo aver brevemente illustrato la norma, riferisce che la norma prevede uno specifico meccanismo di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie e stabilisce che i componenti in soprannumero maturano il diritto a percepire il compenso previsto soltanto successivamente al riassorbimento nell'organico.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che ai componenti collocati in soprannumero non spetta il compenso fino a quando perdura la posizione soprannumeraria, evitando così duplicazioni di oneri.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando che l'eventuale inquadramento in soprannumero dei giudici tributari avverrà temporaneamente e salvo riassorbimento, nonché senza il riconoscimento del relativo trattamento economico sino al medesimo riassorbimento delle relative posizioni, occorre sottolineare che il dispositivo sembrerebbe derogare ad un principio stabilito in materia di determinazione delle piante organiche dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 (TUIP), per cui è previsto un divieto nella formazione di posizioni soprannumerarie.

In proposito, appare discutibile che detto inquadramento, senza il sostenimento dei relativi oneri - sia pure, la norma precisa, in via solo "temporanea" - determini un rapporto di servizio per cui, di fatto, alla relativa prestazione professionale, non corrisponde però il riconoscimento del relativo emolumento, né il relativo posto in pianta organica.

Nel complesso, appaiono, in tal modo, concretizzarsi tutti gli elementi di base connessi al rischio dell'instaurazione di procedure contenziose con l'amministrazione erariale, che potrebbero vedere la stessa soccombente, con il rischio che i giudizi portino al riconoscimento del trattamento economico relativo al periodo di inquadramento in soprannumero, o, addirittura nell'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato con i giudici tributari.

Il comma 41 prevede che i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei componenti in soprannumero di cui al comma 40, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è soppressa per cui, ferme le incompatibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto, il componente di commissione tributaria non è tenuto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio.

La relazione illustrativa non aggiunge nulla al contenuto del dispositivo.

La RT riferisce che la disposizione disciplina i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie i quali sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura dei posti resisi vacanti nelle commissioni provinciali o regionali.

La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto la stessa prevede che il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Comma 44

(Ente nazionale assistenza al volo)

Il comma 44 apporta alcune modifiche all'art. 5 del D.L. n. 77 del 1989 in materia di trasporti e concessioni marittime, a decorrere dal 1° luglio 2012, prevedendo:

- l'inserimento, nel calcolo della tassa di terminale, dei costi dei c.d. "aeroporti minori" e di una quota di oneri relativi ai restanti aeroporti, al momento in regime di esenzione;
- l'abrogazione della riduzione del 50% della tariffa di terminale praticata ai voli nazionali e comunitari prevista dall'art. 5, comma 5, del medesimo decreto legge;
- la previsione che gli oneri derivanti dai mancati introiti in materia di tassa per i servizi di assistenza in rotta e di tassa di terminale sono a carico degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinati ai contratti di servizio e di programma dell'Enav S.p.A. che non potranno essere superiori ad euro 60.173.983 per l'anno 2012, e ad euro 18.173.983 a decorrere dall'anno 2013⁸.

La RT afferma che il comma 44 è volto al contenimento della spesa pubblica abrogando l'esenzione fino al 50 per cento della tariffa di terminale prevista per i voli nazionali e comunitari e il contributo statale a copertura dei costi sostenuti per la presentazione del servizio di assistenza al volo di terminale nei c.d. "aeroporti minori" ed una corrispondente quota dei costi sostenuti nei restanti aeroporti.

⁸ Si segnala che il capitolo 1890 dello stato di previsione del MEF presenta per l'anno 2011 uno stanziamento di 102.173.983.

La prima abrogazione riguarda una esenzione incompatibile con la disciplina comunitaria in quanto il Regolamento (CE) n. 1794 del 2006 definendo in maniera puntuale e tassativa le tipologie di esenzione non ha ricompreso quella in esame.

Relativamente alla seconda abrogazione la RT segnala che la contribuzione pubblica alla copertura dei costi del servizio in discorso risulta significativamente elevata nel nostro Paese e il Regolamento (CE) n. 1794 del 2006 prescrive l'inserimento nelle tariffe di tutti i costi sostenuti per la prestazione del servizio di assistenza al volo.

Per effetto della norma quota parte dei ricavi tariffari saranno destinati al finanziamento dei servizi alla navigazione aerea prestati dall'Aeronautica Militare a favore del traffico civile, le cui spese non trovano attualmente copertura nell'ambito delle ordinarie risorse della stessa Aeronautica.

Secondo la RT i risparmi di spesa sul bilancio dello Stato, risultano pari dall'anno 2012 a circa 42 mln di euro sul capitolo 1890/MEF relativo al contratto ENAV.

La RT mostra i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
ENAV (Cap. 1890)	42	84	84	42	84	84

Al riguardo, si osserva che contrariamente a quanto affermato dalla RT i risparmi associati alla norma e indicati nel prospetto della RT medesima ammontano a 42 mln di euro nell'anno 2012 e a 84 mln di euro a decorrere dall'anno 2013.

Relativamente ai profili di quantificazione si evidenzia che nella RT non sono specificati gli elementi considerati ai fini della determinazione dei risparmi per effetto del venir meno delle esenzioni recate dalla norma. Sul punto appare opportuno quindi fornire ulteriori elementi informativi idonei a spiegare la base metodologica utilizzata per la determinazione dei citati risparmi.

Infine, in considerazione del forte contenimento degli stanziamenti, soprattutto a partire dall'anno 2013 (84 mln di euro su circa 102 mln di stanziamento nell'anno 2011), andrebbero fornite ulteriori delucidazioni circa la conseguibilità dei previsti risparmi di spesa.

Comma 47 (Infrastrutture Regione Basilicata)

Il comma 47 abroga l'articolo 5, comma 1-*bis* del decreto legge n. 138 del 2011, concernente l'autorizzazione di spesa per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011.

La RT afferma che l'abrogazione comporta una riduzione di spesa di 7 mln di euro per l'anno 2011.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica andrebbe assicurato che l'importo concernente l'autorizzazione di spesa in esame non risulti in tutto o in parte già impegnato e che l'abrogazione della citata norma non pregiudichi le eventuali finalizzazioni previste a legislazione vigente.

Commi 48-57 (Pubblica amministrazione e pubblico impiego)

Il comma 48 stabilisce che dopo l'articolo 152 del Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante: "Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie", è aggiunto l'articolo 152-*bis*, in cui si prevede che nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 c.p.c. (spese legali) a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-*bis* c.p.c., si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973 (t.u. norme sulla riscossione). La disposizione di cui al presente comma si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La relazione illustrativa non aggiunge nulla al testo della norma.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari per la finanza pubblica.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, posto che il dispositivo rinvia alla tariffa stabilita per la difesa legale, ridotta del venti per cento, allorché il soggetto

difeso risulti essere una PA, e la difesa sia assunta da un suo dipendente, andrebbero richiesti elementi relativi all'attuale stato della difesa in giudizio delle PA, nonché sui relativi oneri posti annualmente a carico delle medesime amministrazioni.

Il comma 51 prevede che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.

La relazione illustrativa nulla aggiunge al contenuto della norma.

La RT afferma che la norma ha lo scopo di chiarire il forte conflitto giurisprudenziale esistente sul tema del risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie. Il suo valore è specificamente interpretativo, considera la responsabilità dello Stato come extracontrattuale, e, dunque, soggetta al termine prescrizionale quinquennale. Il momento dell'inizio di decorrenza del termine è, coerentemente, da considerare quello del verificarsi del fatto per il quale il mancato recepimento della direttiva ha determinato il danno.

La norma, introducendo una disposizione di carattere generale in materia di prescrizione dell'azione risarcitoria del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie, è volta sostanzialmente a ridurre l'impatto oneroso di contenziosi in materia. Non si stimano effetti di risparmio in quanto gli stessi sono valutabili solo a consuntivo.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, tenuto conto degli effetti finanziari, comunque virtuosi, del dispositivo, che non sono stimabili *ex ante*, non ci sono osservazioni.

Il comma 52 stabilisce che le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante norme per il Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi.

L'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della citata legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio. Sono,

inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

La RT afferma che la disposizione sopprime tutte le indennità ed i compensi connessi al trasferimento d'autorità per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni. In particolare vengono soppressi l'indennità di trasferta per il tempo impiegato per il viaggio, il rimborso delle spese sostenute per il viaggio e quello delle spese per il trasporto di mobili e masserizie. In relazione alla specificità dei comparti è stato escluso dall'applicazione della norma il personale delle Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Gli effetti economici della disposizione sono rilevabili solo a consuntivo in relazione agli avvicendamenti del personale. Va comunque evidenziato che per il personale in regime di contratto privatizzato il fenomeno ha una rilevanza finanziaria contenuta mentre ha una incidenza più significativa per la carriera prefettizia e di magistratura.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerando la natura virtuosa del dispositivo in esame nel suo complesso, andrebbero comunque richiesti elementi di sintesi circa la spesa annua attualmente sostenuta dalle Amministrazioni statali per l'attuazione degli istituti di cui agli articoli 19, 20, 21, e 24 della legge n. 836/1973 e successive modifiche e integrazioni, fornendo il dettaglio degli importi complessivamente gravanti su ciascuna amministrazione o, al più, per comparti omogenei di spesa appartenenti al settore statale.

Il comma 53 prevede che per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001 è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo è fissato con il bando ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.

La relazione illustrativa nulla aggiunge al contenuto del dispositivo.

La RT afferma che dalla disposizione in esame non derivano effetti finanziari per la finanza pubblica.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, tenuto conto dell'evidente carattere di virtuosità del dispositivo, nulla da osservare.

Il comma 54 stabilisce che allo scopo di semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove ciò non già avvenga, dei canoni di locazione dovuti dalle amministrazioni statali, nonché di censi, canoni, livelli ed altri oneri, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità di trasferimento alle amministrazioni interessate delle relative risorse finanziarie ed il subentro delle stesse alla Direzione centrale dei servizi del tesoro.

La relazione illustrativa nulla aggiunge al contenuto del dispositivo.

La RT ribadisce che dalla disposizione non derivano effetti finanziari per la finanza pubblica.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 55 stabilisce che all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“A decorrere dall'anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all'articolo 12 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 (Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale), e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economica-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della guardia di finanza.”.

La relazione illustrativa nulla aggiunge al contenuto del dispositivo.

La RT riferisce che la disposizione è volta a ridurre di una quota non inferiore al 10 per cento le risorse destinate all'incentivazione del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 79/97, per finalizzarla al potenziamento ed alla copertura degli oneri indifferibili della medesima amministrazione.

Le somme da destinare al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economica-finanziaria risultano verificabili solo a consuntivo in quanto le risorse da destinare ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.L. 79/1997 sono rese disponibili solo a seguito di accertamento delle entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo 12 a chiusura dell'esercizio finanziario, sulla base delle percentuali determinate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, posto che il dispositivo determina una nuova finalità dell'ambito di un limite massimo di risorse che verrà accertato annualmente, non ci sono osservazioni.

Il comma 56 prevede che al personale delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione presso le Autorità amministrative indipendenti, non possono essere erogati, da parte delle predette Autorità, indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al personale dei rispettivi ruoli.

Il comma 57 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 56 si applicano anche alle indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati già in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge. Le clausole difformi contenute nei regolamenti o negli atti interni concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle Autorità amministrative indipendenti di cui al comma 56 sono disapplicate.

La relazione illustrativa nulla aggiunge al contenuto del dispositivo.

La RT, nel riferire il contenuto delle norme in esame, rappresenta che in base alla loro autonomia organizzativa e contabile le *Authorities*, in genere, possono prevedere l'attribuzione a favore dei comandati di specifiche indennità aventi carattere fisso, con la finalità di operare una sorta di perequazione rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato percepito dal personale di ruolo. Tali previsioni risultano, comunque, estranee alla disciplina generale dell'istituto del comando, che incide sulla misura dell'accessorio percepito, in virtù del cambiamento delle funzioni svolte dal dipendente in posizione di prestito.

Il comando, infatti, non potrebbe determinare una modifica del trattamento fondamentale percepito dal dipendente, che resta quello previsto per l'amministrazione di appartenenza, essendo ricollegato all'inquadramento nei ruoli.

Si tratta di una disposizione di contenimento i cui effetti potranno essere verificati a consuntivo.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili metodologici, occorre premettere che il dispositivo prevede il superamento di una prassi invalsa nei casi siano attivate posizioni di comando o fuori ruolo di pubblici dipendenti in favore di autorità indipendenti, laddove emerge l'esigenza, da parte di queste ultime, di provvedere alla perequazione del trattamento economico fondamentale degli interessati, con quello spettante a coloro che svolgano mansioni equivalenti e siano dipendenti di ruolo presso la medesima autorità.

Sul punto, venendo ai profili di quantificazione, è chiaro che il divieto di corrispondere un emolumento aggiuntivo dovrebbe di per sé essere suscettibile di creare economie di spesa per i bilanci delle Autorità di garanzia, per cui andrebbero acquisiti elementi sulla platea dei soggetti attualmente interessati da posizioni di distacco, comando e fuori ruolo *et similia* presso le Autorità, fornendosi i relativi trattamenti economici indennitari corrispondenti, che risulterebbero non più dovuti sulla base della norma in esame.

Inoltre, andrebbero forniti ragguagli in merito alla circostanza che il dispositivo assume la validità del divieto per tutti i dipendenti delle PA, intendendo per tali gli enti rientranti nella definizione datane a fini di contabilità nazionale e non in quella di cui all'articolo 1, comma 2, della decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (TUIP). È chiaro, infatti, che ivi rientrando nella platea anche enti assoggettati a regime di diritto comune, i cui dipendenti risultino disciplinati dal contratto di settore, andrebbero meglio chiarite le modalità di realizzazione di tale divieto.

Commi 58-61

(Ministero delle Politiche Agricole e Forestali)

I commi da 58 a 61 individuano i risparmi inerenti il MIPAF.

In particolare il comma 59 autorizza l'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 32,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.

La RT sottolinea che la norma si rende necessaria per conseguire gli obiettivi di risparmio fissati dal DPCM 28 settembre 2011 per il MIPAF, unitamente alla riduzione degli stanziamenti del cap. 1485 (sgravi per alcune tipologie di imprese che esercitano la pesca).

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 60 riduce per il 2012 di circa 1,6 mln di euro l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8, del DPCM 19 marzo 2010, che ha destinato 3 mln di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 all'assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il corpo forestale dello Stato.

La RT sottolinea che residuano per la citata finalità circa 1,4 mln di euro per il 2012, stanziati sul capitolo 2877 del MIPAF. Tale riduzione di spesa è valutata nell'ambito delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili ed i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica risultano considerati nell'ambito del complessivo impatto derivante dalle riduzioni apportate alle missioni di spesa del MIPAF di cui all'elenco 1 allegato all'articolo 3.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 61 prevede che gli sgravi contributivi previsti per le imprese armatrici dall'articolo 6 del decreto-legge n. 457 del 1997 sono corrisposti nel limite del 60% per l'anno 2012 e del 70% a decorrere dall'anno 2013 in favore delle imprese di pesca.

La RT sottolinea che la norma si rende necessaria a seguito del taglio operato sullo stanziamento per gli sgravi contributivi a favore di alcune tipologie di imprese esercenti la pesca (comma 59) (10 mln per il 2012 e 6 mln per il 2013 e il 2014). Si tratta, infatti, di ridurre il livello dei benefici contributivi accordati alle imprese in questione, in modo da conseguire i risparmi attesi, che si aggiungeranno alle risorse per le quali è previsto il versamento all'entrata.

Al riguardo, andrebbero fornite indicazioni in merito all'idoneità della percentuale di riduzione dei benefici contributivi al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa sopra indicato. Si rileva, poi, che l'interpretazione letterale del comma in esame induce a ritenere che la riduzione dello sgravio riguarderà anche il settore delle imprese armatrici in cui, per il personale imbarcato, è attualmente riconosciuto un esonero contributivo integrale, anche se tale settore non riguarda lo stato di previsione del MIPAF.

Commi 63-70

(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Le disposizioni di cui ai commi da 63 a 70 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare, il comma 63 riduce di 7.053.093 euro, a decorrere dall'anno 2012, gli oneri previsti dall'articolo 585 del decreto legislativo n. 66 del 2010, per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.

La RT afferma che l'articolo 954 del Codice dell'ordinamento militare prevede che i volontari in ferma prefissata di un anno possano essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. Ciò premesso, quantificando mediante il decreto interministeriale di cui all'articolo 2217 del decreto legislativo n. 66 del 2010 le consistenze annuali di ciascuna categoria dei volontari di truppa, a decorrere dall'anno 2012, in modo da non concedere il predetto periodo di rafferma annuale a 300 volontari in ferma prefissata di un anno, il Corpo delle capitanerie di porto potrà realizzare risparmi strutturali di spesa pari a euro 7.052.093, come raffigurato nella tabella seguente:

CATEGORIA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COMPETENZE ACCESSORIE in euro	COSTO UNITARIO in euro	RIDUZIONE CONSISTENZA prevista dal decreto interministeriale	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
VFP 1 Raffermati	13.868,21	5.323,00	4.315,77	23.506,98	300	7.052.093

La RT mostra i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Rafferma in servizio- capitanerie di porto	7	7	7	3,5	3,5	3,5

Al riguardo, al fine di rendere effettivi i risparmi di spesa recati dalla norma, andrebbe valutata la possibilità di inserire nel dettato normativo la riduzione annuale delle consistenze dei volontari di truppa così come prospettato nella RT.

Il comma 64 riduce di 52 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe assicurato che la riduzione di spesa prevista dalla norma non pregiudichi le finalizzazioni previste a legislazione vigente.

Il comma 65 riduce di 950.000 euro per l'anno 2012 il contributo annuale di 4 milioni di euro, previsto dall'articolo 30 del decreto legge n. 4 del 2006, finalizzato a rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale.

La RT afferma che la riduzione di 950.000 euro non comporta effetti negativi sulle obbligazioni giuridiche già perfezionate in quanto il finanziamento autorizzato dall'articolo 30 del decreto legge n. 4 del 2006 e finalizzato alla commessa di un ATR 42 e di due elicotteri Agusta, è stato in parte utilizzato per l'accensione di mutui ed in parte si è preferito pagare in contante la commessa realizzando in questo modo un risparmio sulla quota interessi, che nel 2012 è pari ad euro 950.000.

La RT mostra i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Componente aeronavale capitanerie di porto	0,950	0	0	0,317	0,317	0,106

Al riguardo, si osserva che la RT non illustra con ulteriori elementi di dettaglio in che modo nell'anno 2012 si è giunti ad un risparmio sulla quota interessi di 950.000 euro. Sul punto appare opportuno fornire delle delucidazioni, spiegando altresì la ragione per cui tali risparmio di interessi si realizzi solo nell'anno 2012 e non anche sugli altri anni considerati dal contributo quindicennale di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 4 del 2006.

Andrebbe inoltre chiarito il motivo per cui ad una minore spesa di 950.000 euro in termini di saldo netto da finanziare corrisponde una riduzione di oneri in termini di indebitamento netto di 317.000 euro per gli anni 2012 e 2013 e di 106.000 euro per l'anno 2014.

Il comma 66 riduce di 135.000 euro, a decorrere dall'anno 2012, gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per la redazione e l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e per gli interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade.

La RT afferma che la riduzione di 135.000 euro si è resa possibile per effetto del venir meno di un comune, interessato al piano per la sicurezza stradale, che per carenza di risorse proprie non ha potuto accedere al cofinanziamento di 135.000 euro finalizzato all'accensione di mutui.

La RT mostra i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Piano di sicurezza stradale	0,135	0,135	0,135	0,045	0,090	0,150

Al riguardo, andrebbe assicurato che l'importo della riduzione dell'onere recato dalla norma, oltre a non essere stato utilizzato dal comune citato dalla RT, non risulti nel frattempo, nell'ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale, essere stato destinato ad altra finalità.

Andrebbe inoltre chiarito il motivo per cui ad una minore spesa in termini di SNF uguale per tutto il triennio considerato, si rappresenti una minore spesa in termini di indebitamento netto di importo più basso negli anni 2012 e 2013 e più elevata nel 2014 rispetto a quanto riportato nel SNF.

Il comma 67 riduce di 5.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2012, le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa, determinate nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 33, della n. 244 del 2007 (Fondi per investimenti).

La RT afferma che lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 33, della legge n. 244 del 2007, può essere ridotto per un importo pari a 5 mln di euro in quanto tale somma non risulta strettamente necessaria al funzionamento aziendale.

La RT mostra i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Esercizio ferrovie a gestione commissariale governativa	5	5	5	5	5	5

Al riguardo, appare opportuno fornire ulteriori delucidazioni circa i motivi per cui parte delle somme assegnate a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa, risultino non più strettamente necessarie al funzionamento aziendale. Infatti, l'affermazione riportata in RT lascia intendere due ipotesi: che l'autorizzazione di spesa in questione sia sovradimensionata rispetto alle esigenze cui è finalizzata o che siano intervenuti in corso di gestione situazioni tali da non far ritenere più necessarie le suddette assegnazioni finanziarie.

Il comma 68 riduce di 6.000.000 di euro per l'anno 2012 e di 2.000.000 di euro per l'anno 2013, il fondo previsto dall'articolo 26, comma 1, punto a) del decreto legislativo n. 162 del 2007 per finanziare l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

La RT afferma che la riduzione prospettata si rende possibile, in via transitoria, in quanto l'Agenzia si trova ancora in una fase di avvio dell'attività. Al momento, infatti, si è in attesa del completamento dell'impianto regolamentare interno (è in corso di definizione l'iter per

l'adozione del Regolamento per il reclutamento del personale) e solo dal 1 gennaio 2010 l'Agenzia ha completato l'assunzione delle competenze attribuitele dalla legge istitutiva. La RT fa presente che l'organico è ancora in fase di completamento per cui è prevista una minore spesa di 6 milioni di euro nel 2012 e di 2 milioni di euro nel 2013, mentre dal 2014 è previsto il completamento della pianta organica.

La RT mostra i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie	6	2	0	2	2,667	0,667

Al riguardo, al fine di verificare l'effettività delle riduzioni degli oneri indicati dalla norma, andrebbero fornite ulteriori informazioni relativamente agli oneri di funzionamento dell'Agenzia non ancora prodotti e direttamente connessi alle suddette riduzioni di spesa.

Andrebbe inoltre chiarito il motivo per cui ad una minore spesa in termini di SNF di 6 mln nel 2012 e di 2 mln nel 2013 corrisponda una rappresentazione differente in termini di indebitamento netto.

Il comma 69 riduce di 3.873.427 euro, a decorrere dall'anno 2012, i finanziamenti autorizzati dall'articolo 9-bis del decreto legge n. 457 del 1997, per l'informatizzazione dei servizi marittimi.

La RT afferma che la riduzione dei finanziamenti risulta possibile in quanto esistono margini di efficientamento che consentono il contenimento dei costi per l'importo indicato dalla norma.

La RT mostra i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Informatizzazione dei servizi	3,873	3,873	3,873	1,291	2,582	4,304

Al riguardo, appare opportuno fornire ulteriori elementi informativi idonei a rendere maggiormente espliciti i margini di efficientamento che possano consentire le suddette riduzioni dei finanziamenti per l'informatizzazione dei servizi marittimi.

Inoltre, andrebbe chiarito il motivo per cui ad una minore spesa in termini di SNF uguale sul triennio considerato vi sia una

rappresentazione differente in termini di indebitamento netto e, in particolare, di minore spesa più bassa negli anni 2012 e 2013 e più elevata nel 2014 rispetto agli importi iscritti nel SNF.

Il comma 70 riduce di 8.000.000 di euro per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge n. 166 del 2002, per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia.

La RT afferma che la riduzione viene operata in applicazione dell'articolo 11 del R.D. 2440 del 1923 (riduzione/aumento delle prestazioni nell'ambito del quinto d'obbligo) in relazione alla rimodulazione delle prestazioni mediante l'esclusione di alcuni interventi che, nell'ambito delle complessive realizzazioni, sono stati individuati a minor impatto operativo e che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione si è prefissata. La RT aggiunge che la riduzione si rende possibile anche alla luce delle opportunità tecniche ed economiche offerte dalle più moderne e performanti tecnologie rese nel frattempo.

La RT mostra i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Sistema integrato controllo traffico marittimo (VTS)	8	0	0	2,667	2,667	0,889

Al riguardo, al fine di verificare la conseguibilità dei risparmi indicati dalla norma, andrebbe assicurato che la riduzione di 8.000.000 di euro per l'anno 2012 rientri nell'ambito dell'importo consentito ai sensi dell'articolo 11 del R.D. n. 2440 del 1923, ovvero di poter ridurre le opere, i lavori o le forniture fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto.

Inoltre, relativamente ai saldi di finanza pubblica, andrebbe chiarita la rappresentazione delle minori spese su diversi anni in termini di indebitamento netto rispetto a quanto iscritto in termini di SNF sul solo anno 2012.

Commi 71-72

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

I commi 71 e 72, inerenti il contributo del MLPS al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa, prevedono che l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2014. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

La RT descrive la norma, sottolineando come la razionalizzazione organizzativa dovrebbe infine tradursi in una riduzione del contributo che lo Stato eroga ai citati enti previdenziali per il loro funzionamento. La RT sconta poi un effetto più contenuto della misura sull'indebitamento netto, che infatti dovrebbe migliorare di 20,9 mln nel 2012, 7,8 mln nel 2013 e 11,3 mln dal 2014.

Al riguardo, si osserva che i risparmi attesi presuppongono l'adozione di idonei atti di razionalizzazione e risparmio da parte degli enti in questione, atti sui quali non viene fornita alcuna indicazione che consenta di valutare la fattibilità dei predetti risparmi. Si sottolinea, poi, che il *gap* fra l'impatto sul SNF e quello sull'indebitamento sembrerebbe scontare un contenimento dei costi di funzionamento degli enti previdenziali inferiore rispetto al taglio dei trasferimenti dal bilancio dello Stato a tali enti, senza che di tale differenza possa rinvenirsi alcun fondamento nel dato normativo.

Commi 73-91

(Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

Il comma 73 prevede che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai successivi commi dal 74 al 89. Il secondo periodo specifica che le riduzioni degli stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste dall'articolo 3 e dai commi di

cui al primo periodo operino in deroga all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

La RT, non si sofferma nello specifico.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di copertura, rinviando per l'analisi delle questioni particolari ai successivi commi, si segnala che anche l'effettività dei risparmi rubricati per il Miur, in conto stanziamenti di spesa riferibili a oneri non rimodulabili, dovrebbe risultare per ciò stesso decisamente condizionata dalla modifica e/o integrazione della normativa sostanziale che ne regola la formazione.

Trattandosi di profili di spesa che investono fattispecie d'oneri riconducibili alla voce di spesa ricomprese nei redditi di lavoro dipendente - che costituisce, come noto, componente di costo e giuridicamente "obbligatoria" *ad excellentiam* per la spesa iscritta in bilancio - va segnalato che parte dei dispositivi che seguono incidono sulla rideterminazione di oneri connessi ad istituti che a l.v. costituiscono diritti soggettivi "perfetti" per i beneficiari. E' opportuno valutare se dalle relative misure di contenimento possano scaturire contenziosi con l'erario.

Il comma 74 prevede che all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, laddove è stabilito che l'amministrazione scolastica centrale e periferica possa avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità collocati in posizione di "fuori ruolo", il numero massimo è ridotto a trecento.

La relazione illustrativa ribadisce il contenuto della norma.

La RT riferisce che la norma di cui si propone la novella prevede, a legislazione vigente, che l'Amministrazione possa avvalersi presso i propri uffici dell'opera di cinquecento unità tra dirigenti scolastici e professori, per compiti connessi con l'autonomia scolastica. Tali unità, nel caso dei professori, sono sostituite sulla scuola di titolarità con supplenti annuali, col conseguente costo. Nel corrente anno scolastico 2010/2011, le cinquecento unità di cui sopra si dividono tra 100 dirigenti scolastici e 400 professori.

La norma proposta ne diminuirebbe il numero complessivo, a decorrere dal settembre 2012, a 300, che potranno quindi presumibilmente dividersi tra 60 dirigenti scolastici e 240 professori. Quindi, si osserverebbe una riduzione nel fabbisogno dei supplenti annuali pari a $400-240=160$ unità.

Supponendo che dette unità si dividano equamente, quale provenienza, tra i diversi gradi di istruzione e considerato che la media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali dei vari gradi, pesata per il numero complessivo dei docenti dei singoli gradi, è pari a 33.105,21 euro lordo Stato, si ricava che la norma proposta comporta una riduzione di spesa di $33.105,21 \times 160=5,2$ milioni a decorrere dall'a.s. 2012/2013, ovvero euro 1,7 milioni nell'e.f. 2012 ed euro 5,2 milioni a decorrere dall'e.f. 2013.

(mln di euro)

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Avvalimento personale scolastico per compiti connessi con l'autonomia scolastica	1,7	5,2	5,2	0,9	2,7	2,7

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma appare chiaramente suscettibile di determinare risparmi di spesa a regime, andrebbero fornite alcune delucidazioni in merito ai criteri adottati dalla RT nella determinazione delle somme portate in correzione sui tendenziali di spesa nel 2012/2014 e a decorrere.

In particolare, occorre segnalare che la RT ascrive gli effetti di contenimento alla sola aliquota di personale docente posto in fuori ruolo (400 unità su 500 previste a l.v., che passerebbero a 260), non considerando che la riduzione in questione investe anche il contingente dei dirigenti scolastici applicato oggi presso l'amministrazione scolastica (100 unità a l.v., che passerebbero a 60).

È chiaro, in tal senso, che oltre ai risparmi conseguenti alla mancata nomina dei supplenti nel ruolo docente per n. 240 unità, dovrebbe a rigore aggiungersi anche la determinazione degli effetti finanziari connessi al recupero, ai compiti propri d'istituto, dei dirigenti scolastici che siano oggi collocati anch'essi in posizione di fuori ruolo.

In generale, si segnala che l'articolo 58, comma 2, del D.P.R. n. 3/1957, prevede che il dipendente collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene, e che nella qualifica iniziale del ruolo stesso, è solo imposto l'obbligo di lasciare scoperto un posto, per ogni dipendente collocato fuori ruolo.

Per i profili connessi al computo materiale degli oneri, e relativa distribuzione degli effetti d'impatto attesi, andrebbero inoltre esplicitati i criteri adottati nella determinazione dell'impatto atteso per l'anno 2012, nonché i criteri e parametri adottati nella nettizzazione degli d'impatto sui saldi di finanza pubblica per l'intero triennio.

Il comma 75 stabilisce che all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, laddove è previsto che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità (ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole e nei comuni montani) non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato, il numero minimo di allievi previsti per avere una autonoma dirigenza scolastica è elevato a 600 nelle scuole ordinarie, che si riduce a 400 nelle scuole site nelle isole minori e nei siti montani.

Il comma 76 prevede che dopo l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 è aggiunto il seguente:

“5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'art. 9 comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del dieci per cento dei risparmi recati dal presente comma”.

La relazione illustrativa afferma che la norma prevede che alle istituzioni scolastiche autonome particolarmente piccole non può essere assegnato, d'ora innanzi, in via esclusiva, un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), prevedendone invece l'assegnazione, in comune con altre istituzioni scolastiche, con apposito decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente. Contemporaneamente, si innalzano i limiti di numero di alunni (da 500 a 600 e da 300 a 400) sotto i quali si provvede alle predette mancate assegnazioni.

Tali disposizioni trovano giustificazione nella circostanza che il carico di lavoro del DSGA dipende in buona parte dalla dimensione della scuola e del relativo bilancio. Pertanto si prevede che le scuole sotto i 600 alunni (400 nei comuni montani, isolani, ecc...) possano essere “accorpate” tra loro due a due, al fine dell'affidamento di un unico DSGA in condivisione.

La norma stabilisce inoltre che al personale DSGA che ricopra detti posti sia riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, un'indennità mensile avente

carattere di spesa fissa, da definire entro il limite massimo del 10% dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 81.

La RT riferisce che il dispositivo prevede che, coerentemente con la mancata attribuzione di un dirigente scolastico titolare già prevista dall'art. 19, comma 5, del D.L. 98/2011 per le scuole con il numero di alunni ivi previsto, detto contenimento di personale venga esteso anche per la figura del DSGA. Contemporaneamente, si innalza il limite di alunni sotto il quale si provvede alle predette mancate assegnazioni.

La norma trova giustificazione nella circostanza che il carico di lavoro del DSGA dipende in buona parte dalla dimensione della scuola e del relativo bilancio; pertanto è verosimile prevedere che scuole sotto i 600 alunni (400 nei comuni montani, isolani, etc.) possano essere "accorpate" tra loro con la conseguente assegnazione di un unico DSGA.

Le scuole interessate dall'applicazione dell'art. 19 comma 5 del D.L. n. 98/11, nella formulazione originale erano 1.812, che diventano invece 3.138 a seguito dell'applicazione della presente norma. Per tali scuole, ai sensi del comma 5-*bis*, si stima che ogni due posti di DSGA, almeno uno venga meno.

Tab.1	legislazione vigente		legislazione proposta		Posti in meno da dirigente	Posti in meno da DSGA
	< 500 alunni no eccezione	< 300 alunni eccezione	< 600 alunni no eccezione	< 400 alunni eccezione		
Abruzzo	67	16	97	19	33	58
Basilicata	78	1	104	1	26	52
Calabria	144	23	242	37	112	139
Campania	316	18	478	34	178	256
Emilia Romagna	40	8	87	11	50	49
Friuli V.G.	29	17	45	20	19	32
Lazio	77	15	191	19	118	105
Liguria	10	3	33	3	23	18
Lombardia	65	10	133	13	71	73
Marche	26	2	51	2	25	26
Molise	37	9	48	12	14	30
Piemonte	68	6	139	9	74	74
Puglia	168	10	314	22	158	168
Sardegna	149	13	206	20	64	113
Toscana	58	12	93	19	42	56
Umbria	29	5	59	6	31	32
Veneto	55	9	123	11	70	67
Totale	1.624	188	2.867	276	1.331	1.569

Conseguentemente, il numero di posti di dirigente scolastico si riduce, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, di $3.143 - 1.812 = 1.331$ unità e quello dei DSGA di $3.138 / 2 = 1.569$ unità.

Per la stima degli effetti finanziari, si considera che:

- in via prudenziale, ovvero senza considerare le cessazioni, i posti liberi al primo settembre 2012 siano pari, in numero e distribuzione regionale, a quelli liberi al primo settembre 2011, sia per i dirigenti che per i DSGA,
- le riduzioni di posti possano essere effettuate solo nel limite dei posti disponibili in ciascuna regione;
- le riduzioni di posti, di entità comunque limitata, che non si possano realizzare al primo settembre 2012 per mancanza di posti liberi, possano invece essere effettuate per il 50% al primo settembre 2013 e per il 50% al primo settembre 2014, per effetto anche delle cessazioni che intercorreranno nel frattempo.

Tab.2	Posti in meno da dirigente	Posti liberi al 1° settembre 2011	Dirigenti in meno al 1° settembre 2012	Dirigenti in meno al 1° settembre 2013	Dirigenti in meno al 1° settembre 2014
Abruzzo	33	53	33	0	0
Basilicata	26	40	26	0	0
Calabria	112	71	71	20	21
Campania	178	111	111	33	34
Emilia R.	50	178	50	0	0
Friuli V.G.	19	59	19	0	0
Lazio	118	159	118	0	0
Liguria	23	68	23	0	0
Lombardia	71	383	71	0	0
Marche	25	34	25	0	0
Molise	14	13	13	0	1
Piemonte	74	179	74	0	0
Puglia	158	223	158	0	0
Sardegna	64	57	57	3	4
Sicilia	223	200	200	11	12
Toscana	42	103	42	0	0
Umbria	31	29	29	1	1
Veneto	70	149	70	0	0
Totale	1.331	2.109	1.190	68	73

Fonte: RT A.S. 2869

e, per i DSGA:

Tab.3	Posti in meno da DSGA	Posti liberi al 1° settembre 2011	DSGA in meno al 1° settembre 2012	DSGA in meno al 1° settembre 2013	DSGA in meno al 1° settembre 2014
Abruzzo	58	27	27	15	16
Basilicata	52	13	13	19	20
Calabria	139	61	61	39	39
Campania	256	238	238	9	9
Emilia R.	49	127	49	0	0
Friuli V.G.	32	37	32	0	0
Lazio	105	156	105	0	0
Liguria	18	45	18	0	0
Lombardia	73	322	73	0	0
Marche	26	263	26	0	0
Molise	30	4	4	13	13
Piemonte	74	650	74	0	0
Puglia	168	65	65	51	52
Sardegna	113	80	80	16	17
Sicilia	221	129	129	46	46
Toscana	56	517	56	0	0
Umbria	32	24	24	4	4
Veneto	67	123	67	0	0
Totale	1.569	2.881	1.141	212	216

Fonte: RT A.S. 2869

Considerati un trattamento economico lordo Stato di un dirigente scolastico, inclusa la retribuzione di posizione fissa, variabile e di risultato (valori medi), pari a circa 80.024 euro ed un trattamento economico lordo Stato di un DSGA, inclusa l'indennità di direzione fissa, pari a circa 35.511,8 euro lordo Stato *pro capite*, si stimano le seguenti riduzioni di spesa:

per i dirigenti (calcolo per montante del risparmio complessivo, con la riduzione di spesa del 2013-2014 comprendente anche quella derivante dalla riduzione dei posti del 2012-2013):

Tab.4	Riduzione di spesa 2012-13	Riduzione di spesa 2013-14	Riduzione di spesa 2014-15	Riduzione di spesa 2012	Riduzione di spesa 2013	Riduzione di spesa 2014	Riduzione di spesa 2015 e ss.
Abruzzo	2.640.792	2.640.792	2.640.792	880.264	2.640.792	2.640.792	2.640.792
Basilicata	2.080.624	2.080.624	2.080.624	693.541	2.080.624	2.080.624	2.080.624
Calabria	5.681.704	7.282.184	8.962.688	1.893.901	6.215.197	7.842.352	8.962.688
Campania	8.882.664	11.523.456	14.244.272	2.960.888	9.762.928	12.430.395	14.244.272
Emilia R.	4.001.200	4.001.200	4.001.200	1.333.733	4.001.200	4.001.200	4.001.200
Friuli V.G.	1.520.456	1.520.456	1.520.456	506.819	1.520.456	1.520.456	1.520.456
Lazio	9.442.832	9.442.832	9.442.832	3.147.611	9.442.832	9.442.832	9.442.832
Liguria	1.840.552	1.840.552	1.840.552	613.517	1.840.552	1.840.552	1.840.552
Lombardia	5.681.704	5.681.704	5.681.704	1.893.901	5.681.704	5.681.704	5.681.704
Marche	2.000.600	2.000.600	2.000.600	666.867	2.000.600	2.000.600	2.000.600
Molise	1.040.312	1.040.312	1.120.336	346.771	1.040.312	1.066.987	1.120.336
Piemonte	5.921.776	5.921.776	5.921.776	1.973.925	5.921.776	5.921.776	5.921.776
Puglia	12.643.792	12.643.792	12.643.792	4.214.597	12.643.792	12.643.792	12.643.792
Sardegna	4.561.368	4.801.440	5.121.536	1.520.456	4.641.392	4.908.139	5.121.536
Sicilia	16.004.800	16.885.064	17.845.352	5.334.933	16.298.221	17.205.160	17.845.352
Toscana	3.361.008	3.361.008	3.361.008	1.120.336	3.361.008	3.361.008	3.361.008
Umbria	2.320.696	2.400.720	2.480.744	773.565	2.347.371	2.427.395	2.480.744
Veneto	5.601.680	5.601.680	5.601.680	1.867.227	5.601.680	5.601.680	5.601.680
Totale	95.228.560	100.670.192	106.511.944	31.742.853	97.042.437	102.617.443	106.511.944

Fonte: RT A.S. 2869

Similmente, per i DSGA:

Tab.5	Riduzione di spesa 2012-13	Riduzione di spesa 2013-14	Riduzione di spesa 2014-15	Riduzione di spesa 2012	Riduzione di spesa 2013	Riduzione di spesa 2014	Riduzione di spesa 2015 e ss.
Abruzzo	958.819	1.491.496	2.059.684	319.606	1.136.378	1.680.892	2.059.684
Basilicata	461.653	1.136.378	1.846.614	153.884	686.561	1.373.123	1.846.614
Calabria	2.166.220	3.551.180	4.936.140	722.073	2.627.873	4.012.833	4.936.140
Campania	8.451.808	8.771.415	9.091.021	2.817.269	8.558.344	8.877.950	9.091.021
Emilia R.	1.740.078	1.740.078	1.740.078	580.026	1.740.078	1.740.078	1.740.078
Friuli V.G.	1.136.378	1.136.378	1.136.378	378.793	1.136.378	1.136.378	1.136.378
Lazio	3.728.739	3.728.739	3.728.739	1.242.913	3.728.739	3.728.739	3.728.739
Liguria	639.212	639.212	639.212	213.071	639.212	639.212	639.212
Lombardia	2.592.361	2.592.361	2.592.361	864.120	2.592.361	2.592.361	2.592.361
Marche	923.307	923.307	923.307	307.769	923.307	923.307	923.307
Molise	142.047	603.701	1.065.354	47.349	295.932	757.585	1.065.354
Piemonte	2.627.873	2.627.873	2.627.873	875.958	2.627.873	2.627.873	2.627.873
Puglia	2.308.267	4.119.369	5.965.982	769.422	2.911.968	4.734.907	5.965.982
Sardegna	2.840.944	3.409.133	4.012.833	946.981	3.030.340	3.610.366	4.012.833
Sicilia	4.581.022	6.214.565	7.848.108	1.527.007	5.125.536	6.759.079	7.848.108
Toscana	1.988.661	1.988.661	1.988.661	662.887	1.988.661	1.988.661	1.988.661
Umbria	852.283	994.330	1.136.378	284.094	899.632	1.041.679	1.136.378
Veneto	2.379.291	2.379.291	2.379.291	793.097	2.379.291	2.379.291	2.379.291
Totale	40.518.964	48.047.465	55.718.014	13.506.321	43.028.464	50.604.315	55.718.014

Fonte: RT A.S. 2869

Quindi, si verificherà una riduzione di spesa pari a:

Tab.6	Riduzione di spesa 2012-13	Riduzione di spesa 2013-14	Riduzione di spesa 2014-15	Riduzione di spesa 2012	Riduzione di spesa 2013	Riduzione di spesa 2014	Riduzione di spesa 2015 e ss.
Risparmi	135.747.524	148.717.657	162.229.958	45.249.175	140.070.902	153.221.758	162.229.958

Denominazione	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Riduzione posti DS e DSGA	45,2	140,0	153,2	23,1	71,4	78,1

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, va preliminarmente rilevato che la RT annessa al decreto-legge n. 98/2011 non definiva puntualmente gli effetti dovuti alla riduzione dei dirigenti scolastici per effetto dell'innalzamento della soglia minima di alunni riguardanti le istituzioni scolastiche dislocate nelle isole minori⁹.

Per i profili di quantificazione, posto che il dispositivo determina evidenti economie di spesa, sia a ragione della riduzione disposta nel numero dei dirigenti scolastici (per n. 1.331 unità complessive sul territorio nazionale, di cui viene fornita una dettagliata distribuzione regionale) che per la riduzione dei dirigenti dei servizi amministrativi scolastici (per n. 1.569 unità), occorre soffermarsi sui distinti profili materiali del computo, per come dettagliatamente riportati nella RT.

Profili metodologici, quantitativi e di stima dei risparmi.

In proposito, coerentemente con la necessità contabile di incorporare i risparmi - stimati *prima facie* per ciascun anno scolastico - per le singole annualità 2012/2014 e a decorrere, la RT provvede anzitutto a determinare il numero degli incarichi dirigenziali e di DSGA da ridurre, sulla base del confronto tra la platea degli incarichi previsti a legislazione vigente e quella scaturente dalla rideterminazione delle soglie minime di studenti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 98, come stabilita dal comma 75.

Tale stima viene effettuata dalla RT assumendo, in via prudenziale, ovvero senza considerare le cessazioni, che i posti liberi al primo settembre 2012 siano pari, in numero e distribuzione regionale,

⁹ NL n. 110, pagg. 122-123.

a quelli liberi al primo settembre 2011, sia per i dirigenti che per i DSGA.

Ciò posto, la RT riferisce poi che le riduzioni di posti, di entità comunque limitata, che non si possano realizzare al primo settembre 2012, per mancanza di posti liberi, possono invece essere effettuate per il 50% al primo settembre 2013 e per il 50% al primo settembre 2014, per effetto anche delle cessazioni che intercorreranno nel frattempo.

Sul punto, si osserva però che la tecnica adottata dalla RT provvede alla riduzione dei posti che si riflette su posizioni che, ancorché disponibili per il relativo incarico, risultano di fatto sempre vacanti.

Orbene, tenuto conto che la determinazione degli stanziamenti annuali per le retribuzioni ed il personale, secondo il rigoroso criterio della legislazione vigente, viene come noto effettuata sulla base delle unità di organico effettivamente presenti per un dato esercizio finanziario, con il noto metodo degli "anni-persona", appare evidente che la riduzione di spesa di cui trattasi risulta al più "virtuale" nel senso che il dispositivo in esame pone le condizioni affinché nei prossimi esercizi scolastici, per effetto del normale *turn over*, risultino ridotti gli incarichi disponibili di dirigenti scolastici e di DGSA relativamente alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 98/2011, che sarebbero state destinate, prima o poi, ad essere coperte.

Sul punto appare necessaria una puntualizzazione, dal momento che l'efficacia della riduzione di cui trattasi sembrerebbe perciò riflettersi più in termini di risparmi secondo il noto criterio delle previsioni di spesa a politiche "invariate", piuttosto che secondo il criterio della "legislazione vigente", che invece regola la costruzione degli stanziamenti di spesa.

La questione riveste invero interesse atteso che la stessa RT espone poi, nel prospetto di sintesi, i risparmi di spesa che dovrebbero realizzarsi negli anni 2012/2014 e a seguire, e il cui valore non si può considerare in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98/2011, che imporrebbe invece la determinazione di riduzioni di spesa certe e misurate, da far corrispondere a quelle a suo tempo indicate con l'approvazione del citato decreto-legge n. 98/2011 e da ritenere già scontate nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

-Profili di computo materiale dei risparmi indicati dalla RT

Una prima richiesta di chiarimento attiene al corretto conteggio delle posizioni Dirigenziali scolastiche e dei DGSA secondo i parametri indicati dalla legislazione vigente, e indicati in Tabella 1, dal momento che ivi sembrerebbe che la rubrica della prima colonna (istituti con < 500 alunni) non conteggi, per le singole regioni, anche il contingente degli istituti relativi alla regione Sicilia, in modo che il totale non sarebbe poi corrispondente alla sommatoria dei valori ivi effettivamente riportati nella colonna, relativamente a ciascuna delle regioni indicate.

Inoltre, venendo ai profili strettamente connessi al calcolo materiale dei parametri impiegati dalla RT, sembrerebbero utili elementi di dettaglio circa i valori medi indicati sia per la retribuzione dei dirigenti scolastici che per i DGSA, all'uopo fornendosi il dettaglio delle singole componenti e del computo dei valori corrispondenti agli oneri posti a carico dell'amministrazione scolastica.

Di conseguenza, andrebbero altresì esplicitati anche gli effetti indicati nel prospetto di sintesi nella nettizzazione dei valori d'impatto indicati in termini di competenza finanziaria, nei loro riflessi in termini di finanza pubblica.

Il comma 77 prevede che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai revisori dei conti presso le istituzioni di Alta formazione artistica e musicale non si applica l'art. 26, comma 4, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. L'incarico di revisore dei conti presso le istituzioni di Alta formazione artistica e musicale dà luogo a rimborsi spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.

La relazione riferisce che l'organo di riscontro di regolarità amministrativo-contabile per le istituzioni di Alta formazione artistica e musicale, non sia più un collegio di tre revisori dei conti, bensì sia composto da due revisori. Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

La RT riferisce che trattasi di una norma di contenimento della spesa pubblica, di rafforzamento degli obiettivi di riduzione della

spesa dei Ministeri, suscettibile di comportare ulteriori risparmi di spesa non quantificati, che potranno essere registrati a consuntivo.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di copertura, considerando quanto riferisce la RT in ordine al contributo che il dispositivo in esame potrà conseguire sul piano dell'efficientamento della spesa, e che i relativi effetti di risparmio sono verificabili solo a consuntivo, nonché che la nuova composizione dell'organo di revisione dei conti presso le AFAM viene rivista in n. 2 componenti, a fronte dei n. 3 previsti a l.v., non ci sono osservazioni.

Il comma 78 prevede che, anche per l'anno 2012, si applica l'art. 48, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, laddove è stabilito che con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 (risorse destinate alle istituzioni scolastiche), ai fini della loro destinazione alle voci di spesa confluite, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e che, per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche, sono consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.

La relazione illustrativa nulla aggiunge al contenuto della norma.

La RT non si sofferma sul dispositivo.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, atteso il carattere del dispositivo, che conferma, anche per il 2012, la disciplina contabile dei fondi destinati alle istituzioni scolastiche già prevista a l.v., non ci sono osservazioni.

Il comma 79 stabilisce che per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal primo gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

La relazione illustrativa ribadisce che la norma estende anche ai dipendenti AFAM il blocco degli scatti per un triennio. Attualmente, infatti, tutti i comparti

che prevedono scatti automatici di anzianità sono stati oggetto del blocco degli scatti per un triennio, ai sensi del decreto-legge n. 78/2010, convertito con la legge n. 122/2010.

La RT, nel riepilogare le finalità della disposizione, ricorda che, nel corso del 2008, 1.199 dipendenti del comparto (divenuti 1.413 nel 2009 e 1.181 nel 2010) hanno beneficiato di uno scatto di anzianità.

Ogni anno, prosegue la RT, dei dipendenti che maturano uno scatto di anzianità, in media il 15,33% scatta il primo gennaio, il 4% il 30 giugno, il 18,10% il 31 ottobre, il 48,95% il 31 dicembre, mentre il rimanente 13,62% si distribuisce nel resto dell'anno.

Nel 2008, l'attribuzione degli scatti di anzianità ha comportato un incremento di spesa per il personale pari a 3,03 milioni al lordo Stato nel 2008, ulteriori 2,7 nel 2009 ed ulteriori 3,05 nel 2010.

Negli anni 2008, 2009 e 2010 si è dunque osservato un incremento medio della spesa per personale, in conseguenza del riconoscimento degli scatti di anzianità, pari a 2,94 milioni annui al lordo Stato.

Supponendo che detto incremento medio si riproponga, a legislazione vigente, anche negli anni dal 2012 in poi, ne consegue che la norma comporterebbe una riduzione media di spesa di euro 2,94 milioni per anno accademico e per ciascun anno di "blocco" degli scatti di anzianità.

In particolare, nel primo anno 2012, sulla base delle percentuali sopra riportate, si ricava che per il 15,33% del personale la riduzione di spesa sopra riportata ha effetto per tutto l'anno ($15,33\% \times 2,94 = 0,45$ milioni), per il 4% del personale che scatterebbe il 30 giugno la riduzione ha effetto per 6 mesi ($4\% \times 2,94 / 2 = 0,06$ milioni); per il 18,10% che scatterebbe il 31 ottobre la riduzione ha effetto per due mesi ($18,10\% \times 2,94 \times 2/12 = 0,09$ milioni), per il 13,62% del personale che scatterebbe in altri giorni dell'anno, si suppone che l'effetto sia in media per sei mesi ($13,62\% \times 2,94 / 2 = 0,20$ milioni), mentre per il rimanente 48,95% che scatterebbe il 31 dicembre, gli effetti finanziari decorreranno dall'e.f. 2013. In totale, quindi nell'e.f. 2012 la riduzione di spesa sarà pari a 0,8 milioni.

A decorrere dall'e.f. 2013, quindi, la riduzione di spesa sarà pari per intero a 2,94 milioni in conseguenza del blocco degli scatti per l'anno 2012, e a questa cifra si sommerà un'ulteriore cifra di 0,8 milioni come sopra determinata, per il blocco degli scatti per l'anno 2013, per un totale di 3,74 milioni.

Nell'anno 2014, alla somma di 2,94 milioni x 2 derivante dalla mancata validità degli anni 2012 e 2013 per il computo degli scatti, si aggiungerà un ulteriore risparmio di 0,8 come sopra determinato, per un totale di 6,68 milioni.

Negli anni successivi, si assisterà, inizialmente, alla crescita della riduzione di spesa sino ad un valore massimo di $2,94 \times 3 = 8,82$ milioni, mentre successivamente si verificherà un fenomeno di "trascinamento" degli effetti finanziari, dovuto al fatto che i dipendenti riprenderanno a scattare (???), ma con tre anni di ritardo rispetto a quanto avrebbero fatto in assenza della norma che si sta proponendo.

Gli effetti finanziari, decrescenti nel tempo, cesseranno quando l'ultimo dei soggetti che ha subito il blocco degli scatti giungerà alla classe d'anzianità corrispondente ad almeno 35 anni di servizio.

Quindi, gli effetti finanziari della norma, per il triennio 2012-2014, sono pari a 0,8 milioni nel 2012, 3,74 milioni nel 2013 e 6,68 milioni nel 2014.

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Blocco scatti anzianità AFAM	0,8	3,7	6,6	0,4	1,9	3,4

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili metodologici, posto che il dispositivo è chiaramente volto ad estendere la realizzazione dei risparmi di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge n. 78/2010 (blocco degli automatismi retributivi nella scuola) anche ai dipendenti delle AFAM che allo stato attuale ne sarebbero esclusi, almeno sino al 2014, andrebbero chiarite alcune questioni preliminari.

Innanzitutto, va segnalato che l'articolo 1, della legge n. 508 del 1999 qualifica tali istituzioni quali amministrazioni pubbliche, al cui personale - risultando disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 - dovrebbe, invero, già essere applicabile la disciplina prevista per le altre amministrazioni pubbliche.

In proposito, si rileva che il blocco delle retribuzioni di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78/2010, prescrive che per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti

delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non possa superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno¹⁰.

Sul punto, va comunque considerato che, nel definire esattamente l'ambito della sua applicazione, la RT annessa alla citata norma di blocco delle retribuzioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010 non provvedeva però a stimarne i risparmi di spesa, né tantomeno a specificare dettagliatamente le tipologie di amministrazioni pubbliche che vi erano coinvolte¹¹.

La questione, di diretto interesse per il comma in esame, interessa lo scrutinio degli effetti d'impatto, in quanto i tendenziali di spesa - secondo il criterio della legislazione vigente -, nel caso in cui le AFAM risultassero già incluse nel blocco vigente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dovrebbero già contemplare economie di spesa, non potendosi i risparmi in questione ritenersi pertanto "aggiuntivi".

Sul punto, appare dunque necessario un chiarimento.

Venendo poi ai profili di quantificazione, ribadendo i contenuti della nuova legge di contabilità, e al fine di consentire la verifica della congruità delle economie attese, andrebbe fornita l'indicazione dei valori e dei dati rappresentativi, per ciascuna norma, degli effetti derivanti dalla misura di contenimento prevista.

In particolare, andrebbero richiesti i dati relativi: *a)* alla distribuzione, per classi di "anzianità" - rispetto alla coorte di appartenenza per "classe" stipendiale - del personale a t.i., docente e non, attualmente in servizio nelle amministrazioni del comparto delle AFAM; *b)* alla proiezione, per i prossimi anni, degli avanzamenti alle successive classi stipendiali in funzione dell'anzianità maturata secondo il criterio della legislazione vigente; *c)* delle basi salariali "medie" per ciascuna classe stipendiale; *d)* della distinta indicazione degli effetti finanziari riconducibili, e per ciascun anno, in ragione

¹⁰ Per contro, in riferimento alla norma richiamata dalla RT di cui al comma 23 dell'articolo 9 sempre del dl 78/2010 (blocco scatti dipendenti della scuola) la RT provvedeva ad una stima dettagliata dei risparmi di spesa ivi previsti.

¹¹ In ogni caso va segnalato che il comunicato dell'ISTAT riferisce che le Istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate a fini statistici Unità Locali del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Cfr. ISTAT, Comunicato recante "*Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)*", 29 settembre 2011, nota a pagina 1.

unitaria, dei risparmi connessi al blocco degli scatti economici previsti a legislazione vigente.

Un ulteriore profilo di interesse va poi rilevato circa la necessità di acquisizione dei prospetti di calcolo concernenti il passaggio dalla quantificazione delle economie di spesa attese, per come esse sono espresse in termini di competenza finanziaria, ai profili di computo nella valutazione d'impatto sui saldi di finanza pubblica, nella componente al netto e al lordo della componente fiscale e contributiva.

Il comma 80 prevede che il personale docente del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può usufruire di permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle Istituzioni e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal CCNL di comparto.

Il comma 81 stabilisce che i giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico.

Il comma 82 afferma che l'assenza del docente per i predetti periodi di permesso non può essere coperta con contratti di lavoro a tempo determinato.

Il comma 83 prevede che i permessi eventualmente già autorizzati per l'anno accademico 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 81.

Il comma 84 stabilisce che le autorizzazioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.

La relazione illustrativa ribadisce che commi 80-84 disciplinano i permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica dei docenti di ruolo dell'Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica (commi 80-83) e dell'Università (comma 84).

In particolare, afferma che il comma 80 stabilisce la riduzione a dieci giorni l'anno dei predetti permessi per studio e ricerca dei docenti AFAM - previsti a legislazione vigente nella misura di un mese l'anno, cumulabile nel tempo sino a poter fruire di un intero anno sabbatico ogni dieci - ed inoltre che detti permessi, non più cumulabili, sono fruibili solo senza riduzione dell'orario previsto dal CCNL di comparto ovvero senza sostituzione. Il comma 81 dispone poi che i giorni di permesso previsti dal vigente CCNL-AFAM, non goduti entro l'anno accademico 2010-2011, non siano più cumulabili e sono fruibili, fino al loro esaurimento, nel limite di 30 giorni per anno accademico, mentre il comma 82 dispone che l'assenza per studio e ricerca non può dare origine alla stipula di un contratto a tempo determinato.

Il comma 83, ribadisce la r.i., consente poi l'attuazione della presente disciplina già a decorrere dall'a.a. 2011-2012, prevedendo la revoca dei permessi in questione qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 81, mentre il comma 84 riduce, altresì, da due ad uno ogni dieci gli anni sabbatici fruibili dai professori universitari, al fine di contemperare le esigenze di ricerca con la continuità dell'attività didattica.

La RT afferma che nel decorso anno accademico 2010/2011 il numero di professori che si sono avvalsi di un periodo sabbatico ammonta a 178 unità a tempo pieno equivalente (rapportate quindi ad un intero anno sabbatico), sostituite da altrettanti supplenti annuali. Poiché il costo lordo Stato medio annuale di un supplente è pari a 37.347,88 euro, la norma consentirà una riduzione di spesa di euro $178 \times 37.347,88 = 6,6$ milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 2012.

Il valore stipendiale sopra riportato è stato calcolato quale media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali di prima e seconda fascia, ricavata a partire dalla Tabella B allegata al CCNL 4 agosto 2010, aggiungendo ai valori contenuti nella medesima la tredicesima mensilità, aggiungendo ulteriormente la retribuzione professionale docenti di cui al CCNL 16 marzo 2005 (Tabella 5) per dodici mensilità e moltiplicando il risultato per 1,3999 (= 1,3838 + 0,0161 di INPS per i supplenti)

Circa il comma 84, in particolare, aggiunge che non si computano effetti finanziari, considerato che gli eventuali risparmi rimangono a disposizione delle università. Si fa comunque presente che potenzialmente i risparmi potrebbero giungere sino al 10% della spesa di personale e che dunque la norma proposta può costituire un valido aiuto per quelle università che versano in difficoltà finanziarie.

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Revisione anno sabbatico AFAM	6,6	6,6	6,6	3,4	3,4	3,4

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di quantificazione relativi ai commi 81-83, posto che la norma determina le condizioni per la realizzazione di risparmi di spesa, andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare ulteriormente la stima fornita dalla RT, sia in ordine alla platea dei docenti interessati che con riguardo all'onere medio attualmente

sostenuto per i supplenti dei docenti che fruiscono del periodo sabbatico.

In particolare, andrebbe specificata la quota, nell'ambito della suddetta platea dei docenti, appartenenti alla prima e alla seconda fascia, che abbiano fruito dei permessi sabbaici, al fine di estrapolare correttamente una media "ponderata", tra le relative retribuzioni, previste dalla tabella *b)* annessa al CCNL del 4 agosto 2010.

Un ulteriore profilo di interesse va poi rilevato circa la necessità di acquisizione dei prospetti di calcolo concernenti il passaggio dalla quantificazione delle economie di spesa attese, per come esse sono espresse in termini di competenza finanziaria, ai profili di computo nella valutazione d'impatto sui saldi di finanza pubblica, nella componente al netto e a lordo della componente fiscale e contributiva.

Quanto poi al comma 84, posto che la RT riferisce che, almeno potenzialmente, i risparmi potrebbero giungere sino al 10% della spesa di personale, sarebbe utile l'acquisizione dei dati in riferimento ai quali si sarebbe estrapolata tale valutazione.

Il comma 85 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 74 a 84 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La relazione illustrativa nulla aggiunge la contenuto del dispositivo.

La RT non si sofferma nello specifico.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 86 afferma che nel caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica individuano, nell'ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l'intera durata dell'incarico.

La relazione illustrativa ribadisce che la norma prevede che, nel comparto AFAM, all'elezione all'incarico di direttore didattico consegua l'individuazione, all'interno dell'organico del personale docente dell'ente, di un posto da rendere indisponibile, ai fini della sua copertura con personale a tempo determinato, per l'intera durata del predetto incarico. Ne consegue la neutralità finanziaria del

previsto esonero dalle attività didattiche del docente incaricato della direzione nelle istituzioni AFAM. Tale meccanismo lascia flessibilità all'ente nell'individuazione del posto che deve essere reso indisponibile per la nomina di un supplente annuale, atteso che non è sempre possibile individuare tale posto in quello lasciato libero dal direttore didattico eletto.

La RT riferisce che il numero di enti AFAM è pari a 80, ciascuno dei quali provvisto di un direttore didattico, che gode dell'esonero dall'insegnamento, oltre ai direttori amministrativo e finanziario. In conseguenza della norma, quindi, il fabbisogno di supplenti diminuisce di 80 unità.

Considerando che lo stipendio medio di un supplente annuale è pari a 37.347,88 euro l'anno lordo Stato (cfr. RT alla norma sull'anno sabbatico), ne consegue una riduzione di spesa di $80 \times 37.347,88 = 2,9$ milioni a decorrere dall'anno accademico 2012/2013.

Nel periodo gennaio-ottobre 2012, il dispositivo della norma verrebbe anticipato per via amministrativa agli enti, garantendo quindi una riduzione di spesa di 2.9 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Riordino esoneri direttori AFAM	2,9	2,9	2,9	1,5	1,5	1,5

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che il dispositivo è chiaramente teso alla realizzazione di risparmi di spesa, vanno nondimeno segnalate alcune questioni di carattere metodologico.

In proposito, andrebbe anzitutto chiarito se, a rigore, la stipula di contratti a t.d. per incarichi di docenza presso le AFAM, risulti in tutto assimilabile al regime normativo previsto per la Scuola, ovvero risulti avere disciplina a sé stante, atteso che, invece, diversamente, la stipula dei medesimi contratti a t.d risulterebbe attratta alle limitazioni previste per le altre amministrazioni dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 (50 per cento della spesa sostenuta nel 2009).

Inoltre andrebbero meglio chiarite le modalità di applicazione del dispositivo per il periodo gennaio - ottobre 2012 per via "amministrativa" agli enti, come riferisce la RT, dal momento che solo

da tale puntuale applicazione risulterebbe assicurata una riduzione di spesa di 2,9 milioni di euro già a decorrere dall'anno 2012.

Un ulteriore profilo di interesse va poi rilevato circa la necessità di acquisizione dei prospetti di calcolo concernenti il passaggio dalla quantificazione delle economie di spesa attese, per come esse sono espresse in termini di competenza finanziaria, ai profili di computo nella valutazione d'impatto sui saldi di finanza pubblica, nella componente al netto e al lordo della componente fiscale e contributiva.

Il comma 87 prevede che, allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.

La relazione illustrativa riferisce che la norma prevede l'accantonamento negli istituti di secondo grado di un numero di posti di assistente tecnico pari a quello degli insegnanti tecnico pratici posti in esubero. Atteso che sia per l'insegnante tecnico pratico (ITP) che per l'assistente tecnico è previsto il possesso del diploma di scuola di secondo grado, la norma prevede che gli ITP in esubero, non utilizzabili in attività d'insegnamento, siano temporaneamente utilizzati come assistenti tecnici con conseguente accantonamento di un corrispondente numero di posti di assistente tecnico.

La RT riferisce che nell'anno scolastico 2011/2012 sono risultati in esubero a livello nazionale n. 3.334 insegnanti tecnico pratici.

Si tratta di personale che potrebbe non trovare immediato ed integrale utilizzo in attività di insegnamento, nemmeno nell'ipotesi che entri in vigore lo schema di regolamento sulle classi di concorso in corso di perfezionamento.

Infatti, si tratta di personale non laureato, con titoli di studio tali da richiedere un corso di formazione a supporto del passaggio dalla classe di concorso attualmente ricoperta a quella che ricopriranno a seguito della riforma delle classi medesime. Pertanto, si stima che nell'anno 2012/ 2013 quota parte di detti ITP, pari a 2.500 unità, potrebbe risultare ancora in esubero e quindi oggetto della presente norma.

Considerato un trattamento economico annuo lordo Stato spettante ad un assistente tecnico supplente annuale pari a circa 25.803,34 euro, si stima una minore spesa per 64,50 milioni nell'anno scolastico 2012/2013, ovvero 21,50 milioni nel 2012 e 43 milioni nel 2013.

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Accantonamento posti organico assistenti tecnici	21,5	43,0		11,0	21,9	-

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che al dispositivo sono da associare effetti di risparmio nella spesa, occorre solo formulare alcune valutazioni di ordine metodologico, in ordine alla fondatezza dei dati su cui vengono calcolati i risparmi attesi.

In particolare, si osserva che la stessa RT, dopo aver prima affermato che gli esuberi degli ITP previsti per l'anno scolastico 2011/2012 consisterebbe in 3.334 unità, riferisce poi che, dall'anno 2012/2013, il detto personale si ridurrà a 2.500 unità, prevedendosi dunque una riduzione per un solo anno scolastico di n. 834 unità.

Sul punto, andrebbe confermato che tale riduzione (il 25%) potrebbe essere dovuta alle normali cessazioni dal servizio.

Inoltre, andrebbe meglio chiarito il criterio dell'"accantonamento" dei posti in organico di una quota degli insegnanti ITP, pari all'equivalente di quelli dichiarati in esubero, ed il riflesso che ne deriverebbe in termini di minori oneri.

Sul punto, pur considerando che dovranno restare vacanti nell'a.s. 2012/2013 un numero di posti per docenti tecnico pratici per incarichi di supplenza, almeno pari a quelli dei posti in esubero, andrebbe specificato se si debba trattare di posti in quelle determinate aree di concorso del personale posto in esubero, poiché, diversamente, le autorità scolastiche si troverebbero comunque costrette, al fine di assicurare la continuità didattica, a stipulare i contratti a t.d. con i docenti supplenti.

In tal caso ne conseguirebbero risparmi minori rispetto a quelli che ora vengono quantificati.

Un ulteriore profilo di interesse va poi rilevato circa la necessità di acquisizione dei prospetti di calcolo concernenti il passaggio dalla quantificazione delle economie di spesa attese, per come esse sono espresse in termini di competenza finanziaria, ai profili di computo nella valutazione d'impatto sui saldi di finanza pubblica, nella componente al netto e al lordo della componente fiscale e contributiva.

Il comma 88 prevede che a decorrere dall'anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 80 a 87 e non destinate al conseguimento

dell'obiettivo di cui all'art. 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo di parte corrente denominato "Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica", con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell'anno 2012, 168,4 milioni nell'anno 2013 e euro 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014, destinato alle missioni dell'istruzione scolastica, dell'istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La relazione illustrativa nulla aggiunge al contenuto della norma.

La RT riferisce che la norma proposta istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, destinato alle missioni affidate al medesimo dicastero volto allo sviluppo del Sistema nazionale di valutazione e dei relativi processi di miglioramento, nonché per valorizzare la qualità dell'offerta formativa delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il maggior onere conseguente all'istituzione di detto fondo è fronteggiato utilizzando quota parte dei maggiori risparmi derivanti dalle razionalizzazioni di spesa introdotte nel medesimo disegno di legge di stabilità, nella misura degli importi assentiti, che eccedono l'obiettivo prefissato per il Ministero medesimo, e tende a garantire la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di una autorizzazione di spesa formulata sotto forma di limite massimo, non ci sono osservazioni.

Per contro, venendo invece ai profili di copertura, si segnala che il dispositivo provvede a definire la copertura avvalendosi dei risparmi di spesa relativi alla riduzioni disposte per effetto dei commi 80-87, in riferimento ai quali si sono ravvisati numerosi elementi di incertezza in ordine alla quantificazione delle economie che sono state di volta in volta stimate dalla RT.

Sul punto, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge di contabilità, andrebbe fornito un quadro dettagliato per il triennio 2012/2014 e a decorrere, dei singoli effetti di minori spese ipotizzati in relazione ai commi 80 -87 (Copertura), in termini sia di competenza finanziaria che di saldi di contabilità nazionale, a cui andrebbero contrapposti, invece, i valori di spesa relativi ai fondi di cui trattasi (Onere), evidenziandone la neutralità complessiva (copertura/nuova spesa) rispetto alla manovra correttiva in esame.

In aggiunta, come peraltro rilevato anche dalla Corte dei Conti in più occasioni, occorre sottolineare che la creazione di fondi all'interno degli stati

di previsione, come nel caso in esame, con destinazioni non precisamente indicate, fa in modo da compromettere ulteriormente la leggibilità e la trasparenza del bilancio.

Il comma 89 prevede che all'art. 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, laddove si prevede che le risorse di cui alla razionalizzazione della rete scolastica di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008, restino comunque destinate, in misura pari al 30 per cento, al settore scolastico, è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente: "Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica."

La RT riferisce che la norma, modificando l'art. 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede la possibilità di destinare sempre alle finalità ivi previste risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale nel settore del personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica.

Pertanto, considerata la prescritta assenza di oneri, l'intervento è privo di effetti finanziari.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, tenuto conto che trattasi di ulteriori eventuali risparmi, aggiuntivi a quelli non già considerati nei tendenziali di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Il comma 90 stabilisce che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai commi 91 e 92.

La RT non si sofferma sullo specifico dispositivo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 91 prevede che le somme giacenti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nelle contabilità speciali, aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, laddove è autorizzata l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali per la gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari ad 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012

e per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica.

La relazione illustrativa afferma che la norma prevede, per gli importi indicati, il versamento in conto entrata del bilancio dello Stato delle somme, accreditate fino al 31 dicembre 2006, che siano giacenti nelle contabilità speciali istituite in base al decreto-legge n. 67/1997 e intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149. (Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali).

L'individuazione delle somme da versare è effettuata con decreto del Ministro, su proposta del Segretario generale.

La RT riferisce che la norma mira a rendere sostenibili le riduzioni di spesa previste con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2011, con riferimento alle annualità 2012 e 2013, in attuazione del combinato disposto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 e dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

La norma proposta, al fine di adempiere alle suddette disposizioni di contenimento della spesa, consente il "recupero" e la restituzione all'erario di vecchie giacenze di cassa presenti nelle contabilità speciali intestate ai funzionari delegati del Ministero.

All'individuazione di dette risorse si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Segretario generale.

mln di euro

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Somme giacenti nelle contabilità speciali	60,4	10,0	-	50,0	15,0	5

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili metodologici e di copertura, occorre formulare una riflessione in merito al corretto trattamento da riservare alle giacenze di tesoreria allorché esse vengano riversate al bilancio, dal momento che la loro formazione si deve correlare anche ad una precedente autorizzazione di spesa.

In tal senso, anche ripercorrendo l'*iter* metodologico seguito dall'articolo 17, comma 1, lettera *b*) della legge n. 196 del 2009, allorché si prevede che anche la copertura di nuovi oneri di spesa, disposta attraverso il riversamento al bilancio di risorse già affluite in tesoreria, si debba accompagnare sempre alla riduzione della precedente autorizzazione di spesa, si trae infatti la conferma che il riversamento di risorse al bilancio in conto entrata, al fine di realizzare anche "economie" di spesa, debba sempre associarsi alla esplicita riduzione della autorizzazione legislativa da cui tali giacenze erano state originate.

Un ulteriore profilo di interesse va poi rilevato circa la necessità di acquisizione di elementi di chiarimento circa il computo nella valutazione d'impatto sui saldi di finanza pubblica, rispetto alla distribuzione delle risorse in termini di competenza finanziaria.

Commi 93-100

(Ministero della salute)

I commi da 93 a 100 concernono il contributo del Ministero della salute al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa. In particolare viene ridotta di 20 mln di euro per il 2012 dal comma 94 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (si tratta dell'1% del FSN, che viene destinato ad attività di ricerca, sperimentazioni, programmi speciali, rimborsi alle ASL per cure prestate a cittadini provenienti dall'estero per ricevere cure in Italia ecc.).

Il comma 95, in relazione al passaggio dal 2013 alle regioni e province autonome delle competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante previsto dal comma 96, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, la cui dotazione è pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al fine di assicurare la copertura degli Accordi Collettivi Nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della Salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante.

Il comma 97 individua i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il previsto regolamento con cui si provvederà al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui sopra dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome, con particolare riferimento al trasferimento a queste ultime delle risorse e del personale del Ministero della salute finora dedicate all'assistenza sanitaria al personale navigante, nonché dei vigenti rapporti convenzionali fra il Ministero e i medici e gli altri professionisti per l'assistenza al personale in esame.

Il comma 98 abroga dal 1 gennaio 2013 il DPR n. 620 del 1980.

Il comma 99 prevede l'incremento dal 2013 del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale in misura pari all'importo complessivo indicato per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, che viene corrispondentemente rideterminato.

Il comma 100 prevede le modalità di trasferimento di dette funzioni alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

La RT fa presente innanzitutto che per assicurare le prestazioni del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti (SASN) il Ministero della Salute si avvale, tra l'altro, di personale medico a rapporto convenzionale (medici generici, specialisti e biologi) e di personale sanitario non medico (infermieri), che prestano servizio presso gli ambulatori dei SASN nonché di medici fiduciari.

I rapporti con il suddetto personale a rapporto convenzionale sono disciplinati, attraverso apposite convenzioni, rese esecutive con decreti aventi natura regolamentare, che recepiscono gli istituti normativi ed economici degli Accordi Collettivi Nazionali riguardanti l'analogo personale del SSN. Nel corso degli ultimi anni (2009-2010) sono stati rinnovati e siglati gli accordi collettivi regolanti la disciplina dei rapporti convenzionali con il personale suddetto, già scaduti, allineandoli a quelli del personale del SSN.

In particolare, sono stati stipulati:

- nel giugno 2009 l'ACN dei medici fiduciari (2001-2005);
- nel dicembre 2009 l'ACN del personale sanitario non medico (2007-2009);
- nell'ottobre 2010 l'ACN dei medici ambulatoriali e dei professionisti (2006-2009).

Gli oneri correlati agli appena citati accordi, unitamente a quelli per l'aggiornamento dell'accordo con i medici generici fiduciari, sono riportati nella seguente tabella:

ACCORDI SIGLATI	SPESA PREVISTA (in euro)
ACN MEDICI GENERICI FIDUCIARI (siglato 11 giugno 2009) (2001-2005)	2.467.432
ACN PERSONALE SANITARIO NON MEDICO (siglato 16 dicembre 2009) (2007-2009)	4.598.000
ACN MEDICI AMBULATORIALI/BIOLOGI (siglato 14 ottobre 2010) (2006-2009)	3.128.412
TOTALE ACCORDI SIGLATI	10.193.845
ACCORDI DA SIGLARE	
ACN MEDICI GENERICI FIDUCIARI Bienni economici -2006/2007---2008/2009	
Previsioni spesa (base % inflazione programmata)	1.106.154
TOTALE	11.300.000

A decorrere dall'anno 2013, sul predetto fondo è previsto un importo pari a 2 milioni di euro per la copertura dell'onere annuale del contratto. Ai sensi dei commi in esame, tuttavia, tali risorse, unitamente a quelle di seguito indicate, confluiranno nel SSN.

In relazione ai commi da 102 a 106, che disciplinano, a decorrere dal 2013, in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, il trasferimento delle funzioni assistenziali, del personale dipendente e convenzionato e delle risorse strumentali dal Ministero della salute alle regioni, la RT esclude che da dette norme derivino nuovi o maggiori oneri a carico del SSN e pertanto della finanza pubblica, in quanto, a fronte dei limitati maggiori costi di cui alla lettera c), si registrano economie di spesa di cui alla lettera b). Infatti:

- a) per il personale a rapporto convenzionale (medici generici, specialisti, biologi, tecnici ed infermieri), il fabbisogno è pari a circa 11.700.000 euro. Tali risorse vengono interamente trasferite alle regioni. Il passaggio al SSN non comporta maggiori oneri in quanto le attuali convenzioni recepiscono gli istituti normativi ed economici degli ACN riguardanti l'analogo personale del SSN, ad eccezione del personale infermieristico e tecnico, che comunque mantiene l'attuale trattamento in godimento;
- b) per i medici fiduciari, che erogano prestazioni medico legali al personale marittimo (367 unità) il fabbisogno annuo è pari a circa 3.300.000 euro. Il trasferimento alle regioni comporta significative economie, anche se al momento non puntualmente

quantificabili, in quanto la maggior parte di tali medici ha già un rapporto convenzionale con il SSN (con il quale non possono sussistere duplici rapporti convenzionali);

- c) per il personale attualmente dipendente del Ministero della salute, pari complessivamente a 132 unità, con oneri a carico dello stesso Ministero pari a 5.234.594 euro, si stima che l'incremento di spesa per il passaggio di detto personale al SSN si attesti, sulla base dei dati del conto annuale riferiti al comparto sanità, in circa 275.000 euro annui, in quanto il passaggio al SSN comporta retribuzioni mediamente più elevate, in particolare per il personale medico;
- d) per quanto attiene il personale dei Centri di Pronto Soccorso Sanitario aeroportuale, gestiti dalla Croce Rossa Italiana, il cui costo è pari a circa 9.000.000 di euro, il passaggio alle Regioni non comporta oneri aggiuntivi, stante il contestuale trasferimento delle risorse.

In via ulteriore, sul piano finanziario, rilevano economie aggiuntive come i minori costi per contratti di locazione e utenze (attualmente a carico del Ministero della salute), derivanti dalla possibilità per gli enti del servizio sanitario di avvalersi delle proprie strutture. Il relativo importo sarà comunque trasferito alle regioni.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare, nel presupposto che il trasferimento del personale di cui alla lettera a) possa essere realizzato senza implicare maggiori oneri per il SSN.

Commi 101-105 (Ministero della difesa)

Il comma 101 prevede che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della difesa le disposizioni di cui ai commi da 102 a 105.

La RT non si sofferma sullo specifico dispositivo

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, rinviandosi per le riflessioni ai successivi dispositivi, non ci sono osservazioni.

Il comma 102 stabilisce che all'articolo 797 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare.

3-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

La RT riferisce che la norma consente, al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali, nell'ambito di contingenti determinati con decreto del Ministro della difesa, il transito, a domanda, di volontari in ferma prefissata, volontari in servizio permanente e i sergenti in una Forza armata diversa da quella di appartenenza. La disposizione risponde all'esigenza di assicurare una maggiore flessibilità nell'alimentazione dei ruoli, nonché un più razionale utilizzo del personale nelle ipotesi di carenza di specifiche professionalità in una determinata Forza armata.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che in relazione al dispositivo risultano espressamente esclusi effetti finanziari, stante la clausola di invarianza indicata al comma 3-*ter*, va anzitutto richiamato quanto stabilito dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità laddove si riferisce che ogni qualvolta nuove norme risultino associate alle suddette clausole, la RT debba contenere gli elementi e i dati idonei a certificarne l'effettiva sostenibilità.

Sul punto, posto che il dispositivo consente la mobilità a domanda tra alcune delle FFAA.(segnatamente solo Esercito Marina ed Aeronautica), del personale appartenente ai volontari in ferma prefissata, in servizio permanente e del personale sottufficiali appartenente al ruolo sergenti, andrebbe confermato che la

funzionalità del dispositivo non determini oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

In tale quadro, tra gli elementi da acquisire, andrebbe richiesta la situazione organica dei suddetti ruoli nelle citate FF.AA., nonché una valutazione circa gli effetti d'impatto che, in media, il transito dall'una all'altra Forza potrebbe comportare nel costo unitario medio del personale appartenente alle categorie citate, in ragione annua, per le voci di spesa legate al vestiario e alla dotazione individuale, nonché ai fattori logistici e di alloggio, allorché la forza armata sia tenuta ad assicurarlo.

Il comma 103 prevede che, per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso, e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.

La relazione illustrativa riferisce che si tratta di un intervento teso a rendere possibile anche al personale militare il passaggio diretto ad altra pubblica amministrazione e in tal senso esso si pone quale misura di razionalizzazione dell'impiego del personale pubblico consentendo, da un lato, all'amministrazione ricevente il proficuo e pronto utilizzo di personale militare caratterizzato da elevato livello di professionalità nel settore di interesse e, dall'altro, al Ministero della difesa di attenuare eventuali situazioni di esubero in determinati ruoli.

Si evidenzia, infatti, che il trasferimento, a domanda, del personale militare è subordinato al preventivo assenso del Ministero della difesa e all'accettazione dell'amministrazione di destinazione, che in tale sede valuteranno la sussistenza del rispettivo interesse istituzionale al trasferimento. La disposizione precisa che il transito del personale militare ad altra amministrazione dovrà comunque essere autorizzato, secondo le modalità e nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente per l'amministrazione di destinazione. Prevede, inoltre, che il militare trasferito ad altra amministrazione venga collocato in congedo nella posizione della riserva e che ad esso si applichi il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione, in relazione all'area funzionale del personale non dirigenziale di inquadramento,

individuata dalla stessa amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La RT riferisce che la norma è priva di effetti finanziari in quanto il transito del personale militare nelle altre amministrazioni avverrà entro i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente per l'amministrazione di destinazione. Inoltre al personale trasferito si applicherà il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai CCNL vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, pur tenendo conto che il dispositivo si iscrive pienamente nelle limitazioni e nei vincoli previsti per l'esercizio delle facoltà assunzionali stabilite dalla legislazione vigente, occorre condurre una riflessione sulla circostanza che detto trasferimento comporterebbe, per l'interessato, l'applicazione del trattamento giuridico ed economico corrispondente al profilo professionale di transito, relativo al comparto dell'Amministrazione destinataria del passaggio, anche se inferiore a quello in godimento nella carriera militare.

È chiaro, in tal senso, che la norma deroga ad un principio generale stabilito per gli impiegati dello Stato, laddove l'articolo 202 del D.P.R. n. 3/1957, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, debba essere riconosciuto un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica.

Peraltro, va segnalato che l'ordinamento militare vigente prevede anche dei casi di transito ai ruoli civili, nei casi tassativamente previsti dall'articolo 930 e 2142 del decreto legislativo n. 66/2010 (Codice ordinamento militare), laddove si prevede che il personale delle Forze armate e delle FF.PP a ordinamento militare, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, transiti nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa o dell'economia. .

In merito, si segnala però che l'articolo 10, comma 4, del D.P.R. 339/1982, applicativo della citata normativa, stabilisce espressamente che al personale militare transitato al ruolo civile per dette occorrenze, vada riconosciuto, a titolo integrativo, e salvo riassorbimento, un trattamento economico integrativo pari alla differenza tra lo stipendio maturato nella carriera militare, e quello inferiore eventualmente spettante nel profilo di inquadramento nei ruoli civili.

Considerato che dalla questione potrebbero derivare contenziosi con gli interessati, che potrebbero vedere soccombere l'erario, sembrerebbe opportuna l'acquisizione di opportuni elementi di chiarificazione in merito.

Il comma 104 elimina l'attuale previsione che estende la corresponsione della speciale indennità mensile conseguente al trasferimento d'autorità del personale delle FF.AA e FF.PP. anche in favore del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero all'atto del rientro in Italia.

La RT riferisce che i risparmi derivanti dall'esclusione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane dalla corresponsione dell'indennità di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 86/2001, sono rilevabili soltanto a consuntivo in quanto connessi alla verifica dei beneficiari.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che il dispositivo è chiaramente suscettibile di determinare solo risparmi di spesa, andrebbero acquisiti tutti gli elementi idonei a certificarne l'ammontare, in ragione annua, sia pure in termini di mera stima.

Il comma 105 prevede che il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.

La RT riferisce che la disposizione è diretta a prevedere, quale misura di contenimento della spesa per il pubblico impiego, che il personale delle amministrazioni statali inviato in missione in ambito

nazionale è tenuto ad usufruire, per il vitto e per l'alloggio, delle strutture presenti/disponibili nel luogo di svolgimento della missione.

Gli effetti economici della disposizione risultano verificabili solo a consuntivo in quanto connessi all'entità del ricorso all'istituto della missione e alla disponibilità delle strutture delle Amministrazioni interessate.

L'Allegato 3 non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma appare suscettibile di determinare risparmi di spesa, andrebbero forniti elementi che siano utilizzabili nella stima dell'impatto della misura, sia pure solo in linea di massima.

In particolare, andrebbe anzitutto chiarito l'ambito delle amministrazioni che risultano coinvolte nell'attuazione del dispositivo (presumibilmente, quelle della Difesa e delle FF.PP, le uniche che dispongono di strutture ricettive proprie), ma ulteriori elementi risulterebbero utili a far piena luce sull'impatto della norma, anche in merito alla spesa annua attualmente sostenuta dalle medesime Amministrazioni interessate, per l'invio del personale in missione.

In particolare, i dati dovrebbero avere a specifico riferimento la quota complessiva dei rimborsi corrisposti a titolo di recupero delle spese sostenute per vitto e alloggio dagli incaricati delle missioni nei loro luoghi di svolgimento delle medesime, costituendo tale importo un buon indicatore dei possibili risparmi che deriverebbero dalla norma.

Commi 107-110

(Ministero dello sviluppo economico)

Le disposizioni di cui ai commi da 107 a 110 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

In particolare, il comma 107 riduce di euro 100 milioni l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180 della legge n. 244 del 2007, per gli interventi del settore aeronautico, finalizzati a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico.

La RT evidenzia che la riduzione si rende necessaria per contribuire al perseguimento degli obiettivi di risparmio fissati dal

DPCM 28 settembre 2011. Il definanziamento si riferisce al programma EFA di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997 e comporta la riduzione del capitolo 7421 concernente gli interventi agevolativi per il settore aeronautico.

Secondo la RT la riduzione dello stanziamento per 100 mln di euro comporta lo spostamento del profilo dei pagamenti con il differimento delle somme dovute.

La RT mostra i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Articolo 4, comma 3 legge 7 agosto 1997 n. 266	100	0	0	0	0	0

Al riguardo, si osserva che così come affermato dalla RT la riduzione dello stanziamento comporta il differimento delle somme dovute in attuazione degli impegni presi per la partecipazione al programma EFA.

Ad una riduzione di spesa per l'anno 2012 dovrebbe quindi corrispondere un incremento della stessa negli anni successivi.

Inoltre tale differimento potrebbe comportare l'insorgenza di oneri aggiuntivi per la corresponsione di interessi passivi determinati dallo spostamento del profilo dei pagamenti che non risultano quantificati dalla norma.

Su tali punti appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Il comma 108, a decorrere dall'anno 2012, riduce di 17 milioni di euro le risorse per la copertura degli oneri derivanti dai mutui contratti dalle Regioni per l'edilizia sanitaria con la Cassa depositi e prestiti (articolo 4 comma 7 della legge n. 500 del 1992).

Inoltre, si riducono di 19,55 milioni di euro le risorse a carico del Fondo sanitario nazionale per la copertura degli oneri derivanti dai mutui contratti dalle regioni a statuto ordinario, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché dagli istituti zoo-profilattici sperimentali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete (articolo 4 comma 13 della legge n. 412 del 1991).

La RT relativamente alla riduzione delle risorse a copertura degli oneri derivanti dai mutui contratti dalle Regioni per l'edilizia sanitaria con la Cassa depositi e prestiti, afferma che le risorse iscritte sui relativi capitoli presentano eccedenze rispetto all'importo delle

rate dei mutui in scadenza. Quota delle risorse disponibili sono quindi utilizzate dalla norma per un importo complessivo pari a 17 mln di euro, di cui 7 mln relativi alla quota per interessi.

Con riferimento invece alle risorse a carico del Fondo sanitario nazionale per la copertura degli oneri derivanti dai mutui contratti per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, la RT oltre a descrivere il funzionamento delle operazioni di mutuo in oggetto si limita ad affermare che la disposizione in esame prevede l'utilizzo di quota delle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero per un importo complessivo pari a 19,55 mln di euro, di cui 2,550 mln relativi alla quota interessi.

La RT mostra i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Mutui edilizia sanitaria - Articolo 4, comma 7, della legge n. 500 del 1992 (quota interessi)	7	7	7	7	7	7
Mutui edilizia sanitaria - Articolo 4, comma 13, della legge n. 412 del 1991 (quota interessi)	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55

Al riguardo, al fine di verificare l'entità e l'effettività dei risparmi andrebbe chiarita la destinazione delle eccedenze presenti sui capitoli rispetto all'importo delle rate dei mutui in scadenza, ovvero se esse sono destinate ad andare in economia o utilizzate per altre finalizzazioni.

Inoltre, andrebbe chiarito il motivo per cui la norma impatta anche in termini di indebitamento netto considerato che, in base a quanto si evince dalla RT, si tratta di somme eccedenti rispetto alla quota interessi dei mutui in scadenza e quindi non destinate a essere spese.

Infine, relativamente alla copertura degli oneri derivanti dai mutui con le risorse del Fondo sanitario nazionale andrebbe chiarito se anche in questo caso si tratta di somme eccedenti rispetto agli importi dei mutui in scadenza.

Il comma 109 apporta alcune modifiche al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010.

In particolare, anche le Camere di commercio, potranno avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Inoltre, per i suddetti enti, la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

L'applicazione dei principi suddetti, quali principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, si estendono anche agli enti locali.

La RT, relativamente alla modifica riguardante le Camere di commercio, afferma che l'intervento, aggiuntivo rispetto al vincolo già previsto dalla vigente normativa con riguardo alle assunzioni a tempo indeterminato, garantisce una maggiore efficacia delle politiche di contenimento della spesa di personale nel sistema camerale. Alla disposizione non vengono ricondotte economie di spesa da scontare sui saldi di finanza pubblica, essendo i risparmi di spesa che ne scaturiranno finalizzati al miglioramento dei saldi di bilancio degli enti.

Con riferimento all'inclusione degli enti locali tra i destinatari della norma che pone, in termini di principio, un vincolo all'utilizzazione di personale con contratti di lavoro flessibile, la RT sostiene che l'intervento impedisce agli enti locali di incrementare la spesa per tale tipologia di lavoro che avrebbe provocato la parziale vanificazione degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa di personale e con possibili effetti indotti di creazione di nuovo precariato. Secondo la RT la disposizione quindi è diretta a limitare la spesa di personale ma, in quanto strumento *ad adiuvandum* ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, alla stessa non sono riconducibili puntuali economie da scontare sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni contenute nel successivo comma 110.

Il comma 110 modifica l'articolo 76 del decreto n. 112 del 2008 in materia di spese di personale per gli enti locali e le camere di commercio.

Si specifica che gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 40% delle spese correnti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Si precisa che anche le aziende speciali create dalle Camere di commercio, industria e artigianato sono assoggettate ai vincoli in materia di personale previsti

per le rispettive Camere e le stesse devono asseverare e autorizzare le assunzioni di personale a qualsiasi titolo effettuate.

La RT afferma che l'integrazione del comma 7, articolo 76, del decreto legge n. 112 del 2008 è finalizzata ad offrire una interpretazione univoca della norma in materia di assunzioni del sistema degli enti locali, specificando che la disciplina assunzionale prevista per Regioni ed enti locali dal citato articolo 76 si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato. Secondo la RT tale disposizione, configurandosi come interpretativa, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'inserimento del comma 8-bis all'interno del citato articolo 76 intende invece impedire la possibile adozione di misure elusive dei vincoli previsti a legislazione vigente per gli enti del sistema camerale. Alla disposizione la RT non riconduce economie da scontare sui saldi di finanza pubblica, in quanto i risparmi di spesa che ne scaturiranno sono finalizzati al miglioramento dei saldi di bilancio degli enti.

Al riguardo, appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi di delucidazione relativamente alla disciplina assunzionale relativa agli enti locali. In particolare, la questione verte sull'interpretazione del comma 7, dell'articolo 76, del decreto legge n. 112 del 2008, ovvero se ricomprendere nel vincolo di spesa del 20 per cento alle assunzioni di personale anche i contratti a termine, così come deliberato anche dalla Corte dei conti in alcune recenti delibere¹². Se fosse vera tale interpretazione gli enti locali a legislazione vigente avrebbero avuto comunque un tetto di spesa di personale prefissato al 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, indipendentemente dalle tipologie di assunzioni effettuate (indeterminato/determinato). In tal caso la lettura del comma in esame contestualmente alla disposizione di cui al comma 109, che estende agli enti locali, in termini di principio, un vincolo all'utilizzazione di personale con contratti di lavoro flessibile, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, sembrerebbe rendere meno stringente la possibilità degli enti locali di poter procedere ad assunzioni di personale. Le modifiche apportate ai commi 109 e 110, infatti, sembrano consentire

¹² Sul punto si segnala che la deliberazione n. 46/2011 delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti ha considerato anche i contratti a termine nel vincolo di spesa alle assunzioni di personale di cui al comma 7, articolo 76, del decreto legge n. 112 del 2008.

agli enti locali da una parte di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, fino alla concorrenza del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, e dall'altra di poter effettuare assunzioni a tempo determinato fino alla concorrenza del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Seguendo tale lettura della disposizione, le modifiche nei confronti degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno non comporterebbero conseguenze finanziarie per l'operare delle regole del patto stesso, mentre nei confronti degli enti locali esclusi dalle suddette regole potrebbero comportare un incremento di oneri pari all'entità delle assunzioni a tempo determinato eccedenti rispetto al tetto del 20 per cento fissato dal comma 7, dell'articolo 76, del decreto legge n. 112 del 2008.

Tali considerazioni non varrebbero nel caso in cui il comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge n. 112 del 2008 fosse interpretato nel senso di consentire agli enti locali di procedere ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato senza alcun vincolo o limite così come affermato dalla RT al comma 109. In tal caso le disposizioni introdotte effettivamente porterebbero ad un contenimento della spesa di personale a tempo determinato.

In particolare, quindi, andrebbe verificato se le modifiche normative adottate corrispondono effettivamente all'intento, come dichiarato in RT, di limitare la spesa dei rapporti di lavoro flessibile.

Articolo 5

(Disposizioni diverse)

Commi 1-5 (Fondi vari)

Il comma 1 incrementa di 1.235 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del fondo per interventi urgenti ed indifferibili, che verrà ripartita con DPCM tra le finalità indicate nell'elenco 2 allegato alla presente legge (politiche giovanili, investimenti Ferrovie dello Stato, contributi ai policlinici universitari gestiti da università non statali e al Bambin Gesù, professionalizzazione delle forze armate, partecipazione italiana a banche e fondi internazionali, celebrazione del 4

novembre, provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito, ulteriori esigenze dei Ministeri).

La RT illustra la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 prevede che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 sono assegnate dal CIPE mediante indicazione delle relative quote annuali. Alle risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, del decreto legge n. 98 del 2011, che abroga tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate.

Il comma 3 assegna al Fondo per lo sviluppo e la coesione una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013.

La RT, dopo aver illustrato i commi 2 e 3, asserisce che l'effetto sui pagamenti, quindi in termini di cassa, sarà di circa 50 mln di euro nel 2012, 150 mln nel 2013 e 350 mln nel 2014, riportati nell'allegato 3.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in ordine alla corrispondenza tra le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 in esame e la quantificazione degli effetti finanziari riportata nella RT. Poiché la nuova autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si riferisce all'esercizio 2015, è verosimile che gli effetti finanziari di cassa scontati per gli anni 2012-2014 siano correlati alle risorse già disponibili a legislazione vigente, per le quali potrebbe essere stata ipotizzata una accelerazione dei pagamenti in relazione alle diverse procedure di assegnazione. Sarebbe utile acquisire elementi di valutazione sul punto.

Il comma 4 riduce per il 2012 di ulteriori 4.798 milioni di euro la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (fondo ISPE).

La RT chiarisce che detta riduzione è finalizzata alla copertura delle maggiori spese autorizzate dal presente disegno di legge.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 5 prevede la rideterminazione negli importi di 950 mln di euro per il 2012, di 587 mln per il 2013, di 475 mln per il 2014 e di 450 mln a decorrere dal 2015, in termini di sola cassa, della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali).

La RT ricorda che tale dotazione è quantificata in 1.000 mln di euro annui dal bilancio di previsione a legislazione vigente e che tale rideterminazione è finalizzata ad assicurare la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal provvedimento in esame.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 6

(Versamento all'entrata di somme)

Il comma 6 dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota, pari a 263 mln per l'anno 2013, delle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio", relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta.

La RT non aggiunge informazioni rispetto a quanto contenuto nella disposizione né fornisce chiarimenti ulteriori.

L'effetto sui saldi di finanza pubblica associato alla predetta disposizione è evidenziato nell'Allegato 3, tra le maggiori entrate extratributarie previste per l'anno 2013 con riferimento al solo Saldo netto da finanziare.

Al riguardo, si rappresenta che la contabilità speciale in esame trae origine dall'art. 2 del D.P.R. 189/1998 ed è finalizzata a

consentire la ripartizione delle somme di pertinenza degli enti destinatari dei versamenti unitari e delle somme necessarie alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai contribuenti nei modi di legge, nonché di quelle relative alle commissioni spettanti alle banche ed ai concessionari, di quelle utilizzate dai concessionari e per erogare i rimborsi in conto fiscale e di quelle che gli stessi concessionari non hanno versato usufruendo di provvedimenti di sgravio.

Si osserva che il previsto versamento all'entrata di 263 mln per l'anno 2013 non sembrerebbe essere correlato ad una apposita modifica legislativa volta a ridefinire, in senso restrittivo, aspetti della disciplina sostanziale in tema di rimborsi e compensazioni, riferiti all'anno 2013, aspetto del resto richiesto ai sensi della legge 196/2009, articolo 17, comma 1, lettera b). Occorre, inoltre, valutare se la riduzione delle risorse disponibili sul conto di tesoreria possa, tra l'altro, determinare la necessità di differire nel tempo delle regolazioni contabili e, in caso, comportare maggiori oneri per interessi passivi.

Sul punto sarebbero utili indicazioni da parte Governo.

Comma 7

(Destinazione entrate vendita frequenze)

Il comma 7 prevede, modificando le attuali percentuali di riparto, che eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di relativa all'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione in banda larga sono riassegnate per il 50% al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; il restante 50 per cento è riassegnato nell'anno 2011, quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale spa finalizzato a fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese (articolo 15 della legge n. 266 del 1997).

La RT ricorda che le maggiori entrate rispetto alla stima iniziale (2.400 mln) sono state di 1.545 mln, in quanto le frequenze sono state aggiudicate per complessivi 3.945 mln di euro. Riprodotto l'elenco delle destinazioni delle somme ulteriori, la RT conclude che la norma non comporta effetti finanziari, in quanto determina una diversa finalizzazione delle medesime risorse finanziarie.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce del riparto delle eventuali entrate eccedenti le previsioni attualmente previsto dal comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010.

Comma 8 (Autotrasporto)

Il comma 8 autorizza la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci, da ripartire con decreto ministeriale.

La RT si limita a descrivere la norma e a sottolineare che l'impatto sui tre saldi è pari a 400 mln per il 2012.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 9 (5 per mille)

Il comma 9 dell'articolo 5 estende all'esercizio finanziario 2012, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del 2011, le disposizioni in materia di devoluzione del 5 per mille dell'Irpef in base alla scelta del contribuente, già applicate per l'esercizio finanziario 2010¹³.

¹³ Alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4 novies a 4-undecies del decreto legge 40/2010 si era già fatto riferimento per "prorogare" l'istituto del 5 per mille anche con riferimento all'esercizio finanziario 2011 (Dichiarazioni dei redditi 2010); analogamente era stata disposta l'ultrattività del DPCM 23 aprile 2010 con un "aggiornamento" dei termini stabiliti nel provvedimento (cfr. art 2, comma 1, Decreto legge 225/2010). In precedenza la "proroga" dell'istituto in esame era stata operata con la sostanziale riproposizione della disciplina e con la previsione di un nuovo DPCM attuativo, di

Si stabilisce altresì che le disposizioni contenute nel DPCM 23 aprile 2010 si applichino anche all'esercizio finanziario 2012, previo "aggiornamento" dei riferimenti temporali annuali ivi contenuti (da 2009 a 2010, da 2010 a 2011, da 2011 a 2012 e da 2012 a 2013)¹⁴.

Si ricorda che il citato DPCM definisce le tipologie di attività e di soggetti che possono accedere al beneficio del 5 per mille, le liste dei soggetti ammessi al riparto, le modalità della richiesta e del riparto delle somme stesse nonché modalità e termini del recupero delle somme non spettanti.

Le risorse complessive destinate alla liquidazione del 5 per mille nell'anno 2012 sono quantificate in 400 mln.

La RT non aggiunge elementi ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla disposizione; in particolare, non viene fornito alcun dato volto a confermare la congruità della quantificazione, indicata dalla norma in 400 mln.

Al riguardo, si ricorda che la disciplina in esame, volta a permettere ai contribuenti di destinare il 5 per mille della propria Irpef al sostegno di una serie di enti che svolgono attività socialmente rilevanti, è stata introdotta a titolo sperimentale con la legge finanziaria per il 2006 ed è stata riproposta successivamente attraverso specifici interventi normativi, l'ultimo dei quali è costituito dal decreto-legge n. 225 del 2010, con riferimento all'esercizio finanziario 2011 (Dichiarazione dei redditi 2010)¹⁵.

Dal quadro normativo di riferimento (costituito essenzialmente dai commi da 4-*novies* a 4-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 40/2010 e dal DPCM 23 aprile 2010) l'istituto del 5 per mille, nella vigente configurazione, è finanziato mediante utilizzo della dotazione di un apposito Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a sua volta ripartito tra le

volta in volta emanato (cfr. art. 1, comma 337 della Legge 266/2005; art. 1, commi 1234 e ss. della legge 296/2006; art. 63 bis del decreto-legge 112/2008).

¹⁴ Si osserva che nel DPCM non ricorre l'anno 2012, ma solo il 2011 e che l'aggiornamento dei termini annuali in tal modo operato non costituisce in senso tecnico una novella del DPCM. E' quindi necessario tener conto per la lettura degli effetti della norma del primo aggiornamento dei termini - che, si ricorda, è stato effettuato con l'articolo 2, comma 1 del decreto legge 225/201 -, non senza qualche incertezza conseguente alla tecnica utilizzata ed alla circostanza che trattasi del secondo aggiornamento.

¹⁵ Si evidenzia che quest'ultimo provvedimento, così come quello in esame, dispone la proroga dell'applicazione dell'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge n. 40 del 2010, ma non fa esplicito richiamo al comma 4-*terdecies* del medesimo articolo 2, nonostante il citato comma 4-*terdecies*, attraverso il rinvio a decreti ministeriali (i DM attuativi sono peraltro richiamati nel DPCM 23 aprile 2010), prefiguri l'esigenza di integrare la disciplina di legge per alcuni profili (individuazione dei soggetti, modalità di rendicontazione e dei controlli) in relazione alla devoluzione del 5 per mille a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche.

Amministrazioni competenti in materia (cfr art. 11, comma 4 del DPCM citato).

Le somme autorizzate per tale finalità sono destinate a finanziare sia le quote del 5 per mille spettanti agli enti specificatamente individuati dai contribuenti con indicazione del codice fiscale dei beneficiari (scelte espresse), sia le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ad una delle finalità individuate dalla legge (scelte generiche)¹⁶.

Anche se la lettura è resa incerta dalla tecnica delle proroghe, la disciplina richiamata sembrerebbe prefigurare un diritto delle associazioni a ricevere le quote dell'Irpef corrispondenti alle scelte espresse. La norma non parrebbe, quindi, configurarsi come limite massimo di spesa ai sensi della legge 196/2009, art.17, comma 1¹⁷, quanto piuttosto come spesa prevista, la cui quantificazione dovrebbe essere definita sulla base di una stima puntuale, con elementi riportati in RT per verificare la congruità della copertura.

In considerazione di quanto precede andrebbe, pertanto, valutata l'introduzione di una clausola di salvaguardia per la compensazione degli eventuali effetti finanziari che eccedessero la previsione di spesa.

Sul punto sarebbero utili indicazioni da parte del Governo.

Comma 10

(Detassazione salari produttività)

Il comma in esame proroga le misure di sostegno fiscale per l'incremento della produttività del lavoro, introdotte in via sperimentale dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 93 del 2008¹⁸.

¹⁶ Si tratta del cinque per mille destinato alle finalità di sostegno del volontariato, della ricerca scientifica e dell'università, della ricerca sanitaria, delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

¹⁷ In tal senso sembrerebbe esprimersi invece l'articolo 3, comma 5 della legge 244/2007 che dispone la "proroga" dell'istituto in esame per l'anno finanziario 2008.

¹⁸ Nel merito si rammenta che la detassazione in argomento consiste una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e si riferisce alle somme, previste da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, erogate a livello aziendale in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

La predetta proroga per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012 dà attuazione a quanto previsto nell'articolo 26 del decreto-legge n. 98 del 2011; nel merito detto decreto-legge prevede una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori dipendenti del settore privato, nonché uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro.

Il comma 10 in esame dispone che l'agevolazione in argomento trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 mln di euro nel 2012 e 263mln di euro nel 2013.

Si provvederà con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a stabilire l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva in discorso nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non potrà usufruire della citata agevolazione¹⁹.

La RT ribadisce che si provvederà con apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri a stabilire l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non potrà usufruire dell'agevolazione in esame; la definizione di detti elementi si rende necessaria al fine di contenere le minori entrate entro il citato limite di 835mln di euro per l'anno 2012 e 263mln di euro per l'anno 2013.

Al riguardo si evidenzia che la RT presenta la medesima quantificazione, in termini di onere massimo di spesa, stimata per le disposizioni recate dalla L 220/2010 (legge di stabilità per il 2011), in materia di proroga della detassazione dei contratti di produttività.

Detta quantificazione, contenuta nella RT annessa alla citata L 220/2010, si basava sull'analisi dei versamenti mensili effettuati tramite modelli di versamento unificati (F24), con i codici tributo utilizzati per il versamento dell'imposta sostitutiva, aggiornati al 24 ottobre 2010.

La disposizione in esame, al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa indicato dalla norma, rinvia ad apposito DPCM - per il quale non viene previsto termine di emanazione - la definizione delle variabili fondamentali; in particolare, queste ultime riguardano sia l'importo massimo di emolumenti assoggettabili all'imposta sostitutiva, sia il limite massimo di reddito oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione.

La capienza del tetto di spesa sarà, quindi, garantita dalla adeguata definizione delle variabili suddette, in quanto mediante esse

¹⁹ L'attuale regime fiscale agevolato si applica ad un ammontare di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro annui ed entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi (cfr. art. 5, comma 1 del DL 185/2008; art. 1, comma 57, L. 13 dicembre 2010, n. 220).

si identificherà l'ammontare dell'agevolazione fiscale in capo ad ogni singolo beneficiario. L'attenzione da porre a dette variabili nasce dalla considerazione che il DPCM attuativo (per il quale, si ribadisce, non viene individuato un termine di emanazione) sarà, verosimilmente, predisposto nel corso del 2012 e basato su dati di consuntivo del 2011, che potranno anche non coincidere con quelli che matureranno nell'anno di competenza del beneficio in parola, cioè l'anno 2012. Il ricorso all'agevolazione fiscale nel corso dell'anno 2012 potrebbe, infatti, corrispondere all'emergere di nuove posizioni fiscali, che, se non adeguatamente stimate in sede di definizione dei limiti di reddito e di emolumenti, potrebbero generare una incapienza del fondo individuato nella norma in esame.

Nell'ottica di agevolare la verifica della congruità della previsione di spesa, sarebbe opportuno valutare se prevedere la preventiva acquisizione del parere dalle competenti commissioni parlamentari sullo schema di DPCM, corredato da apposita relazione tecnica, per i profili di carattere finanziario dell'atto.

Giova inoltre sottolineare che in sede di definizione del DPCM, si dovrà tener conto sia della minore entrata a titolo di IRPEF erariale, sia del minor gettito per le addizionali regionale e comunali, atteso che esse si conformano come tributi di stretta pertinenza territoriale e locale; nel merito sarebbe opportuno prevedere un apposito meccanismo di compensazione di dette minori entrate di competenza delle amministrazioni territoriali.

Comma 11

(Detassazione salari produttività FFAA e VVFF)

Il presente comma disciplina l'estensione al 2012 del trattamento fiscale agevolato disposto dall'articolo 4, comma 3 del DL 185/2008, nel limite complessivo di spesa di 60 mln di euro per l'anno 2012, in materia di riduzione dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunali, gravanti sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

La norma stessa evidenzia che il limite di reddito indicato nelle disposizioni di cui al citato DL 185/2008 è da riferire all'anno 2011²⁰.

²⁰ Nel merito si rammenta che il citato decreto-legge prevedeva, ai fini dell'applicazione del regime agevolativo in esso contenuto, l'emanazione di un DPCM, su proposta dei ministri interessati e di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il ministro dell'economia

La RT, dopo aver evidenziato la mera proroga del regime agevolato in questione, quantifica l'onere in 60 mln di euro per l'anno 2012, corrispondente al limite individuato nel citato DL 185/2008 e la cui RT, allora annessa, dettagliava con apposite tabelle, sia per le forze armate e forze di polizia sia per i vigili del fuoco, il confronto tra l'ammontare delle imposte a regime ordinario ed agevolato. La somma delle predette differenze rientrava nel citato limite di spesa pari a 60 mln di euro.

Al riguardo è verosimile ipotizzare che, seppure non richiamato dal comma in esame, anche per l'anno 2012 sarà emanato apposito DPCM, come peraltro già fatto in occasione delle precedenti proroghe²¹, finalizzato a definire i parametri che consentiranno di garantire il rispetto del limite di spesa quantificato in 60 mln di euro. In particolare, dovrebbe essere identificata la platea dei beneficiari, parametrando l'agevolazione al numero degli aventi diritto, in modo tale da evitare il mancato rispetto del vincolo di spesa²².

In più la norma attribuisce il maggior onere al solo anno 2012 non considerando possibili ricadute, anche se di esiguo importo, in termini finanziari anche nell'anno successivo, il 2013, ipotizzabili in virtù sia di possibili erogazioni di emolumenti a ridosso della fine dell'anno, la cui aliquota IRPEF agevolata sarà pagata entro il gennaio dell'anno successivo, sia di eventuali conguagli di capienza dell'imposta agevolata, così come peraltro evidenziato anche nelle norme recate dai diversi DPCM attuativi della disciplina in parola²³.

Ultimo aspetto concerne la mancanza di indicazione, nei DPCM citati, delle modalità di articolazione delle agevolazioni tra addizionali regionale e comunali, rispetto alla quota di IRPEF erariale. Infatti la norma in esame individua un limite di spesa complessivo in termini di

e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato DL 185/2008. Inoltre prevedeva il limite di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro.

²¹ Al riguardo si vedano: DPCM 27/02/2009; DPCM 23/04/2011; DPCM 19/05/2011.

²² Nel merito è opportuno segnalare che il DPCM 23/04/2010 conteneva nel suo corpo anche una relazione tecnica che provvedeva a stimare il numero effettivo delle unità di personale che potevano beneficiare del regime in questione.

²³ Si veda per tutti il più recente DPCM del 19/05/2011 in cui la parte eccedente della detrazione di imposta agevolata, che non trova capienza sull'imposta lorda relativa alle retribuzioni a titolo di trattamento economico accessorio del personale in questione, potrà esser fruita in riduzione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2011 e assoggettate all'aliquota a tassazione separata.

tipologia di imposta, potendo quindi il beneficiario scontarsi l'agevolazione anche sulle componenti regionali e comunali.

Si evidenzia, quindi, l'opportunità che siano previsti meccanismi di compensazione per le autonomie territoriali.

Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo.

Comma 12

(Sgravi contributivi salari produttività)

Il comma 12 concede anche per il 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 98 del 2011, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge n. 247 del 2008, nei limiti delle risorse stanziare a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007.

La RT afferma che la norma conferma in sostanza lo schema concessorio e i criteri di attuazione già previsti per gli anni 2008-2011. Dalla disposizione non conseguirebbero pertanto effetti negativi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che il citato comma 68 reca un incremento permanente del Fondo per l'occupazione, pari a 650 mln di euro annui dal 2011 e già contabilizzato nei saldi, finalizzato allo sgravio contributivo in parola.

Comma 13

(Fondo ordinario per l'università)

Il comma 13 autorizza la spesa di 400 mln di euro per il 2012 per il finanziamento di interventi per l'università e in favore del fondo di finanziamento ordinario delle università.

La RT stima che di tale importo circa il 75% sia destinato per maggiori esigenze di personale, in ordine alle quali va tenuto conto

degli effetti indotti positivi in termini di indebitamento e fabbisogno netto, per cui su questi ultimi l'impatto si riduce a 250 mln di euro, mentre la restante parte si ritiene possa ascrivere a spese di funzionamento.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare in merito alla contabilizzazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, nel presupposto che la ripartizione delle risorse in esame sia quella assunta dalla RT.

Comma 14

(Finanziamento scuole non statali)

Il comma 14 autorizza la spesa di 242 mln di euro per il 2012 per le scuole non statali.

La RT descrive al norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 15

(Finanziamento università non statali)

Il comma 15 autorizza la spesa di 20 mln di euro per il 2012 per gli interventi di sostegno alle università non statali legalmente riconosciute.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 16

(Partecipazioni delle FF.AA. alle missioni internazionali)

Il comma 16 incrementa di 700 mln di euro per il 2012 la dotazione del Fondo per le missioni internazionali, al fine della loro proroga fino al 30 giugno 2012.

La RT illustra la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 17

(Impiego FF.AA. per la sicurezza del territorio)

Il comma 17 consente di prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, l'utilizzo del piano di impiego di cui all'articolo 7 bis del decreto legge n. 92 del 2008, al fine di assicurare il controllo del territorio. Tale piano pone a disposizione dei prefetti, per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di attività di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, l'impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, o volontari delle stesse specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Per tale finalità è autorizzata la spesa complessiva di 72,8 milioni di euro per l'anno 2012, con specifica destinazione di 67 mln di euro per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio e di 5,8 mln di euro per la corresponsione dell'indennità per il personale delle forze di polizia.

La RT afferma che l'onere di 72,8 mln di euro è stato quantificato prendendo a riferimento quanto riportato nella relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 78 del 2009 determinato complessivamente per la durata di un anno. L'importo comprende le spese derivanti dall'impiego sia delle Forze Armate che della Polizia di Stato.

La RT mostra i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
72,8			37,6			37,6		

Al riguardo, si osserva che l'autorizzazione di spesa pur corrispondendo a quella autorizzata dai commi 74 e 75, dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009, differisce in lieve misura nella

specifica destinazione alle due finalità considerate dalla norma. Infatti, mentre la somma autorizzata al comma 74, dell'articolo 24, del decreto legge n. 78 del 2009 ammontava a 67,2 mln di euro, la disposizione in esame determina in 67 mln di euro il rifinanziamento. Viceversa, relativamente al comma 75, dell'articolo 24, del citato decreto legge, a fronte di una autorizzazione di spesa di 5,6 mln di euro è stato dalla presente disposizione rifinanziato per 5,8 mln di euro. Sul punto appare opportuno definire i dati sottostanti la quantificazione di 72,8 mln di euro al fine di comprendere le differenze sopra rilevate.

Commi 18-24

(Fondo sociale per l'occupazione e ammortizzatori sociali)

Il comma 18 incrementa di 1 mld di euro per il 2012 l'autorizzazione di spesa confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione.

I commi da 19 a 23 prorogano al 2012 una serie di interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed altri interventi di sostegno al reddito, solo in parte con indicazioni puntuali del relativo limite di spesa (per tali ultime voci si tratta di complessivi 165 milioni di euro).

Il comma 24 dispone che gli oneri complessivi correlati ai commi da 19 a 23 (pertanto sia quelli per i quali è espressamente indicato un tetto di spesa, sia quelli per i quali il limite è più genericamente individuato nella disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione) sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, come rifinanziato dal comma 18 del presente articolo.

La RT descrive sinteticamente le norme e ricorda che, trattandosi di interventi che prevedono anche il riconoscimento della contribuzione figurativa (che però non impatta subito sull'indebitamento), l'onere in termini di indebitamento netto connesso a maggiori prestazioni sociali da erogare risulta ridotto e viene stimato in 600 mln di euro.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento e gli interventi correlati storicamente caratterizzati da un ampio grado di modulabilità da parte dell'amministrazione. L'indicata percentuale di riduzione dell'impatto delle misure in termini di indebitamento netto (40%) pare

sostanzialmente corretta ed ispirata a criteri di ragionevole prudenzialità.

Comma 25

(Borse di studio e prestiti d'onore)

Il comma 25 incrementa di 150 milioni di euro per il 2012 la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni.

La RT descrive la norma e le sue finalità, mentre l'allegato 3 ascrive effetti alla misura soltanto in termini di SNF.

Al riguardo, appare presumibile che l'asserita assenza di effetti sull'indebitamento e sul fabbisogno è addebitata dalla RT al fatto che lo stanziamento mira a garantire le necessarie risorse agli enti deputati all'erogazione dei benefici in parola, senza incidere sull'*an* e sul *quantum* dei benefici stessi, non essendo stata modificata la disciplina sostanziale in materia di prestiti d'onore e borse di studio. Sul punto, tuttavia, si evidenzia che in realtà il numero delle borse di studio e dei prestiti d'onore per i quali le università effettuano i bandi è strettamente connesso alle risorse disponibili, per cui un aumento delle stesse si tradurrà probabilmente in un aumento delle erogazioni agli studenti, con corrispondenti effetti in termini di indebitamento e fabbisogno.



LEGGI STABILITA' 2012 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

Art.	Co.		(importi in milioni di euro)					Fabbisogno		Incubamento netto P.A.			
			Saldo netto da finanziare		2012		2013		2014		2013		2014
5	9	Minori entrate detassazione salari produttività	t	835,0	263,0	835,0	263,0	835,0	263,0	835,0	263,0		
5	10	detassazione produttività comparto, sicurezza difesa e soccorso pubblico	t	60,0		60,0		60,0		60,0			
		TOTALE MINORI ENTRATE		895,0	263,0	895,0	263,0	895,0	263,0	895,0	263,0	0,0	0,0
5	5	Maggiori entrate versamento CS 1778	ext		263,0								
		TOTALE MAGGIORI ENTRATE		0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Minori spese correnti	c	5.631,1	833,1	4.798,0	0,0	4.798,0	0,0	4.798,0	0,0	4.798,0	0,0
5	3	Gestioni previdenziali (adeguamento Istat)	c	833,1	833,1			4.798,0		4.798,0			
		Fondo Ispe	c	4.798,0									
5	4	- Minori spese in conto capitale fondo attualizzazione contributi pluriennali	k	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	413,0	50,0	413,0	50,0	413,0
		TOTALE MINORI SPESE		5.631,1	833,1	4.848,0	413,0	4.848,0	413,0	4.848,0	413,0	413,0	525,0
2		Maggiori spese correnti	c	4.464,2	835,1	3.290,6	1,0	3.290,6	1,0	3.290,6	1,0	3.290,6	1,0
5	7	Gestioni previdenziali (adeguamento Istat)	c	833,1	833,1			400,0		400,0		400,0	
5	8	autotrasporti	c	400,0				400,0		400,0		400,0	
5	11	cinque per mille	c	400,0				250,0		250,0		250,0	
5	12	sistema universitario e fondo ordinario università	c	400,0				242,0		242,0		242,0	
5	13	scuole non statali	c	242,0				20,0		20,0		20,0	
5	14	università non statali	c	20,0				700,0		700,0		700,0	
5	15	missioni internazionali	c	72,8				37,6		37,6		37,6	
5	1	strade sicure	c	1.235,0				1.235,0		1.235,0		1.235,0	
		fondo esigenze indifferibili	c	1.235,0									
		fondo assistenza sanitaria personale navigante e aeronaviganti	c	11,3	2,0	6,0	2,0	6,0	1,0	6,0	1,0	6,0	1,0
5	23	diritto allo studio	c	150,0				650,0	150,0	650,0	150,0	650,0	150,0
5	16	Maggiori spese in conto capitale Fondo occupazione	k	1.000,0	0,0	500,0	50,0	500,0	350,0	600,0	150,0	600,0	350,0
		Fondo sviluppo e coesione	k	1.000,0				50,0		50,0		50,0	
		TOTALE MAGGIORI SPESE		5.464,2	835,1	3.940,6	835,1	3.940,6	151,0	3.940,6	151,0	3.940,6	151,0

Fonte: A.S. 2008



		2012		2013		2014		2012		2013		2014		2012		2013		2014	
		Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto P.A.													
		2012		2013		2014		2012		2013		2014		2012		2013		2014	
TOTALE ONERI		6.359,2	1.058,1	835,1	4.835,6	414,0	351,0	4.835,6	414,0	414,0	414,0	4.835,6	414,0	4.835,6	414,0	414,0	414,0	351,0	351,0
TOTALE COPERTURE		5.631,1	1.056,1	833,1	4.848,0	413,0	525,0	4.848,0	413,0	413,0	413,0	4.848,0	413,0	4.848,0	413,0	413,0	413,0	525,0	525,0
TOTALE GENERALE ART. COLATO		728,1	2,0	2,0	-12,4	1,0	-174,0	-12,4	1,0	1,0	1,0	-12,4	1,0	-12,4	1,0	1,0	1,0	-174,0	-174,0
Tabelle - Effetti finanziari		Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto P.A.													
Totale tabelle al netto regolazioni contabili		293,0	1.388,0	7.488,0	-6,0	-1,0	174,0	-6,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,0	-1,0	-6,0	-1,0	-1,0	-1,0	174,0	174,0
B	Tab B Mef			500,0			175,0											175,0	175,0
D	Tab. D	-22,0	-12,0	-12,0	-11,0	-5,0	-6,0	-11,0	-5,0	-5,0	-5,0	-11,0	-5,0	-11,0	-5,0	-5,0	-5,0	-6,0	-6,0
E	Tab. E	315,0	1.400,0	7.000,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
C	Tab C (regolazione contabile)	3.250,0																	
DPCM 28 settembre 2011		2012	2013	2014															
effetti migliorativi della manovra DL 98/11 e DL 138/11 sul saldo delle operazioni finali		10.700	5.000	5.000															

Fonte: A.S. 2968

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>